

Ferruccio Maradei

**«Dal foro alle cattedre».**  
**Itinerari della manualistica penale nel Settecento napoletano tra  
autonomia didattica e sperimentazioni sistematiche**

*«Dal foro alle cattedre».*  
*Pathways of Criminal law handbooks in the eighteenth-century Naples between  
academic autonomy and methodical experimentations*

ABSTRACT: During the 18<sup>th</sup> century Criminal law in the Kingdom of Naples experienced a period of moderate changes. One of the most significant elements was the creation, for the first time, of a Criminal law chair at the University of Naples in 1740 that certified the academic autonomy of this important legal matter. This essay considers the reasons that led to this event trying also to present an overview of Criminal law handbooks. After the analysis of each work and a reference to the authors, it examines some of the most relevant contributions such as the attempts of partitioning in the field of substantial and procedural criminal law and the experimentations in the classification of offences.

KEYWORDS: Criminal Law, Handbooks of law, Kingdom of Naples.

SOMMARIO: 1. Il diritto criminale a Napoli nel fermento culturale del primo Settecento: una premessa – 2. L'istituzione della cattedra di Diritto Criminale nel 1740: riforme, professori, vicende accademiche – 3. La manualistica penale tra prassi, dottrina e insegnamento – 4. La letteratura «istituzionale»: le singole opere – 4.1 Il primo manuale: le *Institutionum Criminalium Libri Quatuor* di Tommaso Saverio Caravita – 4.2 Erudizione, comparazione ed esperienza accademica nel manuale di Nicola Alfani – 4.3 Il diritto criminale nei manuali di *Jus Regni*. Oronzo Fighera e il *Liber IV* delle *Institutiones Iuris Regni Neapolitani* – 4.4 La parte criminalistica dei *Commentaria* di Francesco Rapolla – 4.5 Teoria e pratica nelle *Istituzioni Criminali* dei fratelli Nicola e Antonio Fiorentino – 5. L'apporto delle *Institutiones* alla sistematica: dal problema della partizione interna a quello della distinzione tra diritto penale «sostanziale» e «processuale» – 6. L'assenza di una «parte generale» di diritto criminale – 7. Verso la formazione di una «parte speciale»: sviluppi nella classificazione delle singole figure delittuose – 8. Considerazioni conclusive.

## 1. *Il diritto criminale a Napoli nel fermento culturale del primo Settecento: una premessa*

Agli inizi del Settecento, nel Regno di Napoli, la cultura criminalistica sembrò svelare un moderato cambio di direzione. Più che di una «svolta», si trattò di un lento percorso che, già parzialmente avviato dalla fine del Seicento, si delineò più chiaramente al principio del secolo successivo.

Tra i diversi apporti della cultura giuridica meridionale quello espresso nell'ambito del diritto penale si segnalò per una certa vivacità e per una produzione tanto abbondante quanto varia<sup>1</sup>.

A Napoli, più che in altre realtà della Penisola, la materia penalistica rimase appannaggio di quel «ceto togato» che per tutto il periodo vicereale seppe muoversi, pur in presenza di istanze polivalenti al suo interno<sup>2</sup>, con una notevole identità cetuale<sup>3</sup>. La generale debolezza dei viceré, spagnoli prima ed austriaci poi, acuita da un assai rapido avvicendamento degli stessi alla carica, la presenza di labili equilibri politico-istituzionali e la sussistenza di complesse, quanto delicate, dinamiche politiche interne e internazionali, permisero, di fatto, ai «togati», quasi sempre avvocati di rango e giudici delle alte corti, di giocare un ruolo di sicura preminenza nell'articolata architettura istituzionale del *Regnum*<sup>4</sup>. Ma a tale intermediazione politica se ne affiancò una sul piano più

<sup>1</sup> Sul punto, valgano le considerazioni espresse da I. Biocchi, *Un Illuminismo fuori di maniera (a proposito di D. Ippolito, Mario Pagano, Il pensiero giuspolitico di un illuminista)*, Torino, Giappichelli, 2007), in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 744 ss. Più recentemente lo stesso Autore è ritornato sul tema con una prima ricostruzione delle ragioni del lento moto di cambiamento della cultura penalistica napoletana in Id., *Il problema della riforma della giustizia in Italia nell'età dei lumi: l'incontro tra Pratiche criminali e nuova filosofia*, in J. R. de Lima Lopes - A. Slemian (Organizadores), *História das Justiças 1750-1850. Do Reformismo Ilustrado ao Reformismo Constitucional*, São Paulo 2017, pp. 69-70.

<sup>2</sup> Cfr. R. Ajello, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli 2002, p. 159.

<sup>3</sup> Alquanto vasta è la letteratura storica sul ruolo esercitato da parte del ceto togato tra Seicento e Settecento a Napoli. Senza pretesa alcuna di esaustività, si segnalano almeno i seguenti contributi: R. Colapietra, *Vita pubblica e classi politiche del Vicereame Napoletano (1656-1734)*, Roma 1961; V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'Età moderna*, Firenze 1974; P. L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento. Le garanzie giuridiche*, Napoli 1981; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1961, pp. 267-302; Id., *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976; Id., *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, in Id. (cur.), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, II, Napoli 1980, pp. 451-535.

<sup>4</sup> Questo aspetto è stato approfondito da una serie di studi condotti e diretti da Raffaele

propriamente giuridico che coinvolse un po' tutti i campi del diritto.

Così, anche il diritto criminale rimase perlopiù radicato al mondo della prassi di cui i giuristi furono gli indiscussi protagonisti, con la conseguenza che questa importante branca, ferme restando le notevoli implicazioni «pubblicistiche»<sup>5</sup>, continuò ad essere fortemente condizionata dall'apporto della «dottrina pratica», che esattamente in quella fase storica conobbe, tuttavia, una fioritura assai peculiare e con punte di moderata originalità, sebbene – sia chiaro – non immune da difetti. In una produzione amplissima, Majorano<sup>6</sup>, De Angelis<sup>7</sup>, Maradei<sup>8</sup> furono solo alcuni dei più importanti autori di Pratiche criminali<sup>9</sup>, opere che, ancora inserite nel circuito pragmatico,

---

Ajello e incentrati principalmente sulla ricostruzione storica delle istituzioni politiche e giudiziarie dell'epoca, ma anche sull'influenza che il ministero togato esercitò a livello politico. Per una rassegna dei principali indirizzi teorici e storiografici che orientarono l'impegno scientifico di Ajello si veda il recentissimo volume di F. Di Donato (cur.), *Il Diritto Utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. In onore di Raffaele Ajello*, 2 voll., Napoli 2020.

<sup>5</sup> Per importanti riflessioni sulle reciproche implicazioni tra l'emersione di un ordine giuridico penale e la formazione politico-giuridica dello Stato in Età moderna cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia Criminale*, in Id. *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, pp. 4-9.

<sup>6</sup> Giurista di origini calabresi, Fulvio Majorano pubblicò a Napoli nel 1677 (per i tipi di Luca Antonio De Fusco) una *Opopraxis Iudiciaria Criminalis*, opera che per struttura e contenuti seppe, per alcuni versi, anticipare una propensione garantistica che sarà la cifra distintiva delle altre opere criminalistiche del primo Settecento napoletano. Per qualche notizia biografica su Majorano: L. Giustiniani, *Memorie Istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, In Napoli 1788, pp. 205-206.

<sup>7</sup> Francesco Giuseppe De Angelis, giurista abruzzese operante a Napoli come avvocato, mandò alle stampe tra il 1691 e il 1692 un importante *Tractatus criminalis de delictis* destinato a una lunga fortuna editoriale che ne permise la pubblicazione, in almeno sei diverse edizioni, fino al 1783, anno in cui uscì corredata dalle «graffianti» *additiones* di Giovanni Antonio Cassitto, giurista sensibile al nascente problema penale di marca illuminista. Il *Tractatus* di De Angelis, dalla struttura tripartita, presentava la non trascurabile peculiarità di occuparsi, nelle prime due parti, del diritto penale «sostanziale» con l'esposizione dei reati e delle relative pene, mentre la terza era destinata, seguendo uno schema più aderente alle *Practicae*, alla trattazione miscelanea di argomenti processuali esposti in ordine alfabetico. Per un profilo biografico: L. Giustiniani, *Memorie*, I, cit., pp. 70-71; L. Garlati, *De Angelis, Francesco Giuseppe*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M. N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (da ora *DBGI*), Bologna 2013, I, pp. 664-665.

<sup>8</sup> Sulla figura e le opere di Maradei, avvocato e giudice di Vicaria, autore tra l'altro di un *Tractatus Criminalis Analyticus* (prima ed. 1716), cfr.: D. Luongo, *Maradei, Francesco*, in *DBGI*, II, pp. 1265-1266; F. Maradei, *Un giureconsulto calabrese nella Napoli Vicereale: Francesco Maradei (1647-1719)*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCII – fasc.1 (2019), pp. 101-152.

<sup>9</sup> Sul genere delle Pratiche criminali: M. Sbriccoli, *Giustizia Criminale*, cit., pp. 13-17; M.

iniziavano a mostrare taluni accenti di «novità» come una spiccata propensione per il nucleo «patrio» del diritto criminale, inaspettati slanci garantistici su istituti chiave, come prove, confessione e tortura giudiziaria, echi neoumanistici, un rinnovato interesse per il diritto regio e un maggiore respiro «teorico». Se i legami con la tradizione non venivano recisi – i tempi, del resto, non erano ancora maturi per le cesure – esse, comunque, aspiravano a fornire una moderata rilettura delle migliori dottrine già consolidate per operarne, quindi, un parziale «ricollocaimento» sul piano teorico-pratico, talvolta declinato in chiave maggiormente garantista<sup>10</sup>.

Per i primi cinquant'anni del Settecento il genere ampiamente dominante *in criminalibus* fu, dunque, quello delle Pratiche, favorito dalla vigenza di un sistema penale a forte trazione pragmatica e giurisprudenziale, ma anche dalla tradizionale coloritura tecnica e contingente che da sempre connotava la materia criminale. Eppure, questi fattori, in un panorama culturalmente vivace come quello della Napoli del primo Settecento, attraversato da fermenti culturali, aspirazioni politiche di stampo giurisdizionalista<sup>11</sup> e dal superamento nelle categorie del pensiero, anche giuridico, dei vecchi schemi dell'aristotelismo, non impedirono al diritto criminale di essere investito da un rinnovato interesse. La progressiva diffusione della cultura neoumanistica, con la ripresa di schemi e modelli esegetici nuovi, frutto di un'interpretazione del diritto romano orientata storicamente, unita ad una riscoperta per la storia istituzionale, sociale e politica del *Regnum*, veicolata da opere importanti e dal taglio «trasversale» – si pensi, su tutte, all'*Istoria Civile* del Giannone – favorirono anche *in criminalibus* il consolidamento di una «coscienza patria». In questo senso anche la letteratura criminalistica napoletana d'indirizzo pratico rappresentò un terreno di sperimentazioni feconde quanto al «perfezionamento» del diritto patrio<sup>12</sup>.

---

Pifferi, *La Criminalistica*, in *Il Contributo Italiano alla Storia del Pensiero - Diritto*, Roma 2012, pp. 143 ss.; L. Garlati, *Per una storia del processo penale: le pratiche criminali*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXIX (2017), pp. 71-109.

<sup>10</sup> In molte di queste opere problemi centrali del processo come quelli riguardanti le prove legali e la tortura, pur senza essere risolti, venivano tuttavia «riaperti» e «ridiscussi» con risultati non del tutto trascurabili. Si pensi, ad esempio, alla messa in discussione da parte di Francesco Maradei della confessione giudiziale quale piena prova e alla conseguente rivalutazione delle potenzialità valutative degli indizi: F. Maradei, *Un giureconsulto*, cit., pp. 142 ss.

<sup>11</sup> Su tale aspetto specifico si segnala il recente volume di D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018.

<sup>12</sup> Per una indagine storico-giuridica di ampio respiro sull'affermazione del diritto patrio in Europa cfr. I. Birocchi – A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006 (e, in particolare, per l'ambito napoletano, il contributo di M.

Agli inizi del Settecento le corti di giustizia superiori e gli studi dei grandi avvocati continuavano a rappresentare, sulla scia del secolo precedente, i principali centri della cultura giuridica penalistica, situazione che rinsaldava la centralità dei togati all'interno del sistema. Nondimeno, negli stessi anni i giuristi più avveduti cominciarono a interrogarsi anche sul problema della formazione universitaria dei giovani criminalisti.

In proposito le attenzioni si concentrarono sull'Ateneo napoletano<sup>13</sup>, istituzione già in crisi da più secoli e spesso adagiata su una didattica paludata che ne faceva una roccaforte del «vecchio» sapere. Le cattedre giuridiche, ben lontane dal garantire ad un giovane giurista una formazione autenticamente completa, impartivano, al contrario, lezioni dai toni ridondanti e trasmettevano nozioni meramente erudite che, spesso, demotivavano il discente. A ciò si aggiungeva la serrata concorrenza delle innumerevoli scuole private, fiorenti sia nella capitale che nelle province, tendenzialmente più aggiornate nella didattica e nei programmi, che sottraevano studenti all'Ateneo e istruivano i futuri giuristi che si sarebbero poi inseriti negli apparati di governo e negli organi giurisdizionali.

Con grande ritardo rispetto ad altri Atenei d'area italiana non era stata ancora istituita, nei primi decenni del Settecento, una cattedra di diritto criminale<sup>14</sup>.

---

N. Miletta, *Peregrini in patria. Percezioni del Ius Regni nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, pp. 401- 482).

<sup>13</sup> Sulla storia dell'Ateneo napoletano esiste una bibliografia alquanto ampia. Oltre all'ormai «classico» volume di F. Torraca - G. M. Monti - R. Filangieri di Candida - N. Cortese - M. Schipa - A. Zazo - L. Russo, *Storia della Università di Napoli*, Napoli 1924, cfr.: I. Del Bagno, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993; Ead., *Il Collegio Napoletano dei Dottori*, Napoli 2000; I. Ascione, *Seminarium Doctrinarum. L'università di Napoli nei documenti del '700 (1690-1734)*, Napoli 1997; D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo. Cultura e Pubblico Studio nella Napoli austriaca*, Napoli 1997; F. Cammisa, *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001.

<sup>14</sup> Prima ad istituire una cattedra di diritto criminale, nel 1509, fu l'Università di Bologna che affidò l'insegnamento a uno dei più importanti penalisti dell'epoca: Ippolito Marsili (sul punto cfr. M. Cavina, *La Bilancia e la Spada. Ippolito Marsili e le origini bolognesi dell'insegnamento criminalistico*, in Id., *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015, pp. 9-15). Seguirono a distanza di qualche anno gli Atenei di Padova (1540), Pisa (1544), Ferrara (1547), Pavia (insegnamento attivato nel 1565, ma divenuto «ordinario» nel 1578), Roma (1572) e Perugia (1600); sul punto v. A. Pertile, *Storia del Diritto Italiano*, V, Torino 1892-1903, p. 47; F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1986, pp. 290 ss.; M. Pifferi, *Generalia Delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale*, Milano 2006, pp. 65-74. Una situazione peculiare si ebbe a Genova ove era presente un insegnamento di «istituzioni criminali» tenuto dal «Collegio dei notai» che, oltre ad impartire i rudimenti della materia ai futuri notai (circostanza, questa, caratteristica

La necessità di una riforma dell'Ateneo cominciò a farsi strada sempre più insistentemente sin dagli anni del vicereame austriaco, periodo a partire dal quale iniziarono ad essere presentati al sovrano Carlo VI, Re di Napoli e Imperatore del Sacro Romano Impero, memoriali e consulte<sup>15</sup>. I progetti di riforma universitaria che si susseguirono furono redatti da giuristi di gran nome, quasi sempre ascrivibili alla parte più «eletta» dell'intellettualità napoletana, quella cioè di *novatores* come Contegna, Caravita, Galiani e Giannone, e intesero sollevare i problemi «strutturali» che affliggevano il Pubblico Studio. Dal reclutamento dei docenti<sup>16</sup> all'inadeguatezza dei locali e delle aule<sup>17</sup>, dall'impostazione delle lezioni alla necessità di istituire nuove cattedre (abolendo semmai quelle più antiquate), questi autori espressero in maniera sinergica il loro spirito riformatore, offrendo soluzioni e suggerimenti talvolta divergenti ma indirizzati verso un unico obiettivo: ammodernare dalle fondamenta una istituzione abbandonata alla decadenza. Nell'ambito della didattica universitaria, molti erano i problemi da affrontare non solo sul piano della «qualità» degli insegnamenti già esistenti, ma anche su quello della «quantità», relativo all'introduzione di nuovi corsi.

Uno dei primi a denunciare questo stato di cose fu Filippo Caravita<sup>18</sup>,

---

nell'ambito della Penisola e non solo), suppliva all'assenza di una apposita cattedra criminalistica presso la stessa Università. L'Ateneo genovese istituì un vero e proprio insegnamento di diritto penale solo a partire dal 1803: L. Sinisi, *Le origini dell'insegnamento penalistico a Genova. Dalla «Lettura criminale» del collegio notarile alla cattedra della pubblica Università (1742-1803)*, in «Materiali per una Storia della Cultura Giuridica», XXVIII - 2 (1998), pp. 337-375. Infine, sulle vicende che portarono l'Università di Torino ad attivare una cattedra di diritto criminale nel 1805-1806 cfr. M. Traverso, *L'inizio dei corsi di Diritto penale nella napoleonica Académie de Turin*, in «Rivista di Storia dell'Università di Torino», 6 - 1 (2017), pp. 45-58.

<sup>15</sup> Per una puntuale ricostruzione del contesto culturale all'interno del quale tali istanze di rinnovamento maturarono e per i contenuti dei vari progetti di riforma v. D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo*, cit., pp. 9-75.

<sup>16</sup> Sul problema dei meccanismi di reclutamento dei professori, inteso come «uno dei punti più qualificanti» del programma di riforma universitaria, v. F. Cammisà, *L'Università di Napoli*, cit., pp. 177-178.

<sup>17</sup> Ivi, pp. 30-31.

<sup>18</sup> Giudice del Sacro Regio Consiglio, il Caravita, dopo aver patito un primo allontanamento con la venuta degli austriaci a Napoli, venne dapprima reintegrato e poi nominato, tra la fine del 1713 e gli inizi del 1714, consultore del Cappellano Maggiore. Esattamente durante lo svolgimento di questo incarico scrisse un rilevante progetto di riforma universitaria, poi trasfuso nella grande riforma di Celestino Galiani, attuata, però, solo negli anni Trenta del Settecento. La consulta caravitiana è stata edita da D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo*, cit., pp. 109-129. Per una biografia: S. Fodale, *Caravita, Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (da ora *DBI*), 19 (1976), pp. 674-675.

importante giurista napoletano, che, nel 1719, in una consulta sul progetto di riforma universitaria del Contegna<sup>19</sup>, lamentava a gran voce, tra l'altro, la mancanza di due cattedre che pure a suo avviso sarebbero state della massima importanza: quelle, cioè, di *Jus Regni*<sup>20</sup> e di diritto criminale. Le due materie avevano raggiunto un'importanza tale da renderne necessario l'insegnamento nella prospettiva di formare i giovani giuristi nel modo più ampio ed efficace possibile. Eppure, se le richieste di creare la cattedra di *Jus Regni* furono ripetute nel tempo a più riprese da una nutrita schiera giuristi<sup>21</sup>, decisamente più sporadiche furono, invece, quelle relative all'insegnamento criminalistico, segno tangibile della considerazione eminentemente tecnica che a Napoli circondava il diritto penale e che ne impediva una piena autonomia disciplinare.

Fu lo stesso Caravita a dichiarare con rammarico come la materia penale fosse del tutto ignorata nella didattica dell'Ateneo<sup>22</sup>: una situazione, questa, di arretratezza che, a suo dire, cagionava un grave pregiudizio ai giovani studenti, cui era preclusa la possibilità di apprendere i fondamenti di una così importante disciplina. Con le sue amare considerazioni l'autore, in realtà, dimostrava di aver ben compreso la rilevanza «pubblica» del diritto penale, le sue radici «politiche» e la sua funzione di *instrumentum regni*. Il fatto poi che lo stesso diritto criminale napoletano si intrecciasse a più riprese con lo *Jus Regni* – era quanto mai decisivo l'apporto del diritto patrio, nelle sue varie espressioni, alla formazione del diritto penale – rendeva ancora più attuale il bisogno di una cattedra.

Tuttavia, queste istanze di rinnovamento, pur sostenute da un cospicuo travaglio intellettuale, non condussero nell'immediato alla fondazione di un corso penalistico. D'altro canto, il problema della riforma universitaria era tanto grande da non poter essere limitato né circoscritto alla sola istituzione di nuovi insegnamenti: occorreva, infatti, una riforma globale del sistema universitario che portasse ad una ricostruzione dell'intero «edificio» degli alti studi.

---

<sup>19</sup> Sul progetto di Contegna cfr. D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo*, cit., pp. 9-25.

<sup>20</sup> Sull'insegnamento di *Jus Regni* cfr. F. Scandone, *La Facoltà giuridica nella Università dei R. Studi in Napoli nel Settecento*, in «Irpinia» I-II (1929-1930), ora edita in appendice da F. Cammisà, *L'Università di Napoli*, cit., pp. 348-355; M. N. Miletti, *Peregrini in Patria*, cit., pp. 453-456.

<sup>21</sup> Ivi, p. 453.

<sup>22</sup> Al terzo punto di un pur breve e schematico elenco di proposte Caravita auspicava «che uno de' lettori quadriennali, che parrà più idoneo a' Superiori, legga le materie criminali, che sono importantissime, e pur nell'Università non se ne insegna parola», F. Caravita, *Consulta sul progetto Contegna del 29 Settembre 1714*, in D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo*, cit., p. 113.

Ad ogni modo, la formazione dei giovani penalisti rappresentò per molti versi una questione insoluta e tutt'altro che facile da risolvere.

In assenza di uno specifico insegnamento, ancora agli inizi del Settecento, la conoscenza del diritto criminale si conseguiva dapprima con la pratica forense per essere poi perfezionata con l'*exercitium* dell'avvocatura e, solo eventualmente, con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie *in criminalibus*. Questi erano di fatto i momenti formativi attraverso cui si acquisivano le conoscenze, ma anche le competenze del criminalista. A Napoli, più che altrove, la formazione penalistica dei giovani subiva un netto spostamento verso la pratica e il mondo delle professioni legali, mentre il principale supporto «dottrinale» era rappresentato dalle *Practicae*, genere dalla duratura fortuna ma che, come detto, proprio in quegli anni iniziava ad attraversare una fase peculiare<sup>23</sup>.

Al diritto criminale continuavano, dunque, a mancare sistematicità, chiarezza e soprattutto un maggiore coordinamento con il diritto regio, da più parti tentato e perfino auspicato: la mancanza di autonomia disciplinare acuiva ulteriormente una situazione già complessa, sminuendo la portata di una materia che, ben oltre la dimensione contingente, necessitava di una sistemazione duratura, posta la sua funzione di garanzia dell'ordine sociale e politico del *Regnum*.

## 2. L'istituzione della cattedra di Diritto Criminale nel 1740: riforme, professori, vicende accademiche

L'ascesa dei Borbone al trono nel 1734, oltre al cambio dinastico, determinò finalmente l'agognata «autonomia» del Regno di Napoli, fino ad allora condizionato politicamente da rapporti di dipendenza con la Spagna e, per un breve periodo, con l'Austria<sup>24</sup>. Questo importante avvenimento costituì, com'è noto, una svolta per il *Regnum* in grado di imprimere, su più fronti, rilevanti segnali di novità, tradotti in una prima e feconda stagione riformatrice, che, naturalmente, coinvolse anche il Pubblico Studio.

Fu così che nel 1735, per merito del Cappellano Maggiore Celestino Galiani<sup>25</sup>, intellettuale poliedrico e convinto assertore della cultura d'indirizzo

<sup>23</sup> Caratteri e peculiarità delle Pratiche criminali napoletane del Settecento sono state recentemente evidenziate da I. Birocchi, *Il problema della riforma*, cit., pp. 69 ss.

<sup>24</sup> Per un'ampia ricostruzione di questo fondamentale passaggio dinastico cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico della dinastia»*, in *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972, pp. 459-717.

<sup>25</sup> Sull'importante figura di Celestino Galiani resta fondamentale il contributo di F. Nicolini,



moderno, l'Università conobbe finalmente le auspiccate riforme.

L'azione innovatrice del Galiani, che pure fu in parte avversata<sup>26</sup>, costituì un segnale di vivacità e perfino di rottura netta con il passato, supportata, com'era, dall'entusiasmo riformatore del nuovo sovrano, Carlo di Borbone. Dunque, non più solo progetti, idee e auspici destinati ad essere confinati nel limbo dell'irrealizzabilità, ma concrete possibilità di agire e di incidere politicamente. Gli interventi interessarono i più svariati aspetti dell'Università per giungere finalmente all'istituzione di nuove discipline. In particolare, nell'ambito degli studi in legge, è del 1735 l'istituzione delle cattedre di *Digesto Vecchio* e soprattutto di *Diritto del Regno*, nate dallo sdoppiamento di quella, ormai superata, di *Codice e Volume*<sup>27</sup>.

Per l'insegnamento penalistico si rese necessario attendere ancora qualche anno: nel 1740 venne, infatti, inaugurata la cattedra di diritto criminale, in sostituzione del soppresso corso «mattutino» di diritto civile.

L'entusiasmo per il raggiungimento dell'importante traguardo e la necessità, avvertita da Galiani, di dare lustro e visibilità al nuovo insegnamento furono alla base dell'affidamento dello stesso a Francesco Rapolla<sup>28</sup>, brillante giurista sensibile agli influssi del neocultismo, a sua volta proveniente dalla cattedra di «Digesto vecchio» e già noto per la pubblicazione, negli anni giovanili, del *De Jurisconsulto* (1726)<sup>29</sup>. Galiani aveva ben intuito le grandi potenzialità del Rapolla e, infatti, i risultati non tardarono ad arrivare: il dotto giurista di Atripalda, esattamente negli anni in cui tenne la cattedra di diritto penale, divenne noto per la «polemica» con Muratori e, inoltre, per la

---

*Un grande educatore italiano. Celestino Galiani*, Napoli 1951. Per la sua adesione alla parte più avanzata dell'intellettualità napoletana cfr. R. Ajello, *Cartesianismo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in Id. (cur.), *Pietro Giannone*, I, cit. pp. 148 ss.; mentre sulla sua opera di riformatore del Pubblico Studio cfr. F. Cammisà, *L'Università di Napoli*, cit., 34-43.

<sup>26</sup> Su tali resistenze: ivi, p. 32; nonché D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo*, cit., p. 40.

<sup>27</sup> F. Scandone, *La Facoltà*, cit., pp. 303-304.

<sup>28</sup> Sulla vita, le opere e il pensiero giuridico di Francesco Rapolla v. L. Giustiniani, *Memorie*, III, cit., pp. 89-94; F. Scandone, *La Facoltà*, cit., *passim*; R. Ajello, *Arcana*, cit., pp. 5 e ss.; I. Biocchi, *Giurisprudenza umanistica e diritto patrio in Francesco Rapolla (1701-62)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, I, Napoli 2001, pp. 237-282; Id., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2006, pp. 365-375; Id., *Rapolla, Francesco*, in *DBGI*, II, pp. 1656-1657; D. Luongo, *Consensus Gentium, Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, II, Napoli 2008, pp. 1044-1089; F. Mastroberti, *Rapolla, Francesco*, in *DBI*, 86 (2016), pp. 508-510.

<sup>29</sup> Sull'importanza di quest'opera, che nel 1792 venne perfino tradotta in tedesco in un'edizione curata da Ludwig Friederich Griesinger, cfr. I. Biocchi, *Il «De Jurisconsulto» del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, in F. Rapolla, *De Jurisconsulto*, Bologna 2006, pp. 9-70.

pubblicazione dei *Commentaria de Jure Regni*, tra le opere più significative nell'elaborazione dottrinale del diritto patrio napoletano<sup>30</sup>. La sua chiamata alla cattedra di *Diritto del Regno* nel 1747 non gli impedì di continuare il proprio magistero *in criminalibus*: era, questa, la certificazione della grande caratura del personaggio, capace di cumulare due insegnamenti non solo impegnativi, ma anche, in quegli anni, in via di sperimentazione. Si trattò comunque di un periodo alquanto breve: la nomina di Rapolla a Giudice di Vicaria, intervenuta tempestivamente nel 1748, permise ad un giovane e promettente giurista regnicolo, Nicola Alfani, di assumere *ad interim*, ma solo per i primi tempi, la titolarità della cattedra criminalistica. Pur trattandosi di una figura dal *curriculum* più modesto, se comparato con l'illustre predecessore, anche Alfani si segnalò per erudizione e intraprendenza nell'insegnamento, cumulando più corsi, e soprattutto nella stesura di non poche opere manualistiche, alcune delle quali rimaste inedite: del suo manuale di diritto penale, il primo in materia scritto da un accademico «puro» a Napoli, si dirà più avanti<sup>31</sup>.

Passato Alfani, dopo ben tredici anni di insegnamento penalistico, alla più prestigiosa cattedra di *Jus Regni*, nel 1761 gli successe Pasquale Ferrigno<sup>32</sup>, un giurista vicino alla cerchia di Antonio Genovesi e maestro di Gennaro Maria Galanti<sup>33</sup>. Come Rapolla, Ferrigno lasciò il magistero universitario per una carriera di buon livello nella magistratura, dapprima come «caporuota» della Regia Udienza di Salerno e poi come giudice criminale di Vicaria<sup>34</sup>. Era, questa, una tendenza che aveva ricominciato ad essere diffusa tra i professori napoletani anche delle altre cattedre; l'alternanza tra magistero e toga

---

<sup>30</sup> Il crescente prestigio acquistato da Rapolla, personaggio che non mancò di farsi conoscere anche all'estero, impose, peraltro, al Galiani di accordargli un ragguardevole aumento stipendiale mediante la concessione di un «soprassoldo». Questa la deliberazione: «Al dott. Francesco Rapolla, *professore delle Istituzioni criminali* col soldo di ducati 200, uomo ancor egli assai celebre per li libri dati alla luce, ed il quale sta stampando le Istituzioni del Jus Regni, opera molto utile e necessaria, ch'egli consacrerà al veneratissimo nome di Sua Maestà si assegnano per soprassoldo ducati ottanta» (F. Scandone, *La Facoltà*, p. 367).

<sup>31</sup> V. *infra* § 4.2.

<sup>32</sup> Per un profilo biografico del giurista, già titolare della seconda cattedra di «istituzioni civili», successivamente avviatosi ad una brillante carriera nella magistratura, v. L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., p. 12; nonché M. T. Napoli, *Ferrigno, Pasquale*, in *DBI*, 47 (1997), [ [www.treccani.it](http://www.treccani.it) ]. Sensibile alla storia politica e giuridica del *Regnum*, ma anche agli influssi dell'*Usus Modernus Pandectarum*, l'autore scrisse nel 1760 una *Brevis Historia iuris Romano-Neapolitani*, curando un'edizione del *Vocabolarius utriusque iuris* del Vicat, per poi corredare di «adnotationes» gli *Elementa iuris civilis* di Heinecke nel 1761.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Ferrigno tuttavia mantenne formalmente la titolarità della cattedra fino al 1777, anno di una nuova e importante riforma universitaria: F. Scandone, *La Facoltà*, cit., p. 372.

segnalava come nonostante l'insegnamento garantisse, dopo secoli di decadenza, una buona collocazione sociale e perfino prestigio, la magistratura esercitasse agli occhi di un giurista accademico un'attrazione ancora molto forte. Non a caso, uno degli obiettivi dei riformatori del Pubblico Studio, da Caravita a Galiani, era stato quello di rivalutare la carriera universitaria, consentendo ai professori la possibilità, fino ad allora pressoché inesistente, di essere chiamati, dopo un periodo d'insegnamento più o meno lungo, a ricoprire funzioni giudiziarie presso le alte Corti<sup>35</sup>.

La cattedra lasciata vacante dal Ferrigno aprì il problema della ricerca di un valido sostituto. Dopo un periodo di iniziali incertezze e la provvisoria assegnazione per soli due anni della supplenza a Pasquale Franzè<sup>36</sup>, il Cappellano Maggiore si convinse di chiamare alla cattedra di diritto penale, nel 1764, Michele Leggio<sup>37</sup>, un giurista da poco laureato ma allievo del Cirillo. La poca esperienza del nuovo professore era stata alla base delle perplessità manifestate anche dai consiglieri chiamati alla ratifica della nomina<sup>38</sup>, ma alla fine si decise di assegnargli comunque la cattedra come «sostituto» del Ferrigno, formalmente ancora titolare dell'insegnamento.

La figura di Michele Leggio è in realtà meritevole di qualche considerazione.

---

<sup>35</sup> Questo proposito, puntualmente attuato con le nuove riforme, segnò, da un lato, una forte discontinuità con il passato, rappresentando dall'altro, uno sprone per i docenti, spinti ad offrire il massimo impegno nell'insegnamento con la prospettiva di raggiungere nuovi e più prestigiosi avanzamenti di carriera. Si trattò, dunque, di una nuova strategia condivisa, ancora alla fine del Settecento, da Nicola Valletta nelle sue proposte di riforma. Sul progetto di Valletta, confluito in due scritti editi nel 1792, cfr. F. Cammisa, *L'Università di Napoli*, cit., pp. 159-182.

<sup>36</sup> F. Scandone, *La Facoltà*, cit., p. 369.

<sup>37</sup> Nato nel 1724 a Sant'Angelo a Fasanella, nei pressi di Salerno, Michele Leggio si trasferì a Napoli per intraprendere gli studi in legge, frequentando giovanissimo i corsi di Pasquale Giuseppe Cirillo, del quale divenne allievo. Avviato alla carriera accademica nell'Ateneo napoletano, ottenne non senza qualche difficoltà l'insegnamento di *Jus Criminale* dapprima (1766-1777) come sostituto del titolare, Pasquale Ferrigno, e successivamente come ordinario, esercitando il suo magistero ininterrottamente dal 1777 al 13 novembre 1784, data della sua morte, nonostante una grave malattia, pare un colpo apoplettico, lo avesse colpito nel 1783. Autore dotato di una certa intraprendenza e di buona cultura, cui non dovette essere estraneo il suo maestro Cirillo, riuscì a contemperare gli impegni derivanti dall'insegnamento con l'esercizio della professione di avvocato criminalista. Prima di curare la sua opera più importante, ovvero l'edizione del *De Criminibus* di Matthes nel 1772, si dedicò alla stesura di un curioso volumetto dal titolo *De Pilato Christi judice dissertatio*, edito a Napoli nel 1769. Su di lui: L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., pp. 175-176. Per la sua carriera di pubblico lettore: F. Scandone, *La Facoltà*, cit., pp. 369 ss.

<sup>38</sup> Ivi, pp. 369-370.

Giurista culturalmente avveduto, negli anni del suo insegnamento durato ben 18 anni<sup>39</sup>, curò la pubblicazione a Napoli nel 1772 del commentario *De Criminibus* di Anthon Matthes, arricchendolo di brevi «adnotationes»: si trattava della prima edizione in area italiana dell'opera. Era un'iniziativa di rilievo, poiché certificava la circolazione a Napoli del pensiero di Matthes, invero diffusa tra i pratici d'indirizzo moderno già dalla seconda metà del Seicento<sup>40</sup>. In questo senso, l'idea del Leggio di commentare il *De Criminibus* esprimeva la necessità di orientare l'insegnamento penalistico verso un rigore sistematico e una chiarezza espositiva maggiori<sup>41</sup>. Non mancavano però istanze di valorizzazione del diritto patrio. Così come Matthes nel suo Commentario aveva saputo mettere in costante risalto lo *jus municipale* della città di Utrecht, dedicandovi di volta in volta interi capitoli, allo stesso modo, sebbene con esiti più modesti, le «annotazioni» di Leggio tentavano di ribadire la vigenza del diritto del *Regnum*, attingendo dalle molteplici fonti di produzione dello stesso (dallo *ius prammaticarum*, alle *opiniones* dei grandi criminalisti pratici, fino agli *usus fori*). Nonostante la presenza di talune ambiguità<sup>42</sup>, questa «editio prima neapolitana» testimoniava l'interesse del professore napoletano per le potenzialità sistematiche dell'opera di Matthes che, se ben recepite, potevano fornire una chiave di volta nella delicata mediazione fra la tradizione di diritto comune, lo *jus publicum* e la vigenza del diritto patrio.

<sup>39</sup> Questa lunga permanenza in cattedra permise al Leggio di essere segnalato dal Cappellano Maggiore per la concessione di un «soprassoldo» nel 1779, con la seguente motivazione: «da molti anni insegna con assiduità il Dritto criminale, e si è anche contraddistinto con dotte opere, date alle stampe; e finora non ha soprassoldo». Il provvedimento venne quindi emanato il 4 settembre dello stesso anno, cfr. *ivi*, p. 372.

<sup>40</sup> In proposito I. Birocchi, *Il problema*, cit., p. 66, ha indicato l'opera di Matthes come «punto di riferimento tecnico» per i criminalisti del primo Settecento napoletano. Più in generale sull'opera del giurista assiano cfr. S. Pollorsi, *Recta ratione ductus. I Prolegomena al De Criminibus di Anthon Matthaëus*, Pavia 2015.

<sup>41</sup> Gli intenti sistematici erano enunciati nella brevissima premessa dallo stesso Leggio: «Porro ut opus esset omni ex parte perfectum, existimavi singulis criminibus tum privatis, cum publicis, et singulis Titulis de ordine judiciorum singula capita adjicere, quibus continentur Jus nostrum municipale, et Usus Fori nostri. Accipe igitur libenti animo humanissime Lector hoc opus in duas partes tributum, quarum altera delicta privata, crimina extraordinaria, et publica: altera ordinem judiciorum exhibet...» (A. Matthes, *De Criminibus ad Lib. XLVII et XVIII Dig. Commentarius [...] Editio prima neapolitana in duos tomos tributa*, I, Neapoli 1772, p. iv).

<sup>42</sup> Le annotazioni di Leggio, ad esempio, spesso risultavano eccessivamente brevi e talvolta, su alcuni temi particolarmente rilevanti come prove indiziarie e tortura, perfino sbrigative. Le aggiunte dell'autore presentavano inoltre una certa discontinuità, tanto che non tutti i *tituli* dell'opera di Matthes venivano commentati e «riletti» alla luce dello *jus neapolitanum*.

Alla morte di Leggio, nel 1784, la cattedra di diritto penale conobbe un breve periodo d'instabilità, con la rapidissima successione di due giuristi di gran nome: Nicola Valletta<sup>43</sup> e Marino Guarani<sup>44</sup>. Quest'ultimo, approdato all'insegnamento criminalistico nel luglio del 1785, venne chiamato alla cattedra di *Jus Regni* appena due mesi dopo<sup>45</sup>. La necessità di trovare subito un valido successore e di non lasciare vacante una cattedra ritenuta ormai importante fu alla base della chiamata di Francesco Mario Pagano quale «sostituto»<sup>46</sup>. Pur trattandosi di una personalità di alto livello, Pagano, che divenne professore «interino» nel 1787, non giunse mai al pieno possesso della cattedra. La sua provenienza schiettamente forense gli impedì, forse, di divenire ordinario; eppure, la sua chiamata garantì, almeno fino al tragico epilogo del 1799 seguito alla Repubblica Partenopea, una certa stabilità all'insegnamento penalistico. Un paradosso, questo, di non poco conto che riverberava i suoi effetti negativi anche sulla retribuzione e che sicuramente non riuscì a soddisfare pienamente le aspettative del giurista<sup>47</sup>. Ad ogni modo,

<sup>43</sup> Su Nicola Valletta, allievo del Cirillo e a lungo professore di *Jus Regni* presso l'Ateneo napoletano: I. Del Bagno, *Valletta, Nicola*, in *DBGI*, II, p. 2014.

<sup>44</sup> Per un profilo biografico del giurista cfr. Ead., *Guarano, Marino*, in *DBGI*, I, p. 1080-1081; mentre sulla sua produzione manualistica in materia di diritto patrio: M. N. Miletti, *Peregrini in patria*, cit., pp. 459-463.

<sup>45</sup> F. Scandone, *La Facoltà*, cit., 373.

<sup>46</sup> Il provvedimento di nomina riservava parole di elogio per Pagano che, non a caso, veniva indicato come «uomo fornito di grande ingegno, chiaro per le dotte opere pubblicate in istampa, riputato assai dalla pubblica voce nella professione del Dritto criminale, e versato in tutte le altre parti della civile giurisprudenza» (*Ibidem*). Sulla figura di Francesco Mario Pagano sussiste una ricca bibliografia. Per un inquadramento del suo pensiero giuridico e del suo ruolo nella Repubblica Partenopea: G. Solari, *L'attività legislativa di Mario Pagano nel governo repubblicano del 1799 a Napoli*, Torino 1934; Id., *Studi su Francesco Mario Pagano*, Torino 1963; F. Venturi, *Francesco Mario Pagano*, in *Illuministi italiani*, V, *Riformatori napoletani*, Milano-Napoli 1962, pp. 783-833; M. Battaglini, *Mario Pagano e il Progetto di costituzione della Repubblica napoletana*, Roma 1994; R. Ajello, *I Saggi politici di Francesco Mario Pagano e il loro tempo*, in «Il pensiero politico», XXVIII (1995), pp. 17-55; R. Bruschi (cur.), *Francesco Mario Pagano, La coscienza della libertà, dai Saggi Politici al progetto di Costituzione*, Napoli 1998; C. De Pascale, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento. Francesco Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi*, Napoli 2007; D. Ippolito, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino 2008; Id., *Francesco Mario Pagano*, in *Il Contributo italiano*, cit., pp. 257-266. Per un'efficace sintesi biografica: Id., *Pagano, Francesco Mario*, in *DBGI*, II, pp. 1484-1486.

<sup>47</sup> Non a caso Pagano per lamentare tale situazione scrisse una supplica al Re, sostenendo come a causa degli impegni accademici egli avesse «dovuto tralasciare non pochi degli affari dell'Avvocazione, e quindi risentirne considerabile danno». Alla luce di ciò la supplica conteneva, quindi, le seguenti «richieste»: «il supplicante prega la Vostra Real Clemenza di conveniente soldo all'interinato. Il supplicante è noto per concorsi, fin da 17 anni fa [dunque dal 1770] fatti nell'Università; per famose cause, difese nel foro; e per opere date

gli anni del suo magistero furono straordinariamente fecondi e gli consentirono di formulare i postulati di un pensiero gius-filosofico profondo nonché di sviluppare una progettualità politica e un riformismo giuridico tra i più alti dell'Illuminismo napoletano. Questo periodo segnò anche la produzione migliore e più conosciuta di Pagano: dai *Saggi Politici*, portati a compimento negli anni Novanta del Settecento, alle celebri *Considerazioni sul processo criminale*<sup>48</sup> (1787), per finire con il «compendio» delle sue lezioni universitarie, pubblicato postumo solo nel 1803, con il titolo di *Principj del codice penale e Logica de' probabili per servire di teoria alle pruove nei Giudizj Criminali*. Anni, dunque, incredibilmente produttivi sul piano dottrinale e scientifico, ma minati da qualche problema nell'ambiente accademico: la sua nomina nel 1794 a giudice presso il neoistituito Tribunale dell'Ammiragliato causò le rimostranze di un giurista emergente e di certo meno celebre, Filippo Ammirati, che, nella speranza di subentrare all'insegnamento, sollevò l'incompatibilità dei due incarichi<sup>49</sup>. La vicenda si risolse in favore di Pagano<sup>50</sup>; eppure, questi furono di fatto gli ultimi momenti di gloria del grande penalista, travolto a partire dal febbraio del 1796 da complessi e intricati processi politici. Dopo la fuga a Milano, luogo «franco» nel quale trovò rifugio dalla repressione borbonica, prese parte all'esperienza rivoluzionaria della Repubblica Partenopea del 1799, ma il rientro della monarchia a Napoli serbò

---

fuori, le quali hanno avuta la ventura d'incontrare il gradimento de'dotti dell'Italia, e di Oltremonti. Inoltre ha formata tal cattedra del Dritto Criminale, chiamandovi il concorso di più di 200 giovani, dove prima di lui non oltrepassavano dieci o dodici; per le quali cose spera nella Vostra Real Clemenza di ottenere la domandata grazia» (F. Scandone, *La Facoltà*, cit., pp. 374-375).

<sup>48</sup> L'opera è stata recentemente ristampata nella collana dedicata alla «Storia dell'avvocatura in Italia», cfr. F. M. Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, Bologna 2010.

<sup>49</sup> F. Scandone, *La Facoltà*, cit., pp. 376-377.

<sup>50</sup> Per confermare l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sollevati dall'Ammirati, a detta di Scandone, venne emanato il seguente Dispaccio: «Informato il Re, che il cattedratico D. Mario Pagano, ora Giudice della Gran Corte e del Tribunale dell'Ammiragliato, da più anni legga con applauso e soddisfazione del pubblico il Dritto criminale in questa Università, e che possa continuare a reggere la stessa cattedra, per non essere la carica di giudice dell'Ammiragliato di nessun impedimento al disimpegno delle lezioni, ha risoluto che esso [...] continui a ritenere la cattedra di Dritto criminale, qualora non ne disconvenga la Segreteria di Guerra. Non trova giusta né ragionevole la domanda di Don Filippo Ammirati, di farsi permutare il soldo maggiore della Cattedra criminale col soldo minore dell'altra d'Istituzioni civili, ch'esso Ammirati sostiene, per essere il soldo maggiore addetto alla qualità della cattedra, e alle maggiori fatiche, che in quella si sostengono, e parimenti per non deteriorarsi in pregiudizio di chi la legge, dovendo i professori delle cattedre minori subire il concorso per passare alle maggiori» (ivi, pp. 377-378).

per lui un drammatico, e ben noto, epilogo.

Così, allo scadere del secolo XVIII, la cattedra di diritto penale poté annoverare tra i suoi docenti uno dei più celebri esponenti dell'Illuminismo penale napoletano, principale protagonista, con Gaetano Filangieri, del nuovo pensiero criminalistico.

Una cattedra, questa, inaugurata con i migliori auspici da Francesco Rapolla e che, a chiusura del secolo, vantò, dunque, il prestigioso magistero di Pagano, quasi a segnare un arco temporale propositivo e attraversato da notevoli sollecitazioni culturali: dagli annunci del Preilluminismo si giungeva, così, nel pieno della tensione illuministica.

### 3. La manualistica penale tra prassi, dottrina e insegnamento

La creazione della cattedra criminalistica esercitò inevitabili ricadute sulla letteratura giuridica penale. Non a caso, esattamente in quegli stessi anni emersero i primi manuali ossia testi che, almeno in teoria, avrebbero dovuto vantare una diretta ascendenza accademica. Eppure, il passaggio «dal foro alle cattedre, ovvero dalla pratica alla scienza»<sup>51</sup>, per dirla con Giovanni Manna, non fu immediato né automatico. L'insegnamento di diritto criminale, infatti, influenzò solo parzialmente la produzione manualistica che pur si ebbe nel Settecento.

Le ragioni di una simile situazione, a ben vedere, non sono molto difficili da cogliere: la natura tecnica degli istituti giuridici, perlopiù forgiati dalla prassi, la presenza di un linguaggio specifico e particolare, la dimensione casistica di una cospicua parte della materia penale erano fattori tanto radicati quanto difficili da superare in un solo momento. L'attivazione dei corsi penalistici, richiesta a gran voce e ottenuta a fatica, aveva, tuttavia, fatto emergere nuove esigenze sistematiche, nella prospettiva di fondare un ordine penale più razionale e duraturo di quanto non fosse stato nei secoli precedenti.

Nel segno di una singolare coincidenza, la comparsa dei primi manuali a Napoli si ebbe a partire da quello stesso 1740, anno «fatidico» in cui, come detto, venne inaugurata la cattedra penalistica. Eppure, ad avviare il fortunato filone letterario non fu un professore ma un grande togato, Tommaso Saverio Caravita<sup>52</sup>: questo dato non sorprende, poiché, come si vedrà, anche altre opere «istituzionali» di diritto penale nel Settecento non ebbero necessariamente un'esclusiva provenienza accademica. Certo, in questi

<sup>51</sup> G. Manna, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839, p. 202 (rist. anast., Bologna 1999).

<sup>52</sup> Su di lui v. *infra* § 4.1.

manuali, che assunsero l'evocativo titolo di *Institutiones*, le finalità didattiche erano esplicite così come le attenzioni per la formazione dei giovani dottori né si può negare in esse la sperimentazione di «nuove» partizioni e di «inedite» forme espressive.

Nondimeno, lo scopo di istruire i giovani animava, ancora fino alla metà del Settecento, anche talune Pratiche criminali – su tutte, quelle di Domenico Moro e Tommaso Briganti – che, nella pur cospicua diversità di temi e stili, si fecero carico di istanze latamente «formative». Così, ad esempio, se la *Pratica Criminale* di Moro aveva nei «principianti» i suoi primi destinatari<sup>53</sup>, finalità «didattiche» alquanto profonde animavano l'opera di Briganti, quella *Pratica Criminale delle Corti Regie e Baronali*<sup>54</sup> (prima ed. 1755), espressione precoce di un pensiero illuministico proiettato sul versante penale. In quest'opera, la lunga *Prefazione* era, non a caso, dedicata dal Briganti ai propri «cari e diletti figlioli»<sup>55</sup>: efficace espediente metaforico che, nel partire dai figli, primi dedicatari, s'indirizzava in realtà a tutti i giovani giuristi desiderosi di apprendere il diritto criminale.

In questo senso, la condivisione di una vocazione formativa fu alla base, alla metà del Settecento, di una sorta di «convivenza» tra le Pratiche e i manuali che portò non di rado a rimescolarne i reciproci obiettivi e rimodularne i fini: se le prime aspiravano, tra le altre cose, anche ad «istruire», i secondi non disdegnavano il ricorso ad un approccio pragmatico. Si trattò di una sorta di «compensazione» tra due generi letterari solo apparentemente in

<sup>53</sup> Cfr. D. Moro, *Pratica Criminale*, I, In Napoli 1755, f. 1r, ma nel «Proemio» ripetuti sono i riferimenti ai giovani giuristi inesperti di diritto penale cui Moro si rivolgeva. L'opera, tra le più famose del giurista napoletano, venne edita per la prima volta nel 1749, ma, a testimonianza di un buon successo e di un'ampia circolazione, fu più volte ristampata addirittura fino al 1803. Su di lui: L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., pp. 282-283; nonché, da ultimo, L. Garlati, *Moro, Domenico*, in *DBGI*, II, pp. 1381-1382.

<sup>54</sup> In tal senso è significativo, e certamente non casuale, che proprio l'ultima edizione dell'opera presenti il seguente titolo: *Manuale teorico-pratico di legislazione e giurisprudenza criminale pel Regno delle Due Sicilie. Con note, e commenti dell'avv. Francesco Demarco*, Napoli 1846. Sulla figura e l'opera di Tommaso Briganti cfr. F. Venturi, *Briganti, Tommaso*, in *DBI*, 14 (1972), pp. 259-260; A. Vallone (cur.), *T. e F. Briganti ed altri minori*, Lecce 1983, pp. 93-121; C. Cogrossi, *La criminalistica italiana del XVIII secolo sulla «certezza morale» antesignana del libero convincimento del giudice*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXIII (2000), pp. 121-135; Ead., *Alle origini del libero convincimento del giudice. La morale certezza in Tommaso Briganti trattatista del primo Settecento*, in A. Padoa Schioppa - G. di Renzo Villata - G. P. Massetto (curr.), *Amicitiae Pignus. Studi in onore di Adriano Cavanna*, III, Milano 2003, pp. 475-544; G. Vallone, *Briganti, Tommaso*, in *DBGI*, I, pp. 338-339; I. Bircocchi, *Il problema della riforma*, cit., pp. 70-79.

<sup>55</sup> T. Briganti, *Pratica Criminale delle Corti Regie e Baronali del Regno di Napoli*, In Napoli 1755, *Prefazione*, p. 4.



contrapposizione tra loro.

Il singolare intreccio sin qui descritto, ad ogni modo, portò gli autori alla pubblicazione di un numero piuttosto contenuto di manuali penalistici, anche se in un arco temporale abbastanza ampio (dal 1740 al 1792). Un dato, questo, che emerge con maggiore evidenza se si tenta un raffronto della produzione napoletana con quella di altre realtà, come ad esempio quella romana o, ancora, quella toscana<sup>56</sup>.

Nello Stato Pontificio, in particolare, complice anche una buona tradizione nell'insegnamento criminalistico, iniziato nel 1572<sup>57</sup>, vi fu una notevole fioritura, specie a partire dalla fine del Seicento, di opere «istituzionali»<sup>58</sup>: d'impostazione tradizionale e struttura perlopiù quadripartita, esse offrivano contenuti «descrittivi», indirizzate, com'erano, a fornire ai lettori-discenti una preparazione di base della materia. Anche nel contesto romano taluni manuali, dalla prevalente – se non esclusiva – origine accademica, non trascuravano la prassi: basti pensare alle *Institutiones criminales usui etiam forensi accommodatae quatuor libri absolutae* (1701) di Domenico Orsaio<sup>59</sup>. Quest'opera, frutto del

<sup>56</sup> Si pensi, tra l'altro, alla produzione del magistrato e professore toscano Jacopo Maria Paoletti, autore delle *Institutiones theorico-practicae criminales* e delle *Instruzioni per compilare i processi criminali*, quest'ultima redatta in lingua volgare e contenente formule e schemi d'atto. Destinati ad un ampio successo e a soppiantare, in area toscana, l'autorevolezza della *Pratica Universale* del Savelli, i manuali di Paoletti videro la luce in un contesto particolarmente fecondo sotto il profilo delle riforme, quello del governo di Pietro Leopoldo, culminato con l'emanazione del «Codice leopoldino». Sul Paoletti e la sua opera: M. P. Geri, *Paoletti, Jacopo Maria*, in *DBGI*, II, pp. 1502-1503; D. Edigati, *Paoletti, Jacopo Maria*, in *DBI*, 81 (2014), [ [www.treccani.it](http://www.treccani.it) ]. Qualche decennio prima (1763) era stata edita per la prima volta a Pisa la *Pratica Criminale* di Vincenzo Guglielmi opera che, pur se d'impostazione schiettamente pragmatica, non era del tutto immune da motivi, in qualche modo, «didattici», essendo rivolta alla platea dei praticanti avvocati e degli attuari. Per un profilo biobibliografico del giurista: Id., *Guglielmi, Vincenzo*, in *DBGI*, I, p. 1086.

<sup>57</sup> Sull'insegnamento criminalistico presso l'Ateneo romano cfr. F. L. Sigismondi, *L'insegnamento del Diritto criminale alla Sapienza di Roma (secoli XVI-XVIII)*, in M. R. Di Simone - C. Frova - P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, pp. 241-257.

<sup>58</sup> Sul punto v. L. Sinisi, *Cultura penalistica a Genova: Ignazio Gaetano Carbonara e le sue Institutiones Criminales*, in *Erudizione e storiografia settecentesche in Liguria*, Genova 2004, p. 532, che ha definito l'ambito romano, sullo specifico versante della produzione penalistica, come «particolarmente prolifico in materia di manuali». Per una breve rassegna su alcune tra le più importanti *Institutiones Criminales* d'area romana v. *infra* § 5.

<sup>59</sup> Nato a Bosco di Policastro, nel Regno di Napoli, Domenico Orsaio (noto anche come Ursaya) sin da giovane si trasferì a Roma, città nella quale studiò, conseguendovi il titolo dottorale *in utroque*, e percorse una brillante carriera dividendosi tra l'avvocatura e il magistero penalistico presso lo *Studium* della Sapienza. Da questa esperienza, nel 1701, videro la luce le *Institutiones Criminales*. Su di lui: F. L. Sigismondi, *Ursaya (Orsaio), Domenico*,

magistero penalistico dell'autore presso l'Ateneo romano ma anche della sua parallela attività di avvocato, risentiva non a caso di un'impostazione «mista» ove si fondevano elementi puramente eruditi con nozioni di pratica forense, che, di lì a poco, sarebbe stata tipica anche del contesto napoletano.

A Napoli le *Institutiones*, pur rappresentando un genere fino ad allora «inedito», aprirono nuovi spiragli al diritto criminale con uno «sperimentalismo» in grado, innanzitutto, di mettere in risalto la connotazione, *lato sensu*, «nazionale» assunta nel tempo dal diritto penale. Gli autori dei manuali valorizzarono diffusamente la legislazione sovrana nei richiami, sostenendone a più riprese la vigenza. Questi riferimenti alla legge, prime spie di un penale in cammino verso la «legalità», portarono almeno a due conseguenze tra loro intimamente connesse e di certo non trascurabili: la consapevolezza della stratificazione legislativa *in criminalibus* e la relativa necessità di porvi ordine.

Il primo aspetto spinse gli «istitutisti»<sup>60</sup> a ragionare sul rinnovato ruolo della legge con strumenti eruditi a cominciare dalla storia giuridica e istituzionale del *Regnum*, tenuta nella massima considerazione. Stava facendosi strada la necessità di storicizzare la legislazione regia, valutandone la vigenza o la desuetudine, ma stava emergendo anche una nuova considerazione del giurista come esegeta chiamato a conoscere le profonde radici storiche delle leggi e dei vari istituti giuridici. In questo senso i manuali abbondano di richiami e riferimenti storici di ampio respiro, spesso non limitati alla sola storia del *Regnum*, nel solco di una erudizione che, pur se non immune talvolta da esiti retorici, celava le tracce di un preciso – ma multiforme – itinerario culturale.

Quanto al secondo profilo sopra richiamato, la presenza di una legislazione sovrabbondante e sedimentatasi nel tempo impose, anche in materia penale, la necessità di un riordino. Nella ricerca di nuovi moduli espositivi, ben oltre le semplici finalità didattiche, emerse il bisogno di ridisegnare i contorni della materia attribuendole una sistemazione più razionale, spesso ricercata all'interno dei più sicuri tracciati di derivazione romanistica. In tal senso, la fioritura del genere manualistico contribuì a rafforzare una saldatura tra legislazione e dottrina, in quegli anni sperimentata anche da talune *Practicae*.

Ad ogni modo, in questa produzione le ambiguità non mancarono: innanzitutto fu la stessa natura manualistica a costituirne il principale limite. Se è vero che i giuristi si cimentarono in complesse operazioni atte a classificare, distinguere e spiegare, è anche vero che molto spesso tali opere furono «sopraffatte» dalle loro stesse finalità espositive. In definitiva, i manuali non

---

in *DBGI*, II, pp. 2000-2001.

<sup>60</sup> Questa efficace denominazione si deve a G. Manna, *Della Giurisprudenza*, cit., p. 208.

erano né potevano essere fino in fondo «innovativi» sul piano dottrinale, come del resto aveva intuito già nel 1839 Giovanni Manna<sup>61</sup>. E questa situazione non fu transitoria né confinata temporalmente ai primi anni della comparsa del nuovo genere, ma si perpetuò fino alla fine del secolo, coinvolgendo anche i manuali più tardi<sup>62</sup>.

A ciò si aggiunga che la svolta erudita di cui si è detto non sempre ebbe il felice esito di illuminare la storia degli istituti giuridici o di fare chiarezza sulla legislazione del passato, nascondendo dietro il paravento di istanze antiquarie l'assenza di una concreta capacità propulsiva.

#### 4. *La letteratura «istituzionale»: le singole opere*

##### 4.1. *Il primo manuale: le Institutionum Criminalium Libri Quatuor di Tommaso Saverio Caravita*

Ad inaugurare il nuovo genere manualistico fu, nel 1740, Tommaso Saverio Caravita<sup>63</sup>, alto magistrato napoletano piuttosto estraneo al mondo accademico, con la pubblicazione delle *Institutionum Criminalium Libri Quatuor*. Edita in due tomi, l'opera fu, in realtà, elaborata in un arco temporale lungo, coincidente all'incirca con gli anni del vicereame austriaco in cui l'autore venne

<sup>61</sup> Tracciando caratteri e limiti della produzione manualistica di quel periodo, Manna, non a caso, sosteneva: «In generale ci ha poca originalità in tutti gli scritti della nostra scuola storica a questi tempi. Quelli che ci sono rimasi [...] si riducono ad un numero interminabile d'istituzioni civili, criminali, feudali, municipali, canoniche, compilate qual con maggiore, quale con minore eleganza, o metodo e chiarezza. Certamente questa tanta moltitudine d'istituzioni legali, delle quali quasi niuna se ne vede nei secoli antecedenti, ci dimostra qualche mutazione nella scienza [...] Quel desiderio di veder ridotti a chiarezza e semplicità i codici, che così fugacemente si appalesava [...] nella pratica dei tribunali di questa età, era il pensiero ed il desiderio predominante della scuola degli eruditi». Lo stesso autore proseguiva quindi affermando: «è veramente spettacolo singolare il vedere tutta questa folla di scrittori come e per quante vie si affatichi a rivolgere, a rinfondere, e quasi a rinnovellare la rozza ed informe massa dei volumi della nostra vecchia giurisprudenza» (G. Manna, *Della Giurisprudenza*, cit., pp. 202-203).

<sup>62</sup> Come si vedrà, anche l'ultimo dei manuali penali del Settecento napoletano, quello redatto dai fratelli Fiorentino, non riuscì ad esprimere appieno quella carica innovatrice e critica – a tratti «illuministica» – che pure aveva caratterizzato gli altri scritti «minori» dei due autori. Sul punto cfr. *infra* § 4.5.

<sup>63</sup> Per la biografia del giurista, discendente da una nobile famiglia di togati napoletani e giudice del Sacro Regio Consiglio dal 1735, cfr. C. Russo, *Caravita, Tommaso Saverio*, in *DBI*, 19 (1976), p. 679; I. Biocchi, *Caravita, Tommaso Saverio*, in *DBGI*, I, pp. 443-444.

tenuto, per così dire, ai margini della vita pubblica<sup>64</sup>.

Nonostante la provenienza pratica, l'opera presentava una natura spiccatamente didattica, sottolineata, tra l'altro, dal Proemio in cui Caravita spiegava alla «studiosae rerum criminalium juventuti»<sup>65</sup> le ragioni che lo avevano spinto alla stesura del manuale: la necessità di esporre il diritto penale del *Regnum* e di aiutare i giovani ad addentrarsi negli intricati meandri della materia attraverso una trattazione che fosse, possibilmente, breve, di chiara intelligibilità e, soprattutto, efficace<sup>66</sup>. L'esigenza, avvertita oramai come irrinunciabile, di formare i futuri giuristi spiega l'attenzione riservata da Caravita al profilo definitorio degli istituti di diritto criminale<sup>67</sup>.

Erano, questi, elementi che facevano affiorare chiaramente l'aspirazione dell'autore a presentare un qualcosa di «diverso» rispetto alle altre opere fino ad allora date alle stampe in ambito penale: nelle *Institutiones* Caravita iniziava, in realtà, a porsi un problema sul metodo che lo portava a riflettere sull'importanza della materia penale, ma che celava anche una velata critica al genere delle Pratiche criminali<sup>68</sup>.

Ben oltre le esortazioni alla gioventù, gli elementi che fanno dell'opera un manuale «istituzionale» si rintracciano nella struttura, nello stile e, più in generale, nell'impostazione. Lo schema impresso dal giurista era quello quadripartito e, in una certa misura, si ispirava alle *Institutiones* giustinianee: quattro libri contenuti in due tomi, ma non privi di una breve parte

---

<sup>64</sup> Tali informazioni si ricavano dal proemio dell'opera, datato 8 Aprile 1707 e redatto a Cosenza (città d'origine della moglie del giurista, Felicia Sersale), ove Caravita visse in una sorta di «esilio volontario» durante la breve parentesi del viceregno austriaco. Questo dato è considerevole poiché consente di retrodatare la stesura dell'opera rispetto alla sua effettiva pubblicazione, segnalando altresì come la stessa, inaugurale del genere letterario delle *Institutiones* penali a Napoli, fosse stata concepita ben prima dell'istituzione della cattedra di diritto criminale (T. Caravita, *Institutionum Criminalium Libri Quatuor*, I, Neapoli 1740, p. 4). Non si può comunque escludere l'ipotesi – per ora non confortata da fonti certe – che il manuale, scritto in gran parte durante un periodo privo di stimoli professionali per il giurista, possa essere stato pensato e realizzato nell'ambito di un insegnamento tenuto privatamente proprio nella Città dei Bruzi. In ogni caso, al momento della pubblicazione, l'aggiornamento dell'opera era notevolissimo. I ripetuti riferimenti al «Trattato di accomodamento» del 1741 tra Regno di Napoli e Santa Sede contenuti nel tomo secondo lasciano peraltro intendere che lo stesso, a differenza del primo, venne edito successivamente. La fedeltà dell'autore alla dinastia borbonica, da poco insediatasi sul trono di Napoli, è manifestata nella lunga lettera dedicatoria a re Carlo di Borbone: ivi, ff. 2r-4v.

<sup>65</sup> Ivi, p. 1.

<sup>66</sup> Ivi, pp. 1-4.

<sup>67</sup> V. *infra*, § 7.

<sup>68</sup> T. Caravita, *Institutionum Criminalium*, cit., p. 2.

introduttiva dal taglio dottrinale anteposta all'opera<sup>69</sup>. Il primo libro illustrava le singole figure delittuose<sup>70</sup>, il secondo le prove, analizzate in modo capillare<sup>71</sup>, il terzo libro si concentrava – in prevalenza – sul processo nella dinamica delle varie fasi<sup>72</sup>, mentre il quarto veniva dedicato alle pene e ai modi di estinzione dei delitti<sup>73</sup>. Nonostante taluni cedimenti eruditi, con richiami e accostamenti storici talvolta sovrabbondanti, il manuale può dirsi in generale informato ad un approccio dottrinale rigoroso che risentiva solo in parte della cultura penalistica pragmatica: i riferimenti al pensiero di giuristi culti come Andrea Alciato e Jacques Cujas erano piuttosto frequenti. Il richiamo ad un passo del *De Origine Juris Civilis* di Gian Vincenzo Gravina, collocato in premessa, certificava ancora una volta le simpatie neumaniste di Caravita, rinsaldando la sua adesione ad una corrente che stava contribuendo non poco allo «svecchiamento» della cultura giuridica napoletana<sup>74</sup>. Uno dei tratti più caratteristici dell'opera risiede forse nell'uso accorto delle citazioni: piuttosto essenziali e contraddistinte da una grande puntualità, esse furono collocate dall'autore a piè di pagina, quasi a voler rimarcare le distanze dai lunghi e pesanti apparati che, solitamente, inframmezzavano il testo delle Pratiche criminali.

Oltre ai riferimenti eruditi ed extragiuridici, con il ricorso frequente ad

---

<sup>69</sup> Nello specifico, ad introdurre il primo libro erano tre paragrafi, rispettivamente dedicati alla definizione generale del delitto e all'esposizione sintetica delle più importanti fasi del giudizio criminale: *infra* § 5.

<sup>70</sup> A ciascun reato era dedicato un apposito capitolo, per un totale di cinquanta. Lontano da classificazioni rigorose, nel primo libro Caravita elencava i reati senza criteri di gravità o tipologia della lesione, ma lasciava trasparire comunque un certo sforzo sistematico volto a far risaltare il diritto «sostanziale».

<sup>71</sup> La trattazione esulava dalle sole prove *stricto sensu*, pur prese in considerazione, comprendendo, altresì, i mezzi di ricerca della prova, ragion per cui in questa parte si trovava, ad esempio, esposta la disciplina della tortura giudiziaria (contenuta nei «Capita» I-II della seconda sezione), mentre notevole era lo spazio riservato al valore probatorio della confessione e alla disciplina degli indizi.

<sup>72</sup> Il terzo libro è introdotto da tre paragrafi riguardanti la giurisdizione criminale e la competenza dei diversi giudici del Regno. Seguono, quindi, i capitoli relativi alle varie magistrature criminali, anche speciali, del *Regnum*, così come agli altri ufficiali e funzionari giudiziari, ma non mancano istanze dal sapore giurisdizionale, espresse soprattutto in tema di immunità ecclesiastiche.

<sup>73</sup> La prima sezione del quarto libro, propone, in 74 capitoli, le pene applicabili ai vari reati: alta è la considerazione non solo dello *jus prammaticarum*, ma anche della prassi forense. Le restanti sezioni con i relativi capitoli affrontano più propriamente i modi di estinzione dei reati, ma con digressioni ampie su temi specifici e diversi come quello della mitigazione di pena.

<sup>74</sup> Ivi, p. 2.

opere di autori latini (tra cui Seneca, Tacito e Cicerone), è possibile rintracciare una netta preferenza per i giuristi dell'*Usus modernus pandectarum*, affiancati ai grandi pratici europei e italiani. A dominare la scena era però Anton Matthes, menzionato più volte sin dal *Proemium* e costante punto di riferimento dottrinale per Caravita<sup>75</sup>.

La consapevolezza dell'importanza del diritto patrio, allora giunto ad un punto di piena maturazione, si avverte chiaramente negli appigli frequenti dell'autore alla legislazione regia, agli orientamenti consolidati delle Corti del *Regnum* e alla dottrina dei più grandi giuristi napoletani. In questo senso le *Institutiones* caravitiane costituirono un riuscito esperimento atto a rinvigorire la formazione di un diritto penale napoletano, senza tuttavia dimenticare gli apporti della grande dottrina criminalistica europea del Cinquecento, verso cui non mancavano, comunque, toni cautamente polemici<sup>76</sup>. Il carattere sperimentale o, se si preferisce, pionieristico dell'opera è comunque reso evidente dall'impostazione generale conferitale dall'autore, in grado di mescolare, non senza sapienza, dottrina e pratica. Nonostante le finalità manualistiche della sua opera, Caravita, da alto magistrato, non smise di guardare a quel mondo pragmatico di cui era autorevole esponente, ma con le sue *Institutiones* la strada per una produzione penale d'impronta manualistica poté finalmente dirsi tracciata.

#### 4.2. *Erudizione, comparazione ed esperienza accademica nel manuale di Nicola Alfani*

Appena qualche anno dopo l'impresa caravitiana, e precisamente nel corso degli anni Cinquanta del Settecento, vide finalmente la luce un manuale dalla schietta provenienza accademica. Si allude all'opera maggiore di Nicola

---

<sup>75</sup> Non a caso Caravita era tra i primi giuristi napoletani a menzionare il *De Criminibus* di Anton Matthes e ad utilizzarlo copiosamente nella propria opera. Il giurista assiano si trovava così inserito, nella premessa, in una «ristretta» schiera di «eximii scriptores» ai quali Caravita si sarebbe ispirato nel corso della trattazione. Nell'elenco figurano altri giuristi tedeschi (tra gli altri: B. Carpzov, M. Berlich, L. Gilhausen), così come alcuni protagonisti della criminalistica italiana del Cinque-Seicento come Giulio Claro, Egidio Bossi, Ippolito Marsili e Prospero Farinacci (ivi, p. 1). Del Matthes Caravita accoglieva, tra l'altro, l'ammonimento a non usare affettazione nell'impiego della lingua latina, al fine di non risultare oscuri nell'esposizione dei vari argomenti giuridici (ivi, pp. 2-3).

<sup>76</sup> Nella consapevolezza che non si potesse più seguire in maniera pedissequa la «classica» dottrina cinquecentesca, Caravita propugnava una «rilettura» della materia criminale, a partire da una maggiore considerazione delle regie prammatiche e degli *usus fori*, tra le fonti principali del diritto del Regno di Napoli (ivi, p. 1).

Alfani<sup>77</sup>, intitolata *Juris Criminalis ad usum Regni Neapolitani Libri Tres*, edita tra il 1752 e il 1756. Dedicata al Cappellano Maggiore Celestino Galiani<sup>78</sup>, essa era il frutto dell'attività d'insegnamento che proprio in quegli anni vide Alfani titolare della cattedra criminalistica presso lo Studio napoletano dopo la chiamata del Rapolla nei ranghi della magistratura. Tale avvicendamento travalicava la semplice successione accademica: la vicinanza tra i due autori consentì proprio ad Alfani di completare i *Commentaria* di Rapolla corredandoli di altri due libri<sup>79</sup>. Ben prima di portare a compimento questo progetto, l'autore decise di redigere e mandare alle stampe un proprio manuale che, a differenza di quello del Caravita, trovava la propria origine (ma anche la propria collocazione) nell'ambito dei corsi universitari.

Nondimeno, la derivazione accademica non era il solo elemento che ne contrassegnava la diversità<sup>80</sup>.

La partizione era molto fedele agli schemi romanistici: l'opera venne strutturata in tre volumi che riproponevano la ben collaudata tripartizione gaiana in *personae*, *res*, *actiones*, poi recepita dalla codificazione ottocentesca, sebbene in ambito civile. In secondo luogo, i riferimenti alla prassi, che di certo nell'opera non mancavano, si facevano però più sbiaditi, a voler rimarcare una certa distanza dall'impostazione delle *Practicae*. In proposito, l'autore, oltre ai richiami alla dottrina pragmatica del Cinquecento, non disdegnava il ricorso ai criminalisti napoletani (su tutti: Carlo Antonio De Rosa, Francesco Maradei, ma anche Domenico Moro), eppure l'aspirazione

---

<sup>77</sup> Dopo l'esercizio dell'avvocatura nella natia Napoli, Nicola (o Nicolò) Alfani (1703-1776) si dedicò interamente all'insegnamento universitario presso lo Studio napoletano ove fu titolare di diversi corsi, tra cui quello di Diritto Criminale (1748-1761), e, infine, di *Jus Regni* con cui concluse nel 1776 la brillante carriera accademica. Oltre alla sua opera maggiore, egli scrisse diversi altri volumi dal taglio manualistico in materia civile, canonica e di diritto patrio lasciandoli, a detta del Giustiniani, manoscritti. Per una biografia: L. Giustiniani, *Memorie*, I, cit., pp. 48-49; G. Arcieri, *Storia del Diritto per servire allo Studio delle leggi civili e del Diritto Amministrativo*, Napoli 1853, p. 172; G. Manna, *Della giurisprudenza*, cit., p. 209; F. Scandone, *La facoltà giuridica*, cit., pp. 314 ss.; I. Birocchi, *Alfano, Nicolò*, in *DBGI*, I, pp. 37-38.

<sup>78</sup> La dedica ripercorreva, in chiave visibilmente elogiativa, l'impegno profuso dal Galiani nella riforma universitaria, sottolineando altresì quanto lo stesso fosse stato un personaggio importante per la carriera accademica di Alfani: N. Alfani, *Juris Criminalis [...] De Magistratibus*, I, Neapoli 1752, ff. 2r-3v.

<sup>79</sup> V. *infra* § 4.4.

<sup>80</sup> La diretta discendenza del manuale di Alfani dai corsi universitari era ben messa in evidenza dallo stesso autore nell'avvertimento – di chiara ispirazione giustiniana – «Cupidae Rei Criminalis Juventuti», ove egli lamentava l'assenza di un manuale penalistico utile per i giovani ma che, al tempo stesso, non fosse prolisso e confuso: N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., f. 4r.

teorica e la volontà di una costruzione più concettuale tendevano a prevalere.

Questa propensione era espressa con maggiore nettezza nel primo libro, incentrato sulla figura e sul ruolo del Magistrato in generale. La presenza di ampie digressioni storico-giuridiche consentiva ad Alfani, in questa sede, di mostrare una buona padronanza di un tema non certo nuovo, ma impegnativo e complesso<sup>81</sup>. Notevolissima e quasi unica, almeno nel panorama napoletano, la sua attitudine per la comparazione sia sincronica che diacronica<sup>82</sup>. Quanto al primo profilo, Alfani dedicava interi capitoli alle magistrature di realtà lontanissime come la Cina, il Giappone, l'Arcipelago delle Filippine e, perfino, di alcune «magistrature» del continente africano<sup>83</sup>, dimostrando un interesse che oltrepassava i confini della stretta dimensione giuridica per accostarsi spesso alla ricerca etnoantropologica. Alla comparazione storica l'autore ricorreva ampiamente in appositi capitoli: un espediente che, pur esprimendo i migliori propositi culturali del giurista, sconfinava, talvolta, in qualche eccesso di erudizione. In particolare, delle magistrature napoletane era offerta una panoramica volutamente ampia non solo per l'arco temporale preso in considerazione – dall'antichità al Settecento<sup>84</sup> – ma anche per la varietà delle

---

<sup>81</sup> Ivi, tit. I, pp. 16-37.

<sup>82</sup> Questa attitudine di Nicola Alfani per la comparazione venne peraltro puntualmente segnalata, con notevole apprezzamento, da F. M. Renazzi, *Elementa Juris Criminalis [...] De Judiciis Criminalibus*, III, Senis 1794, p. 21.

<sup>83</sup> Nel Titolo IV, intitolato *De Iudicibus Afris*, venivano brevemente prese in esame le istituzioni giuridiche di alcune realtà geopolitiche come la Guinea, il *Regnum Guida, seu Yuida* (identificabile con il Regno di Etiopia), l'Abissinia, o ancora il *Regnum Benin* (cfr. ivi, tit. IV, pp. 59-66). Questa breve ma accurata esposizione era compiuta con l'ausilio di fonti letterarie eterogenee (e non giuridiche) scritte da geografi, diplomatici ed esploratori d'oltralpe tra cui Pierre de Lorrain, Jean Barbot, Gotthard Arthus, Richard Jobson, David Van Nyedael. Non mancavano ripetuti riferimenti alla più importante opera di storia della Guinea: la *Naam/keurige beschrijving van de Guinese Goud-Tand-en Slavekust*, scritta dal mercante olandese Willem Bosman nel 1704 (presumibilmente letta dal giurista nella traduzione in lingua francese, edita nel 1705). La puntualità delle citazioni lascia intendere un'attenta lettura di tutte queste opere da parte di Alfani, nonché una non comune conoscenza di diverse lingue europee (francese, inglese e tedesco).

<sup>84</sup> L'arco temporale considerato nel Titolo VII, *De magistratibus Regni Neapolitani*, per le magistrature del *Regnum* spaziava dall'età romana a quella più propriamente aragonese, per giungere, infine, a delineare il sistema degli organi giurisdizionali del Settecento (cfr. ivi, tit. VIII, pp. 95-130). Piuttosto fine la cultura storica dell'autore che si affidava, ad esempio nella lunga disamina sul diritto e le istituzioni degli Stati longobardi del Meridione, al *Rerum Italicarum Scriptores* e alle *Dissertationi* di Ludovico Antonio Muratori (ivi, tit. VII, n. XVI, pp. 106-107); mentre per ricostruire le complesse vicende storico-politiche delle istituzioni napoletane era di gran lunga preferita l'*Istoria* di Giannone, accompagnata, però, dai «classici» volumi di Niccolò Toppi (cfr., ad es., ivi, tit. VIII, n. XIX, p. 146).



Corti richiamate: tutti gli organi giurisdizionali venivano analizzati, da quelli apicali a quelli feudali e «baiulari»<sup>85</sup>, mentre, con trattazioni estese e specifiche, erano illustrate competenze e caratteristiche delle non poche giurisdizioni speciali presenti nel Regno<sup>86</sup>. L'ossequio per un approccio comparatistico portava l'autore a trattare in due titoli, il V e il VI, delle Corti criminali di altri Stati europei e della Penisola italiana, con brevi cenni sulla storia delle istituzioni politiche e giuridiche<sup>87</sup>. Vi era in Alfani la convinzione che, allungando lo sguardo verso altri Stati, si potesse da un lato cogliere utili spunti, dall'altro rafforzare la consapevolezza della propria realtà giuridica «patria»: un paradosso solo apparente in un manuale di diritto penale «napoletano» indirizzato alla formazione dei giovani, ma molto attento a contenere i potenziali eccessi di un'impostazione «localistica».

In chiusura di questo primo libro l'autore indicava diverse categorie di «delinquenti» fondate sulla base di una distinzione cetuale: dai baroni ai giudici, dai medici ai militari ed ancora ai mercanti, il sistema punitivo si adattava di volta in volta alla posizione sociale più o meno abbiente e privilegiata del soggetto agente<sup>88</sup>.

Nel secondo libro, dedicato alla trattazione dei singoli *crimina*, l'intento classificatorio dell'autore raggiunse un buon livello di precisione, chiarezza e schematicità. Ad anticipare la trattazione sui singoli reati, peraltro raggruppati secondo diversi criteri<sup>89</sup>, vi era una breve introduzione denominata, non a caso, *Prolegomena*, in cui riecheggiavano gli influssi di Anton Matthes<sup>90</sup>, giurista,

---

<sup>85</sup> Di questi ultimi Alfani, con l'ausilio del *Glossarium* di Du Cange, definiva tra le altre cose l'origine del nome: «Qui vulgo, sed barbare in Constitutionibus dicuntur *Bajuli* proprie sunt *Balivi*, a voce Gallica *Baillif*, quae Italicae profertur *Baglivo*; nempe civilis, vel saecularis Praefectura...» (ivi, tit. VIII, n. XXI, p. 116).

<sup>86</sup> Si segnalano per una certa accuratezza nell'esposizione il Titolo XXI, dedicato al Supremo Magistrato di Commercio, il Titolo XXIII sulla Corte del Grande Ammiraglio e, ancora, il Titolo XXVI sul Tribunale della Dogana.

<sup>87</sup> Cfr. ivi, titt. V-VI, pp. 67-95.

<sup>88</sup> Cfr. ivi, tit. XLV *et ultimus*, nn. I-XXI, pp. 516-532. Il raggruppamento proposto da Alfani rimarcava lo *status* «privilegiato» di talune categorie rispetto alla restante parte della società e certificava, sul versante penalistico, la sussistenza di un trattamento sanzionatorio «speciale». In questa prospettiva non erano, dunque, presi in esame dall'autore gli appartenenti ai ceti popolari e disagiati.

<sup>89</sup> Sul punto v. *infra* 7.

<sup>90</sup> Era, in questo senso, significativo il richiamo all'opera di Matthes contenuto nella lettera dedicatoria ai giovani discenti: «A personis ad res, nempe ad crimina enucleanda gradum facere autumavi pro Commentariis ad Librum XLVII, et XLVIII Pandectarum, ubi plena de iis ratio habetur: atque hic uberiores mihi fora utendum stylo decrevi», v. N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., f. 4v.

del resto, molto frequentemente citato insieme a Tiberio Deciani, il cui *Tractatus* fu una delle principali fonti d'ispirazione per il manuale di Alfani<sup>91</sup>.

Il libro terzo, infine, era dedicato al processo e alle pene. Legato ad orientamenti piuttosto consolidati, esso presentava una breve parte introduttiva attraverso cui erano illustrati alcuni elementi fondamentali del giudizio criminale, procedendo per «Definitiones», a cominciare da quella di *judicium*<sup>92</sup>, per finire con un'accurata disamina delle diverse «parti» processuali<sup>93</sup>. I 32 titoli di questo libro assecondavano l'incedere delle fasi processuali, con una maggiore attenzione verso temi e istituti complessi come le prove, con ampio spazio tributato anche alla materia indiziaria. Il gusto antiquario del manuale affiorava puntualmente nell'analisi delle pene, disposte in una lunga sequenza ove l'autore ne indagava origini e diffusione, ma spesso senza tener conto del loro effettivo utilizzo nel sistema punitivo del Regno di Napoli<sup>94</sup>. Ancora una volta, in questo caso, l'esibizione di cultura si incrociava con evidenti finalità espositive e didattiche.

Nonostante la sussistenza di alcuni limiti, l'opera di Alfani si collocò, a buon diritto, nell'ambito della produzione manualistica «patria», seppure sullo specifico versante criminalistico, di cui testimoniò una diffusione parallela a quella dei nuovi corsi universitari. L'autore, pur cedendo talvolta a tentazioni erudite, fornì comunque un contributo informato al più recente dibattito in corso sui problemi del diritto penale: per fare un esempio, Tommaso Briganti era più volte citato nell'opera<sup>95</sup>, benché non sempre ne venisse condiviso

<sup>91</sup> Non a caso il nome di questi due giuristi ricorreva molto nell'opera sin dall'inizio del primo libro, ove Alfani tentava di tracciare un profilo definitorio del *crimen*: ivi, *Prooemium*, n. I, p. 2. Come si dirà (*infra* § 6) il *Tractatus* di Deciani finì per esercitare una notevole influenza sui pochi contenuti di «parte generale» presenti nel manuale. Sulla vicinanza del professore napoletano al pensiero di Deciani e Matthes cfr. M. P. Geri, *Dal textus all'ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa 2011, p. 216.

<sup>92</sup> Era questa la definizione proposta dall'autore: «Judicium est actus legitimus coram eo, vel per eum, qui jurisdictionem habet, factus, vel ad ejus jurisdictionis ordinem pertinens, ut ejus officio controversia finem accipiat», N. Alfani, *Juris Criminalis [...] De Criminali Judicio*, III, Neapoli 1756, *Definitiones*, n. I, p. 2.

<sup>93</sup> Erano prese in esame le figure dell'accusatore, del querelante, del delatore, del reo, del testimone, del calunniatore e, infine, del *praevaricator*, quest'ultimo definito, con l'ausilio di Ulpiano, come colui «qui prodita sua causa adjuvat partem» (ivi, *Definitiones*, n. XI, pp. 5-6).

<sup>94</sup> Ad esempio, all'interno di questo titolo, il XXV, sotto la rubrica «De Romanorum Poenis ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ», l'autore passava in rassegna le pene utilizzate nell'antica Roma (ivi, tit. XXV, nn. LXXIII-LXXXII, pp. 571-580).

<sup>95</sup> In proposito cfr.: ivi, tit. XXIII, n. III, pp. 444-445, ove l'autore segnalava il pensiero di Briganti in materia di tortura. I riferimenti alla *Pratica Criminale* (prima ed. 1755) del giurista

l'orientamento dottrinale. Piuttosto tradizionale nei contenuti, l'opera rifletteva, nondimeno, il decisivo momento di passaggio che il diritto penale stava attraversando, pervenendo comunque ad esiti ragguardevoli per l'impostazione sistematica sperimentata.

#### 4.3. *Il diritto criminale nei manuali di Jus Regni. Oronzo Fighera e il Liber IV delle Institutiones Iuris Regni Neapolitani*

L'autonomia didattica conquistata dal diritto criminale, decisivo punto di svolta per la materia, ne permise l'inserimento anche in un importante manuale, il primo di una lunga schiera, interamente destinato ad illustrare il diritto patrio. Si tratta delle *Institutiones Iuris Regni Neapolitani* scritte dal sacerdote Oronzo Fighera<sup>96</sup>, professore napoletano di talento, che decise di dedicare il quarto ed ultimo libro proprio al diritto penale. Giurista dagli interessi culturali ampi – curò, fra le altre opere, la prima edizione napoletana del *Compendium* al Commentario di Voet<sup>97</sup> – Fighera aveva elaborato il suo manuale nell'ambito di una fiorente scuola privata<sup>98</sup> che dirigeva con successo, pubblicandolo per la prima volta nel 1766<sup>99</sup>. Consacrato integralmente al diritto patrio<sup>100</sup>, il manuale cercava di istruire il lettore sulla fitta legislazione

---

di Gallipoli si rintracciano esclusivamente nel terzo tomo, edito, come detto, nel 1756. Questo dato conferma il significativo aggiornamento bibliografico del manuale alfaniano.

<sup>96</sup> Sulla figura di Oronzo Fighera, teologo e giurista dedito all'insegnamento privato, ma che non riuscì ad ottenere una cattedra presso lo Studio napoletano, cfr. L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., pp. 12-14; F. Scandone, *La Facoltà*, cit., pp. 236 ss.; D. Luongo, *Fighera, Oronzio*, in *DBGI*, I, pp. 859-860.

<sup>97</sup> Si allude alla seguente edizione, in due volumi, pubblicata sulla base di quella di Lovanio: J. Voet, *Compendium juris juxta seriem pandectarum, adjectis differentiis juris civilis et canonici ut et definitionibus ac divisionibus praecipuis secundum institutionum titulos. Editio prima Neapolitana [...] U.J.D. Rev. D. Orontio Figherio*, Neapoli 1774.

<sup>98</sup> Non a caso il frontespizio riportava la denominazione «in usum auditorii figheriani» a voler sottolineare la diretta derivazione del manuale dall'insegnamento privato: O. Fighera, *Institutiones Iuris Regni Neapolitani [...] in usum Auditorii Figheriani*, Neapoli 1782, frontespizio. Qualche notizia sulla sua scuola privata è contenuta in L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., p. 13, ed ancora in N. Morelli di Gregorio, *Elogi Biografici di alcuni uomini illustri che si trovano nella Biografia Napoletana*, Napoli 1822, *ad vocem*, ove Fighera viene indicato, tra l'altro, come maestro dell'avvocato Michele Terracina.

<sup>99</sup> A questa prima edizione ne seguirono almeno altre sei, tutte napoletane, fino a quella del 1804, edita da Nicola Marotta ed erroneamente indicata nel frontespizio come «Editio VI auctior».

<sup>100</sup> Sull'importanza del manuale di Fighera nell'ambito della produzione di diritto patrio: M.

regia, tentando un ordine che lo rendesse maggiormente comprensibile ai giovani e partendo da una buona conoscenza della storia istituzionale e legislativa del Regno di Napoli. L'intento era di conciliare cultura storica e sapere giuridico; in questo senso non erano tralasciati i richiami al diritto romano letto sempre più storicamente e con gli strumenti della critica umanistica. Per l'autore si trattava di un diritto più «autorevole» che «autoritativo»: ne è testimonianza l'esortazione, fatta in premessa, ai giovani lettori regnicoli destinatari dell'opera, di affiancare allo studio del diritto romano quello, altrettanto approfondito, del diritto «napoletano»<sup>101</sup>. Se quindi per molti versi il diritto romano s'imponeva al giurista come modello insuperabile di razionalità, occorreva anche uno studio contestuale del diritto patrio, da condurre attraverso un'alta coscienza storica, necessaria per poter comprendere la realtà giuridica del primo Settecento.

A questa buona cultura storico-giuridica, talvolta un po' ostentata, risultano informati i *Prolegomena*, anteposti all'intera opera e destinati a presentare una storia del *Regnum* non limitata al solo diritto, ma estesa anche all'origine e all'evoluzione delle varie magistrature nei secoli<sup>102</sup>.

Grandissima era la fedeltà alla partizione delle Istituzioni giustiniane, accolta nell'opera con qualche inevitabile adattamento e confluita nel seguente schema: *personae, res, obligationes e delicta*.

Il libro quarto, dedicato al diritto criminale, trattava principalmente dei delitti e delle pene, con il brevissimo titolo XV, posto in chiusura, che sinteticamente passava ad illustrare il processo: pur con delle concessioni maggiori alla pratica, l'autore non trascurava la propria «missione» didattica, esponendo le varie fasi del giudizio con un adeguato ossequio sistematico.

E tuttavia il libro risultava in gran parte incentrato sul diritto «sostanziale», con qualche peculiarità. Prima di affrontare le singole figure delittuose (con le relative pene), raggruppate secondo criteri alquanto tradizionali, l'autore anticipava nel *Titulus I* una breve parte teorica sul concetto di delitto<sup>103</sup>.

Per le sue caratteristiche la parte penalistica del manuale di Fighera testimoniò uno sforzo dottrinale mirante ad affrancare il diritto penale da una dimensione esclusivamente pratica e procedurale, accordandogli, semmai, una

N. Miletti, *Peregrini in patria*, cit., pp. 457-458.

<sup>101</sup> O. Fighera, *Institutiones Iuris*, cit., *Auditoribus suis Paraenesis Praemissa*, ff. 4r-6v.

<sup>102</sup> I *Prolegomena* vennero divisi temporalmente in due parti: il *Periodus I* seguiva le vicende del meridione dall'Età Repubblicana di Roma fino al Regno di Ruggero II di Sicilia, mentre il *Periodus II*, ben più corposo, proseguiva fino al XVIII secolo. Questa seconda parte dei *Prolegomena* si concentrava sulla storia e sulle competenze dei tribunali e delle corti del *Regnum*: ivi, *Prolegomena*, capp. I-XI, §§ I-CXIX, pp. 1-93.

<sup>103</sup> Sul punto v. *infra* § 6.

dignità teorica e maggiormente concettuale.

#### 4.4. *La parte criminalistica dei Commentaria di Francesco Rapolla*

L'ingresso del diritto criminale nei manuali di diritto patrio trovò una ulteriore e significativa conferma nei monumentali *Commentaria De Jure Regni* di Francesco Rapolla, dalla chiara impronta didattica, redatti negli anni Trenta del Settecento, ma, infine, pubblicati tra il 1746 e il 1747 nella sola parte di diritto «pubblico». In realtà l'opera era stata pensata nell'ambito di un progetto ben più ambizioso che abbracciasse, cioè, anche altre materie, ma tale disegno non trovò attuazione, sia per gli impegni che videro nell'immediato l'autore – lasciata nel frattempo la cattedra – «scalare» una brillante carriera nelle magistrature del Regno sia per la morte dello stesso, sopravvenuta nel 1762<sup>104</sup>.

I *Commentaria* vennero quindi ampliati e pubblicati postumi nella loro interezza solo nel biennio 1770-1771, con l'aggiunta, oltre ai due ben noti volumi «pubblicistici», di un terzo tomo dedicato al diritto privato e di un quarto destinato ad accogliere – seppur separatamente – le parti di diritto criminale e di diritto feudale<sup>105</sup>. Questo lavoro venne portato a compimento dal diretto successore del Rapolla alla cattedra criminalistica: Nicola Alfani<sup>106</sup>. Quest'ultimo non fu certo un mero revisore delle bozze lasciate dal giurista di Atripalda; al contrario vi intervenne con una certa decisione completando e, soprattutto, aggiornando l'opera. Di questi interventi danno graficamente avviso le parti scritte in corsivo che sarebbero da attribuire ad Alfani<sup>107</sup>, ma non si esclude che lo stesso autore abbia potuto accrescere l'originario impianto dell'opera, ora ricollocando i paragrafi, ora aggiungendone di nuovi, ora integrando le citazioni e le note: a lui sono da attribuire certamente i riferimenti normativi successivi al 1762.

Pertanto, resta alquanto difficile individuare in modo netto quali parti siano

<sup>104</sup> Per le tappe fondamentali della carriera accademica di Rapolla v. *supra* § 2.

<sup>105</sup> Solo una successiva edizione dell'opera, l'ultima, dispose, forse più opportunamente, i *Commentaria* in 5 volumi, rispettivamente destinati ad affrontare le stesse materie, ma singolarmente: si tratta dell'edizione, sempre napoletana, «Typis et Sumptibus Vincentii Ursini» del 1778.

<sup>106</sup> Secondo Giustiniani fu l'editore Michele Guarracino ad incoraggiare Alfani a completare l'opera nelle sue parti mancanti e a curarne la pubblicazione postuma: L. Giustiniani, *Memorie*, I, cit., p. 49. La notizia appare fondata: indicazioni in tal senso si rintracciano nella richiesta di *imprimatur* scritta dallo stesso Alfani, datata dicembre 1770 (F. Rapolla, *Juris Criminalis Libri Quatuor [...] Posthuma Editio*, IV, Napoli 1771, p. 464).

<sup>107</sup> In questo senso L. Giustiniani, *Memorie*, III, cit., p. 94.

da riferire a Rapolla e quali ad Alfani: un dubbio di paternità che riguarda i libri editi postumi e che tocca da vicino la «sezione» criminalistica dei *Commentaria*. In realtà, tale problema incise solo limitatamente sulla fortuna complessiva dell'opera, molto apprezzata e in linea con un indirizzo culturale, quello del neocultismo, allora fiorente a Napoli, e condiviso, seppur con sfumature differenti, da entrambi gli autori. Nell'opera si mescolavano istanze neoumaniste, richiami all'esperienza romanistica (ma con un'accresciuta sensibilità storica), e un'attenzione tutta peculiare verso lo *Jus Neapolitanum*: ben oltre le finalità didattiche, affiorava finalmente l'ambizione – o, forse, la volontà – d'inquadrare il diritto penale in un «sistema» che fosse al tempo stesso razionale ma collocato in una dimensione più propriamente statuale. Non a caso, i riferimenti alla legislazione regia erano frequenti<sup>108</sup> mentre i richiami alla dottrina apparivano sostanzialmente in linea con le opzioni culturali dei due giuristi.

Le tracce di una simile «condivisione» non mancano: così come nel manuale alfaniano, anche in questa sede il pensiero di Matthes riaffiorava puntualmente<sup>109</sup>, superando di molto i riferimenti, pur presenti, ad altri autori «stranieri» e, perfino, regnicoli. Del resto, la stessa opera di Rapolla utilizzava l'evocativo titolo di Commentario, a suo tempo già impiegato dal giurista assiano per la sua opera maggiore. Ma il bagaglio delle citazioni utilizzate era tutt'altro che limitato: nell'opera era puntualmente registrato il pensiero di giuristi d'area tedesco-olandese, come Gerard Noodt<sup>110</sup>, Johann Jakob Wissembach e Johann Gottlieb Heinecke, indice di un'attenzione specifica verso le correnti giuridiche di quelle aree d'Europa, condivisa da non pochi autori napoletani del Sei-Settecento. Del resto, anni prima era stato lo stesso Rapolla nel suo *De Jurisconsulto* a segnalare la necessità di guardare alla cultura giuridica d'oltralpe, segnatamente d'area tedesca, come ad un «modello» cui tendere soprattutto per i ragguardevoli risultati raggiunti sul piano dell'elaborazione di diritto patrio<sup>111</sup>.

Nonostante i *Commentaria* si proponessero di offrire una esposizione

<sup>108</sup> Con esplicite finalità di valorizzazione della normazione regia, il testo di Prammatiche e Dispacci era spesso riportato – per esteso – in nota come avveniva nel *Caput IV*, volto a definire competenze e prerogative della Real Camera di Santa Chiara (cfr. F. Rapolla, *Juris Criminalis*, cit., lib. I, cap. IV, pp. 24 ss.).

<sup>109</sup> A titolo puramente esemplificativo cfr.: ivi, pp. 66, 211, 260, 262, 264, 268, 283.

<sup>110</sup> In particolare, il pensiero del giurista olandese era richiamato in tema di *Jurisdictio*: ivi, lib. I, cap. I, pp. 3-4.

<sup>111</sup> F. Rapolla, *De Jurisconsulto, sive de ratione discendi interpretandique Juris Civilis*, Neapoli 1726, pp. 84-85. Questo aspetto è stato puntualmente sottolineato da I. Birocchi, *Il «De Jurisconsulto»*, cit., p. 60.

completa ed esaustiva del «diritto napoletano» nelle sue varie manifestazioni – operazione, questa, che tra molte luci e poche ombre poté dirsi compiuta – non mancarono, tuttavia, tracce di ambiguità ed elementi di «conservazione».

Questa parte penalistica si caratterizzava per uno stile particolarmente scorrevole, alternando citazioni storiche accurate a richiami puntuali alla legislazione o agli ultimi arresti giurisprudenziali; non di rado alcuni istituti – si pensi, ad esempio, agli indizi<sup>112</sup> – venivano affrontati con un taglio «problematico», ma, in generale, era notevole la presenza di parti ampiamente espositive, giustificate da evidenti finalità didattiche.

L'opera offriva una «classica» suddivisione in quattro libri, di cui il primo interamente dedicato al tema della giurisdizione criminale, esercitata su più livelli, dalle alte corti a quelle locali. La conoscenza dell'architettura istituzionale del *Regnum* era notevole e penetrante, così come l'approfondimento storico sull'origine delle varie preminenze e competenze: questo libro aveva degli evidenti apparentamenti con il primo tomo del manuale di Alfani, anch'esso dedicato alle magistrature, dal quale tuttavia si discostava per la mancanza di «spirito» comparatistico.

Il «liber secundus», dopo un primo capitolo moderatamente orientato in senso «teorico» mirante ad illustrare le nozioni di crimine, indizi e pena, prendeva in esame i reati più gravi, come quelli di lesa maestà o, più in generale, quelli contro le persone; mentre il terzo libro si concentrava su altre figure di reato, per così dire, «residuali», perlopiù lesive del patrimonio.

Al processo era invece interamente riservato il quarto libro, dal taglio vagamente «pratico» e in cui furono massicci gli interventi di Alfani, con l'introduzione di capitoli del tutto nuovi, dedicati a istituti e temi processuali tralasciati dal Rapolla<sup>113</sup>.

#### 4.5. *Teoria e pratica nelle Istituzioni Criminali dei fratelli Nicola e Antonio Fiorentino*

Un manuale certamente differente dagli altri fu quello dei fratelli Nicola e Antonio Fiorentino, concepito in un contesto ormai segnato dall'Illuminismo napoletano. Pubblicato per la prima volta nel 1785 con il titolo di *Istituzioni di Pratica Criminale*, esso venne redatto in parte da Antonio Fiorentino, ma

<sup>112</sup> F. Rapolla, *Juris Criminalis*, cit., lib. IV, cap. V, pp. 271-291. Peraltro, la trattazione in materia probatoria fu, quasi interamente, scritta da Alfani.

<sup>113</sup> Ci si riferisce in particolare ai capitoli IV «De Probatione per Tabulas», V «De Probatione per indicia», VIII «De Testium repetitione», IX «De Defensionibus dandis», X «De Exceptionibus ad defensam», XV «De publicatione bonorum», XVI «De Guidatico».

«completato» con un'appendice d'impostazione teorica dal fratello Nicola<sup>114</sup>, che tuttavia dal frontespizio figurava quale unico autore. Solo nel 1792, quando fu edita la seconda e ultima edizione, formalmente «intestata» ad Antonio, al manuale venne impresso un assetto definitivo, con rilevanti modifiche nel titolo, mutato in *Istituzioni Criminali ad uso de' Tribunali, e Corti della Città, e del Regno di Napoli*, nei contenuti – aggiornati e ampliati – e, infine, nella struttura, ben più razionale e «capovolta» rispetto alla prima edizione<sup>115</sup>. Le parti sono, infatti, tre: la prima, scritta in prevalenza da Nicola, contenente la «Teoria criminale», fungeva da preludio all'intera opera; la seconda, solo in parte attribuibile ad Antonio<sup>116</sup>, era in realtà una vera e propria Pratica criminale; mentre la terza, parte «speciale» e perciò collocata in un apposito secondo tomo, era dedicata al diritto militare<sup>117</sup> e s'inseriva a pieno titolo nel

<sup>114</sup> Queste informazioni risultano confermate dal permesso di stampa: N. Fiorentino, *Istituzioni di Pratica Criminale*, Napoli 1785, f. 3v, ma in tal senso si veda anche L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., p. 24.

<sup>115</sup> A differenza della prima, questa seconda edizione si caratterizzava per una parte specifica dedicata al diritto penale militare. Fu la «specialità» di questa branca giuridica a renderne, dunque, necessaria una trattazione separata, che venne contenuta in un secondo e ben distinto tomo. Le ragioni che suggerirono agli autori di rivedere la partizione originaria dell'opera, con una separazione netta del diritto penale militare da quello «comune», erano così precisate nella breve premessa «Al lettore»: «L'Opera adunque è divisa in tre Parti. Nella Prima si tratta della Teoria Criminale comune a tutti. Nella Seconda degli atti di Pratica con il reo presente; e col reo assente; essendosi perciò divisa in due libri. Nella Terza della Teoria e Pratica Militare. Le prime due Parti formano un Tomo; e la terza un altro, sebbene questo secondo non ha altra connessione col primo che in quanto alle leggi, e alla pratica, che mancando per li Militari, dee farso uso delle comuni», A. Fiorentino, *Istituzioni Criminali ad uso de' Tribunali, e Corti della Città, e del Regno di Napoli*, I, In Napoli 1792, pp. III-IV.

<sup>116</sup> Alla stesura di questa parte dell'opera, che risentiva dell'impegno profuso da Antonio Fiorentino nell'esercizio dell'avvocatura e nell'insegnamento giuridico, impartito privatamente, non rimase comunque estraneo il fratello Nicola, come lasciano intendere taluni riferimenti alle esperienze professionali di quest'ultimo: ivi, parte II, capo XIV, p. 281.

<sup>117</sup> Anche in questo secondo tomo si riproponeva l'impostazione teorico-pratica tipica dell'intero manuale: al primo libro intitolato «Della Teorica criminale», dedicato al problema della giurisdizione militare, all'esposizione delle prove e dei delitti militari, seguiva il secondo, «Della Pratica militare», che illustrava le pene e il processo criminale militare. Da sottolineare il proposito espresso dall'autore in premessa di volersi attenere alla recente *Ordinanza di Sua Maestà sulla Giurisdizion Militare e sopra i delitti e le pene della Gente di guerra* del 1789, senza con ciò tralasciare altre fonti. A tal fine veniva detto, con un certo orgoglio, come «Dopo la pubblicazione delle nuove Reali Ordinanze, niun nuovo libro che tratti del procedimento criminale militare, è uscito», A. Fiorentino, *Istituzioni Criminali [...] Tomo Secondo che contiene la teoria e pratica militare*, II, In Napoli 1792, p. III. In questo volume, complice anche una scarsa (ma comunque non inesistente) produzione dottrinale in materia



novero delle Pratiche penali militari, genere che in quella fase storica stava conoscendo una qualche fioritura nella produzione regnicola<sup>118</sup>.

Ben oltre le intricate vicende dei due autori che se ne alternarono l'intitolazione, le *Istituzioni* vennero probabilmente scritte «a più mani» da due fratelli che condividevano un'impostazione culturale simile, fatta di slanci riformistici e di un'attitudine alla didattica: l'uso della lingua italiana, largamente sdoganato a quei tempi anche per la letteratura giuridica, ne era una chiara testimonianza. Dei due giuristi fu Nicola<sup>119</sup> il più conosciuto e «impegnato» culturalmente e politicamente, mentre Antonio, avvocato<sup>120</sup>,

---

penale militare, abbondano i richiami legislativi, confermando ancora una volta il forte approccio di stampo «legalistico» degli autori.

<sup>118</sup> È il caso, ad esempio, della *Pratica militare de'giudizj criminali* di Francesco Fraveth, edita nel 1781, ma portata a compimento nel 1785 con la pubblicazione di un ulteriore volume dedicato, più precisamente, ai delitti e alle pene militari. Sul Fraveth e la sua opera cfr. L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., pp. 48-52; C. M. Spadaro, *Fraveth, Francesco*, in *DBGI*, I, p. 905; F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "nazione armata" napoletana*, Napoli 2018, pp. 49 ss. Oltre alle trattazioni specifiche, anche gli altri manuali criminalistici riservavano comunque uno o più capitoli ai temi del foro e della giurisdizione militare: T. S. Caravita, *Institutionum Criminalium*, I, cit., lib. I, cap. XIII, pp. 39-40; N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., tit. XXV, pp. 350-366; F. Rapolla, *Juris Criminalis*, cit., lib. I, cap. XII, pp. 79-81.

<sup>119</sup> Nato a Pomarico nel 1755 da famiglia gentilizia, Nicola Fiorentino, dopo un giovanile interesse per la matematica, materia che studiò con grande profitto, s'indirizzò verso gli studi giuridici che portò a compimento a Bologna. Rientrato nel Regno, fu dapprima professore di matematica e filosofia presso il Real Convitto di Bari per poi occupare la carica di Governatore in svariate città del Regno, tra cui Catanzaro e Crotona. Questa formazione «complessa», unita ad una spiccata attitudine per la cultura, che lo spinse spesso a superare gli steccati disciplinari, occupandosi di economia, agricoltura, filosofia, matematica, fecero di lui un personaggio intellettualmente impegnato che, naturalmente non si risparmiò neppure sul versante del diritto: nel 1782 pubblicò a Napoli (presso Gennaro Verriente) i *Principj di Giurisprudenza criminale*. In contatto con Antonio Genovesi, dal quale trasse utili insegnamenti, fu tra i maestri di Pietro Colletta. Sfumate nel frattempo le iniziali simpatie per la dinastia di Borbone, verso la quale aveva pur maturato vincoli di fedeltà in quanto alto funzionario, si trovò pienamente coinvolto nella tempesta rivoluzionaria della Repubblica Partenopea, cui aderì con entusiasmo e convinzione. Fu giustiziato a Napoli il 12 settembre 1799. Su di lui: L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., pp. 23-24; R. Fossanova Castrignano, *Nicola Fiorentino. Un illuminista lucano nella tempesta rivoluzionaria del 1799*, Matera-Roma 2001, pp. 11-16; F. Serpico, *Fiorentino, Nicola (Nicolò)*, in *DBGI*, I, p. 876; A. D'Andria, *"Educatore a magnanimi sensi". Nicola Fiorentino illuminista del dissenso*, Firenze 2019, pp. 13-29.

<sup>120</sup> Assai scarse le notizie riguardanti Antonio Fiorentino, avvocato e titolare di una scuola giuridica privata nella natia Pomarico. Con il fratello Nicola condivise gli interessi per il diritto criminale, ma anche la passione politica: aderì anch'egli alla Repubblica Partenopea, ma con meno convinzione del fratello e da una posizione ben più appartata, tanto che, processato a seguito della prima restaurazione borbonica, non venne condannato a morte,

visse, forse inevitabilmente, un po' all'ombra del fratello. Personaggio a dir poco «eclettico», Nicola Fiorentino, prima che giurista e alto funzionario del Regno di Napoli (esercitò, infatti, a più riprese la carica di Governatore), fu anche insegnante di matematica e di filosofia razionale presso la Regia Scuola di Bari. Intellettuale poliedrico sensibile al pensiero genovesiano<sup>121</sup> si fece interprete, a suo modo, delle proposte riformistiche «illuminate»: i suoi scritti nel tempo furono attraversati dal problema del rinnovamento del diritto criminale, ma anche da quello – avvertito come altrettanto rilevante – della formazione culturale dei giovani, aspetto che, centrale nelle sue *Riflessioni sul Regno di Napoli* (1794), lo accompagnò fin dentro l'esperienza rivoluzionaria della Repubblica Partenopea, cui aderì, con la stesura nel 1799 di un proclama *Ai giovani cittadini studiosi*<sup>122</sup>. Un impegno, quello politico, condiviso con il fratello e che gli diede l'illusione di poter dare concretezza alle proprie «inclinazioni» riformistiche, ma che gli risultò fugace e, all'esito della prima restaurazione borbonica, perfino fatale.

Il tema dell'educazione dei giovani giuristi, centrale nella produzione di Nicola Fiorentino, s'incrociò con il suo interesse per il diritto penale, trovando un sicuro punto di convergenza nelle *Istituzioni Criminali*.

La fiducia per un diritto penale informato a criteri «legalistici» faceva da sfondo all'intera opera: un aspetto, questo, che affiorava con chiarezza sin dalla breve premessa «Al lettore»<sup>123</sup>. In questa prospettiva si avvertiva, da un

---

subendo solo una pesante confisca dei beni. Per qualche traccia biografica su Antonio Fiorentino cfr. L. Giustiniani, *Memorie*, II, cit., pp. 24; R. Fossanova Castrignano, *Nicola Fiorentino*, cit., p. 11.

<sup>121</sup> Un' influenza, quella genovesiana, che ebbe riflessi innanzitutto negli scritti. Oltre alle *Riflessioni sul Regno di Napoli*, ove si avvertono echi squillanti del pensiero di Genovesi, sarebbero sue e non del fratello Gaetano, che pure ne risulta formalmente autore, anche le *Lettere ad un suo amico sopra il saggio di D. Ermenegildo Personè sulla Diceosina dell'Abbate Genovesi*, edite a Napoli nel 1780. Su questa attribuzione: F. Venturi, *Illuministi italiani*, V, Milano-Napoli 1962, p. 36.

<sup>122</sup> Il proclama ben mescolava istanze pedagogiche a esplicite finalità di formazione politica in senso stretto, riflettendo due interessi che occuparono gran parte della vita e del pensiero di Nicola Fiorentino e che, con questo «atto», trovavano finalmente una sintesi. Di chiara ispirazione francese, il documento si proponeva di educare i giovani sin dalla tenera età alla cittadinanza e alle «virtù della Repubblica» contro le «oppressioni de' Tiranni»: si trattava di un'esplicita esaltazione dell'esperienza rivoluzionaria allora in atto a Napoli, da cui emergeva con grande nitore l'influenza di stampo giacobino; cfr. N. Fiorentino, *A' giovani cittadini studiosi*, Napoli 1799 (ora trascritto in M. Battaglini - A. Placanica, *Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana 1798-1799*, III, Cava de' Tirreni 2000, pp. 1618-1621).

<sup>123</sup> «Si suole con ragione nella Prefazione d'un'opera farne conoscere l'utilità: io mi credo da ciò dispensato, poichè è ben noto, che molto importa al bene pubblico, che i delitti sieno

lato, la sfiducia verso un *arbitrium* che *in criminalibus* troppo spesso si era trasformato in abuso, ma anche, dall'altro, un'adesione concettuale alle riforme tanucciane espresse dai Dispacci del 1774 che tentarono, con molte difficoltà, di affidare proprio alla legge un ruolo centrale<sup>124</sup>. All'interno dell'opera erano, dunque, numerosi e ripetuti i riferimenti alle norme regie: citatissimi i Dispacci borbonici in materia penale, ma anche le più risalenti Prammatiche, purché naturalmente vigenti. Non mancava comunque il ricorso alle fonti giuridiche romanistiche, citate con puntualità «critica» e, spesso, senza intermediazioni dottrinali. Questa impostazione influenzava anche i richiami alla «dottrina pratica», molto contenuti ma ben circostanziati: in generale, netta era la preferenza per le opere di alcuni tra i migliori criminalisti regnicoli della precedente generazione come Francesco Giuseppe De Angelis (letto attraverso le annotazioni del Cassitto), Carlo Antonio De Rosa e lo stesso Tommaso Saverio Caravita; mentre, tra i pochi stranieri, era ancora preferito Matthes con il suo *De Criminibus*. La natura manualistica e l'impronta marcatamente «legale» condizionavano non poco lo stile utilizzato: dalla lettura dell'opera non affiora alcuna traccia di futile erudizione né di pletorici – e spesso pesanti – richiami storici, anche se emerge, comunque, una buona conoscenza della «storia legislativa» del Regno.

Nella sua impostazione teorico-pratica, l'opera risultava suddivisa in una prima parte dedicata alla «Teorica Criminale» e in una seconda rivolta alla «Pratica criminale comune».

La prima, ripartita in due capi, si concentrava rispettivamente sui delitti e sulle pene, ma veniva anticipata da un «capitolo» incentrato sulla teoria delle prove e del delitto dalla funzione dichiaratamente introduttiva. In questa parte gli slanci non mancavano, così come le prese di posizione, a volte dure, contro

---

puniti, e i processi sieno formati a tenor delle leggi, e della pratica, non già ad altrui arbitrio: e mi credo anche dispensato dal far vedere se abbia ottenuto l'intento, di esporre come si conveniva, quasi tutte tali leggi, e tal pratica», cfr. A. Fiorentino, *Istituzioni*, I, cit., p. III.

<sup>124</sup> Sui Dispacci tanucciani del 1774 cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, II, *Il Preilluminismo giuridico*, Napoli 1965, pp. 165-215; Id., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 1968, pp. 130 ss.; Id., *Arcana juris*, cit., 58 ss.; G. Gorla, *Il cosiddetto «dottrinarismo giuridico» della giurisprudenza napoletana nel '700*, in Id., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, pp. 757-768; M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai Dispacci del 1774*, Napoli 2000; I. Birocchi, *Alla ricerca*, cit., pp. 372-373; P. Alvazzi del Frate, *Illuminismo e interpretazione. Gaetano Filangieri e le Riflessioni politiche del 1774*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, II, Bologna 2007, pp. 237-260; D. Luongo, *Dibattiti sulla motivazione delle sentenze nella Napoli del tardo Settecento*, in «Istituzioni Diritto Economia», 1 (2019), pp. 9-75.

istituti chiave del processo penale<sup>125</sup>. La generale venatura critica che attraversava il manuale non risparmiava richiami al *Dei delitti e delle pene* di Beccaria, citato, ad esempio, in materia di presunzioni<sup>126</sup>. Era, questa, la parte dell'opera più aperta alla messa in discussione di alcuni tradizionali meccanismi del diritto penale, che lasciava emergere un'impostazione moderatamente «illuminata» e proclive alla critica. In questa prospettiva, era dunque eloquente il finale polemico in cui l'autore, riferendosi ad una non meglio precisata vicenda personale, lanciava i propri strali contro anonimi calunniatori dai quali era stato, a suo dire, preso di mira: la vicenda gli consentiva comunque di compiere un riferimento «comparatistico» alla Leopoldina, legge non a caso definita «piena di molta dolcezza e moderazione»<sup>127</sup>, di cui veniva riportato per esteso l'art. 66, riguardante proprio la calunnia<sup>128</sup>. Il richiamo, ben oltre le vicende personali, certificava, in realtà, un'attestazione di apprezzamento verso il riformismo toscano di Pietro Leopoldo.

Alla tensione dottrinale della prima parte faceva da «contraltare» l'impostazione marcatamente pragmatica della seconda, a sua volta divisa in due «Libri», rispettivamente dedicati agli «atti di Pratica con il reo presente» e «col reo assente». In essa il lettore veniva «immerso» nella dura realtà dei processi attraverso le fasi di un giudizio, realmente celebratosi, riguardante una donna accusata di aver ferito mortalmente una propria domestica<sup>129</sup>. Il caso di specie assurgeva, dunque, a utile modello didattico per spiegare «praticamente» la dinamica del processo penale: delle parti, dei testimoni, dei medici incaricati del referto e, perfino, dei cancellieri era indicato il nome, così

---

<sup>125</sup> In questa sede, ad esempio, Nicola Fiorentino dirigeva un attacco al sistema di prova di legale, ritenuto ormai inadeguato e di cui, in realtà, egli stesso auspicava un definitivo superamento. Si legga, a tal riguardo, il seguente passo: «... più non si richiedono quelle prove, che si richiedeano dalle leggi Romane, per punire i delitti; le quali dovevano essere *luce meridiana clariores*», A. Fiorentino, *Istituzioni*, I, cit., parte I, capo I, p. 15.

<sup>126</sup> Ivi, parte I, capo I, *Delitti negli Scritti*, p. 52.

<sup>127</sup> Ivi, parte II, capo II, *Della pruova in genere*, p. 118.

<sup>128</sup> Ivi, parte II, capo II, *Della pruova in genere*, pp. 118-119.

<sup>129</sup> Il fatto si era verificato nella località di Castelluccio, in Lucania, ove una donna, tale Teresa La Scalza, nel gennaio del 1783 aveva ferito mortalmente, con diversi «colpi di mazza» ed alcune coltellate, la propria domestica, Anna Martora, sospettata di intrattenere una relazione con il marito dell'inquisita, tal Giuseppe Saltante. Il ferimento della domestica, accertato con referto di due chirurghi del luogo, consentì l'immediata attivazione del processo le cui fasi erano puntualmente prese in esame dall'autore, fungendo da modello «concreto» per illustrare ai lettori l'andamento di un procedimento penale. Per la descrizione del fatto che diede vita al processo cfr. ivi, parte II, capo XVI, pp. 315 ss.

come di tutti gli atti processuali veniva fornita una minuziosa trascrizione.

Nondimeno le vicende processuali non esaurivano interamente la trattazione: utili digressioni didattiche erano spesso inframmezzate con pertinenza sia tra la descrizione di una fase processuale e la trascrizione di un atto sia in appositi capitoli dell'opera ove si riepilogavano i temi e gli istituti appena affrontati<sup>130</sup>. Il secondo libro della parte seconda, analizzando il processo penale in assenza del reo, consentiva all'autore di soffermarsi su istituti particolarmente delicati come, ad esempio, il bando e la «fuorgiudica».

Nell'appendice, posta in chiusura delle *Istituzioni*, veniva affrontato con il solito taglio pratico – erano riportati schemi d'atto e formule – l'istituto del sindacato, di antica ascendenza, che nel contesto regnicolo aveva peraltro ricevuto una discreta attenzione da parte della dottrina<sup>131</sup>. Non era una scelta interamente originale: quasi tutte le *Institutiones* criminali napoletane si soffermavano su questo procedimento, seppure in misura differente<sup>132</sup>.

In definitiva, questo manuale, anche per la sua impostazione a tratti «critica», testimoniò, rispetto alla precedente produzione manualistica, il fermento dei tempi in cui venne scritto, risentendo di alcuni motivi ricorrenti dell'Illuminismo penale, tra cui, soprattutto, la fiducia per un diritto criminale imperniato su una base maggiormente legislativa.

---

<sup>130</sup> È, ad esempio, il caso del capo X, così rubricato: «Si rischiarano e si avvertiscono cose specialmente intorno gli atti fin'ora descritti», cfr. *ivi*, parte II, capo X, pp. 181 ss.

<sup>131</sup> Istituto particolarmente rilevante nella realtà politico-giuridica del Meridione d'Italia, il sindacato aveva conosciuto a più riprese l'interessamento della dottrina con la pubblicazione di rilevanti opere, tra cui la *Praxis aurea sindacatus officialium* di Francesco Carrabba, edita a partire dal 1610 e più volte ristampata (secondo una tendenza tipica del Sei-Settecento, essa venne anche «addizionata» da Leonardo Riccio), o ancora la *Pratica Del Sindacato degli ufficiali* di Domenico Moro pubblicata nel 1752, ma riproposta in varie edizioni fino allo scadere del Settecento. Usuale, nelle Pratiche civili e criminali di area napoletana, la presenza di apposite appendici dedicate al sindacato, come nel caso della seconda edizione del *Direttorio della Pratica Civile e Criminale* (1696) di Lorenzo Cervillini. Sull'operatività del sindacato nel Regno di Napoli cfr. P. L. Rovito, *Respubblica dei togati*, cit., pp. 225-286; per il contesto genovese, ma con riferimenti più generali all'istituto e alla sua evoluzione: R. Ferrante, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino 1995.

<sup>132</sup> Oltre a T. S. Caravita, *Institutionum Criminalium*, II, cit., lib. II, §. IV, capp. I-VII, pp. 208-233, che al sindacato dedicava l'intera *sectio* IV del *Liber III*, la disciplina di questo rilevante istituto era affrontata anche da N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., tit. XL, pp. 483-487 e F. Rapolla, *Juris Criminalis*, lib. I, cap. XIV, cit., pp. 88-90.

5. *L'apporto delle Institutiones alla sistematica: dal problema della partizione interna a quello della distinzione tra diritto penale «sostanziale» e «processuale»*

La comparsa dei volumi «istituzionali» di diritto penale a Napoli portò con sé, tra le prime e più importanti conseguenze, una parziale riorganizzazione della materia, fino ad allora perlopiù «dispersa» nella casistica offerta dalle molte Pratiche circolanti, che combinavano insieme, indistintamente, temi e istituti che oggi potremmo definire sia di diritto processuale che sostanziale. Lo sforzo per una sistemazione del diritto criminale che fosse il più possibile armonica, ordinata e razionale fu una delle principali cifre distintive degli «istitutisti» che, attraverso le loro opere, si sentirono investiti di un delicato compito ordinatorio. Naturalmente il percorso intrapreso da questi autori fu tutt'altro che univoco e ancora pervaso da numerosi limiti. Eppure, non mancarono talune ragioni di fondo comuni in grado di testimoniare come l'operazione classificatoria del diritto penale celasse, in realtà, anche a Napoli profonde opzioni culturali e politico-giuridiche.

Innanzitutto fu la natura dichiaratamente didattica del genere istituzionale, come detto, a far emergere la necessità di ricercare un ordine all'interno del diritto penale: lo stesso bisogno di fornire un testo base ai giovani discenti impose una maggiore «chiarezza» espositiva<sup>133</sup>.

A tale ragione, sicuramente la più evidente, si univa anche l'attaccamento alla legislazione regia, mostrato con vigore da molti «istitutisti» napoletani e inserito nel disegno complessivo dei rispettivi manuali, che favorì il ricorso alla classificazione per due importanti motivi: da un lato, l'aspirazione ad una maggiore certezza, finalizzata a controllare l'abbondante legislazione e la «giurisprudenzialità» del sistema, dall'altro il rafforzamento di un penale sempre più inserito nelle maglie del potere monarchico. Infine, come ultima ragione, ma non per questo meno importante, occorre segnalare l'adesione di molti di questi autori al pensiero umanista<sup>134</sup>, veicolato dalle svariate anime dell'indirizzo neoculto, e ad importanti correnti d'Oltralpe come la Scuola elegante olandese e l'*Usus modernus Pandectarum*, che esercitarono un'influenza anche sulle scelte sistematiche.

Per quanto attiene alla struttura, una questione preliminare investì la produzione istituzionale penale napoletana sul difficile versante della ripartizione tra «sostanziale» e «processuale»: la suddivisione della materia in più libri.

<sup>133</sup> V. *supra* § 3.

<sup>134</sup> Sugli influssi dell'umanesimo giuridico nella sperimentazione di nuove partizioni e classificazioni *in criminalibus* cfr.: M. Pifferi, *Generalia*, cit., pp. 29-64; M. P. Geri, *Dal textus*, cit., p. 21.

La netta preferenza degli autori dei manuali per il modulo quadripartito non fu casuale: la divisione in quattro libri aveva, infatti, delle antiche e autorevoli ascendenze, certamente riferibili alle *Institutiones* giustiniane. Un'assoluta fedeltà, potremmo dire quasi pedissequa, a questa struttura venne mostrata nell'opera di Oronzo Fighera, un manuale, lo si è visto, dal taglio «interdisciplinare» ma molto attento al diritto patrio: sulla scia delle *Institutiones* di Giustiniano, anche in quelle del giurista napoletano il quarto ed ultimo libro era dedicato in prevalenza al *delictum*. L'aderenza al modello romanistico non permise al Fighera di pervenire ad una piena distinzione tra «sostanziale» e «processuale»: alla trattazione del rito l'autore riservò infatti solo un titolo, l'ultimo del libro<sup>135</sup>. Questa scelta costituì al tempo stesso il limite principale e il tratto peculiare del suo manuale che venne quasi interamente «assorbito» dall'esposizione dei reati e delle pene, lasciando intendere una rivalutazione della dimensione «materiale» del penale, che diventava finalmente meritevole di uno specifico e quasi esclusivo approfondimento.

Approdarono ad esiti in parte differenti i manuali di Tommaso Saverio Caravita e di Francesco Rapolla, pur se accomunati dalla riproposizione della struttura quadripartita.

Il primo presentava ancora diverse incertezze sul piano della sistematica che si riflettevano direttamente sul problema della separatezza tra sostanziale e processuale. Ad esempio, la materia probatoria era disgiunta dalla trattazione sul processo penale contenuta soprattutto nel *Liber IV*, per occupare interamente un apposito libro, il secondo. Peraltro, l'esposizione di molti istituti processuali si trovava «dispersa» tra il secondo libro (testimonianza, confessione e tortura), il terzo (sindacato, ricusazione) e il quarto (diverse tipologie di sentenza, «fuorgiudica», indulto e transazioni processuali). Una situazione analoga si ripresentava per gli istituti di diritto «sostanziale». La disciplina dei delitti, confluita quasi esclusivamente nel *Liber I*, trovava più di una «integrazione» in altre parti del manuale, come nel caso delle pene e delle fattispecie estintive dei reati, entrambe disposte nell'ultimo libro.

E tuttavia questi limiti sarebbero stati parzialmente superati dalla produzione successiva.

Rispetto alle *Institutiones* caravitiane, la parte criminalistica dei *Commentaria* di Rapolla compiva considerevoli passi in avanti sul piano della *divisio* tra le due dimensioni del diritto penale. La separazione era, in questo caso, più

<sup>135</sup> Si tratta del Titolo V «De ordine iudiciorum criminalium», ove erano brevemente elencate le fasi salienti del processo, dall'*inquisitio* alle varie tipologie di sentenza. Grande era l'attenzione riservata alla prassi e agli *usus fori* napoletani, ma non mancavano riferimenti a Prammatiche «controverse» come la XII «de Officio Judicum» in materia di indizi indubitati: O. Fighera, *Institutiones Iuris*, cit., lib. IV, tit. XV, pp. 334-344.

decisa e consentiva all'autore di evitare «interferenze»: ai delitti (e alle pene) erano riservati il secondo e il terzo libro, mentre l'ultimo era interamente consacrato all'esposizione schematica del processo. Una scelta consapevole, quella di Rapolla, che così veniva giustificata nel *Proemium*:

Exposita iis, quae pertinet tum ad personas Judicum, tum ad varias criminum species, eorumque poenas ex Jure Romano, et nostro, nunc reliquum est, ut videamus, quinam si ordo iudicii in ipsis criminibus cognoscendis; nam parum est Jurisdictionem Judicis, ipsa crimina et poenas cognoscere, nisi eodem tempore sciatur, quanam ratione ad cognitionem, et probationem criminis deveniri possit, unde poenae infligendae, et cocentes puniendi sint<sup>136</sup>.

La completezza cui l'autore aspirava impose, dunque, una trattazione che s'indirizzasse anche al processo, nella consapevolezza che la sola esposizione dei *crimina* e delle pene non bastasse: si trattava, in realtà, di due «aspetti» del diritto criminale inscindibilmente legati, ma la cui esposizione necessitava finalmente di essere tenuta separata, e non solo per mere finalità didattiche.

La struttura dei manuali in quattro parti, o libri, era stata e continuava ad essere assai diffusa anche al di fuori del *Regnum*. In un contesto estremamente produttivo sul piano della letteratura manualistica come quello romano, ad esempio, l'ordine quadripartito caratterizzava le *Institutiones*, pubblicate entrambe nel 1667, di Alessandro Brugiotti<sup>137</sup> e di Giovanni Zuffi, ma anche quelle del già citato Domenico Orsaio (1701)<sup>138</sup> e di Pietro Antonio Danieli (edite tra il 1757-1759)<sup>139</sup>, opere rientranti nel medesimo genere letterario, ma

<sup>136</sup> F. Rapolla, *Juris Criminalis*, cit., lib. IV, *Proemium*, p. 250.

<sup>137</sup> Ad un primo libro dal carattere introduttivo e dal taglio trasversale (era approfondito anche il delitto in generale) ne seguiva un secondo intitolato «De Speciebus Delictorum», ma altri delitti venivano trattati nel terzo libro, mentre, infine, il quarto era interamente dedicato al processo. Al di là della scelta, piuttosto felice, di suddividere la trattazione del delitto seguendo dapprima uno schema generale per poi passare alle singole specie, le *Institutiones* di Brugiotti, ben oltre il severo giudizio espresso a suo tempo da Renazzi, presentavano diverse peculiarità, a partire dallo stile adottato, in base al quale le citazioni erano poste a margine del testo, agevolando, così, da un lato la lettura, dall'altro la memorizzazione degli stessi richiami, separati nettamente dal corpo testuale. Sulla figura di Brugiotti, professore fiorentino, e sulla *divisio delictorum* proposta nelle sue *Institutiones Criminales* cfr. M. P. Geri, *Dal textus*, cit., pp. 216-218.

<sup>138</sup> Su di lui cfr. *supra* § 3, nt. 59.

<sup>139</sup> Le *Institutiones Criminales* del Danieli erano in realtà contenute nel *Tomus Tertius* della sua opera, dalla conformazione molto ampia e quasi omnicomprensiva, che abbracciava – con il solito taglio manualistico – il diritto canonico nel Tomo I e quello civile nel Tomo II, per poi effettuare un'incursione di tipo pragmatico nella *Recentior Praxis Romanae Curiae*, inclusa nel quarto ed ultimo tomo. Per un primo profilo biografico del Danieli, teologo e giurista, approdato alla cattedra di diritto criminale presso l'Ateneo Romano dopo anni dedicati



fra loro a tratti dissimili. Non a caso, se l'opera di Zuffi presentava una partizione in cui le pene e i delitti venivano illustrati in ciascun libro insieme a istituti processuali<sup>140</sup>, significativi spunti circa l'anticipo di una divisione tra la sfera «processuale» e quella «materiale» si rintracciavano nell'opera di Brugiotti, ma ancor di più nei manuali – non a caso più tardi – di Orsaio e Danieli<sup>141</sup>. In questa direzione si muovevano anche le *Institutiones Criminales* di Arcangelo Bonifazi<sup>142</sup>, i cui primi tre libri esaminavano in modo specifico i delitti, rispettivamente suddivisi in ecclesiastici, secolari e del misto foro, mentre il quarto era interamente dedicato al processo penale<sup>143</sup>.

all'insegnamento civilistico cfr. M. R. De Simone, *Danieli, Pietro Antonio*, in *DBGI*, I, cit., pp. 662-663.

<sup>140</sup> Le *Institutiones* di Zuffi presentavano, sul piano della sistemazione, caratteri assai tipici della criminalistica barocca, come la mancanza di ordine e l'attitudine a incrociare la trattazione dei vari istituti esaminati. Tali «difetti» si riflettevano, peraltro, nell'assenza di un indice sommario, sebbene il volume, nello stile, non mancasse di una certa chiarezza espositiva. Nonostante si trattasse di un'opera «istituzionale», essa non aveva provenienza accademica, essendo stata scritta non da un professore, ma da un avvocato di fama che, con questo volume, ritornava alla criminalistica dopo la pubblicazione, nel 1665, di un fortunato *Tractatus de Criminalis processus legitimatione*, riedito (postumo) anche nel 1722. Non mancavano comunque finalità esplicitamente didattiche (ma senza con ciò dimenticare la prassi) rimarcate dall'autore nella breve premessa indirizzata alla «*Studiosae Iuventuti*», I. Zuffi, *Institutiones Criminales quibus delictorum materia Iudiciali ac Practica Methodo Libri Quatuor*, Romæ 1667, f. 3r. Notizie su Zuffi, avvocato e consultore del Sant'Uffizio nativo di Finale Emilia, sono offerte da L. Garlati, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999, *passim*; L. Sinisi, *Cultura penalistica a Genova*, cit., pp. 532, 548; H. H. Schwedt, *Die Römische Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1606 bis 1700*, Freiburg 2017, pp. 638-639.

<sup>141</sup> L'opera di Orsaio si concentrava principalmente sui *crimina*, suddivisi in ecclesiastici, secolari e del foro misto, il cui esame occupava i primi tre libri mentre al processo era riservata una trattazione molto più esile che occupava il solo libro quarto. Quanto alle *Institutiones Criminales* del Danieli, esse, dopo un primo libro dedicato alle magistrature dello Stato Pontificio, passavano in rassegna i vari delitti nel secondo per poi affrontare con ordine abbastanza razionale il processo nel terzo e, infine, nel quarto, esaminare le pene, divise, tra l'altro, in corporali e non corporali (su quest'ultima ripartizione cfr. P. A. Danieli, *Institutiones canonicae, civiles, et criminales cum recentiori praxi Romanae Curiae Ad eorum Juvenum usum qui post Theoriam Forensi Exercitationi sunt vacaturi*, III, Romæ 1759, lib. IV, tit. VI, pp. 415-440).

<sup>142</sup> Nativo di Cingoli, il Bonifazi, giurista con interessi letterari, rimase lontano dagli ambienti accademici, con una carriera quasi interamente spesa nelle piccole magistrature dell'area umbro-marchigiana. Per una biografia cfr.: E. Dezza, *Accusa e Inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989, p. 72; L. Garlati, *Bonifazi, Arcangelo*, in *DBGI*, I, cit., p. 299.

<sup>143</sup> Cfr. A. Bonifazi, *Institutiones Criminales in Quatuor Partibus distributae*, Venetiis 1768, *Tabula Titulorum*, pp. vii-viii. Il manuale riproponeva l'impianto sistematico delle *Institutiones* di

In ogni caso, la struttura in quattro libri seguirà ad aver successo nel corso del Settecento, perfino in opere manualistiche di tutt'altro carattere e dall'impostazione decisamente più organica come gli *Elementa Juris Criminalis* (1773-1786) di Filippo Maria Renazzi<sup>144</sup>, ascrivibili al filone «postbeccariano»<sup>145</sup>.

Decisamente più inconsueto fu il modulo tripartito sperimentato da Nicola Alfani. Questa configurazione non era stata di certo ignorata dalla letteratura «istituzionale», anche fuori dal contesto napoletano: ad esempio, in tre libri vennero suddivise sia le *Institutiones Criminales* di Francesco Maria Gasparri<sup>146</sup>

---

Orsaio. Del tutto peculiare la struttura bilingue impressa da Bonifazi all'opera, indice di una transizione nel linguaggio giuridico dal latino all'italiano, ma anche di intenti didattici. La trattazione era, infatti, disposta in due colonne parallele che vedeva affiancato il testo latino (posto sulla sinistra) alla traduzione in lingua volgare (collocata sul margine destro). In realtà il giurista, ben prima di pubblicare le *Institutiones*, aveva già sperimentato l'impiego della lingua volgare nella pregevole *Nuova succinta pratica criminale*, edita nel 1757, ma riprodotta più volte fino ai primi dell'Ottocento, a testimonianza di una solida e duratura fortuna editoriale.

<sup>144</sup> Questi i titoli, assolutamente evocativi, delle quattro parti che costituivano l'ossatura degli *Elementa*: *De delictis generatim*; *De poenis generatim*; *De judiciis criminalibus*; *De delictis et poenis speciatim*. Si trattava di una suddivisione che tracciava in modo più definito i confini tra la dimensione sostanziale e processuale, da un lato, e tra quella «generale» e «speciale», dall'altro. Questo fortunato schema venne quindi riproposto anche nella successiva *Synopsis Elementorum Juris Criminalis*, opera compendiosa dell'*opus magnum* di Renazzi, destinata ad una larga diffusione fino a Ottocento inoltrato, anche grazie ad un elevato numero di ristampe. Sulla figura di Renazzi e, più in generale, sul contesto in cui egli visse ed operò v. il recente volume di M. R. Di Simone-C. Frova-P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi*, cit.; mentre per un profilo biografico: M. R. Di Simone, *Renazzi, Filippo Maria*, in *DBGI*, II, pp. 1669-1670.

<sup>145</sup> Questa definizione si deve a E. Dezza, *Accusa e Inquisizione*, cit., pp. 139-140 e risulta efficace per indicare l'indirizzo culturale cui Renazzi aderì assieme ad altri giuristi della sua generazione come, ad esempio, Luigi Cremani e Paolo Risi.

<sup>146</sup> L'opera di Gasparri, piuttosto esile nella mole e che venne edita postuma nel 1741 (Venetiis, Apud Simonem Occhi Sub Signo Italiae), focalizzava l'attenzione solo sui delitti, al solito suddivisi, secondo un modulo frequente in ambito romano, in «ecclesiastici», «secolari» e «misti», senza prendere in alcuna considerazione temi o istituti del processo *in criminalibus*. Sulla figura di Francesco Maria Gasparri, noto professore presso la Sapienza, ove esercitò il suo magistero cimentandosi in più insegnamenti, da quello di diritto civile a quello di diritto canonico, e che lasciò una produzione interamente ascrivibile al genere manualistico non solo in ambito criminale cfr. L. Sinisi, *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones iuris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 77 (2004), pp. 88-89; mentre per un ragguaglio biografico: R. De Rosa, *Gasparri, Francesco Maria*, in *DBI*, 52 (1999), pp. 499-500; F. L. Sigismondi, *Gasparri, Francesco Maria*, in *DBGI*, I, p. 953.

che, in ambito genovese, quelle di Ignazio Gaetano Carbonara<sup>147</sup>.

Quanto al manuale alfaniano, la preferenza per la struttura in tre libri venne precisata dallo stesso autore:

His e vestibulo a delictorum imaginem in suo genere designandam delibatis, tria praecipue in hoc jure criminali erunt percurranda; Personae, Res, ac Judicia: quidquid enim de re criminali excogitari valet, huc redit; personae vel criminibus insequendis praesunt vel ea sectantur; de Prioribus, nempe de Magistratibus sigillatim hoc libro, de posterioribus nonnulla in calce brevi calamo patebunt; tum de Rebus, seu de criminibus publici aequae, ac privatis atque extraordinariis sequenti lib. agendum; denique in postremo Criminalium Judiciorum praxis enucleanda parabitur<sup>148</sup>.

Questa opzione sistematica consentì ad Alfani, al di là delle enunciazioni compiute sul «piano dell'opera», di mantenere disgiunta l'esposizione dei delitti da quella degli istituti di procedura<sup>149</sup>.

Una rigida bipartizione connotava, invece, le *Istituzioni Criminali* dei fratelli Fiorentino, il più tardo dei manuali napoletani del XVIII secolo. L'impiego di tale modulo espositivo risultava piuttosto raro nella letteratura «istituzionale». Di esso si ha traccia, tuttavia, in un manuale del primo Settecento, ancora una volta ascrivibile all'ambito accademico romano: le *Institutiones Criminales* di Giulio Marino Leonelli<sup>150</sup>, a tutt'oggi inedite, ma di cui esiste una copia

<sup>147</sup> Le *Institutiones criminales* del Carbonara nella loro tripartizione, pur senza tralasciare profili di diritto sostanziale, riservavano un'attenzione maggiore alla materia processuale: la prima parte aveva, infatti, un carattere introduttivo (era presa in considerazione, tra l'altro, l'istruzione del processo), la seconda esponeva i delitti (suddividendoli in varie categorie), la terza riprendeva il processo, seguendone le fasi salienti, senza tuttavia esporre la fase conclusiva dello stesso (il manuale rimase, infatti, incompleto). Sull'opera e la figura del Carbonara, avvocato ma anche lettore di «Instituta Criminale» presso il Collegio notarile genovese, cfr. L. Sinisi, *Le origini dell'insegnamento penalistico*, cit., pp. 352 ss.; Id., *Cultura penalistica a Genova*, cit., pp. 520-562; nonché, per una sintesi biografica, Id., *Carbonara, Ignazio Gaetano*, in *DBGI*, I, p. 444.

<sup>148</sup> N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., *Quotuplex sit crimen*, n. XXIV, pp. 11-12.

<sup>149</sup> Del resto, questa separazione venne ulteriormente rimarcata anche dal punto di vista tipografico con la collocazione dei tre libri in altrettanti tomi. Rimase, invece, legata al rito la trattazione delle pene che, non a caso, vennero sistemate, in una lunga enumerazione, all'interno del *Liber Tertius*.

<sup>150</sup> Piuttosto scarse le notizie biografiche sul suo conto. Giurista vissuto tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, Leonelli, originario di Camerino, insegnò Diritto Criminale presso la Sapienza a partire dal 1700, all'inizio – quasi sicuramente – come professore soprannumerario, assumendo, tuttavia, la piena titolarità della cattedra solo nel 1719, anno in cui subentrò a Domenico Orsaio, a sua volta passato all'insegnamento canonistico. In questi anni dovette elaborare le proprie *Institutiones Criminales*, frutto diretto delle proprie lezioni, che, tuttavia, non furono mai pubblicate a stampa. Dopo circa un

manoscritta risalente al 1714<sup>151</sup>. L'opera di Leonelli mostrava finalità didattiche teorico-pratiche ma, pur non essendo particolarmente innovativa né moderna sotto il profilo contenutistico, distingueva nettamente una prima parte, dedicata ai delitti (senza soffermarsi sui *generalia*, ma con notevole intento classificatorio), da una seconda (denominata «Pars altera») interamente incentrata sulla descrizione dell'*ordo procedendi in criminalibus*<sup>152</sup>.

Quanto al manuale dei fratelli Fiorentino, se esso realizzava, anche grazie alla sua duplice partizione, una forma di distinzione tra «sostanziale» e «processuale» piuttosto moderna e, in parte, «originale», non era immune da qualche profilo di indeterminatezza: come si dirà, nell'analisi dei singoli reati e delle pene non mancavano «incursioni» di stampo prettamente

---

trentennio di carriera universitaria, nel 1731 (ma la data è controversa: le *Notizie per l'Anno*, In Roma 1730, p. 114, riportano appunto quella del 1730) Leonelli venne promosso alla prima cattedra di Diritto Civile, incarico che giunse a coronamento di una carriera accademica spesa interamente all'interno dell'Ateneo romano della Sapienza. Per qualche notizia sul giurista: G. M. Carafa, *De Professoribus Gymnasii Romani [...] Cui accedunt Catalogus Advocatorum Sacri Consistorii, et Bullae Romanorum Pontificum ad idem Gymnasium spectantes*, II, Romae 1751, p. 432 (rist. anast., Bologna 1971); E. Conte (cur.), *I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e altre fonti*, I, Roma 1991, p. 579.

<sup>151</sup> Sin dal *Proemium* l'autore richiamava le *Institutiones* giustinianee ma anche i cosiddetti «Libri terribiles», allo scopo di rimarcare un forte legame storico con la tradizione romanistica. Al di là dei richiami, il modello didattico cui Leonelli aspirava era quello «misto» mirante a coniugare elementi di teoria e di prassi: intento che, *grosso modo*, può dirsi rispettato. Nell'opera non manca un'attenzione per il profilo definitorio degli istituti (come, ad esempio, nel caso dei singoli delitti) mentre sono presenti i riferimenti alle consuetudini e agli *usus fori*, così come i richiami alla dottrina che, tuttavia, sono piuttosto limitati e ben calibrati (tra le opere più citate le *Resolutiones criminales* di Antonio Concioli, le *Institutiones Iuris Canonici* di Giovanni Paolo Lancellotti, i *Commentaria* di Prospero Fagnani, le *Institutiones criminales* di Giovanni Zuffi). Nello stesso proemio si rivendicava una dignità per il genere delle Istituzioni penali, ma non mancavano delle particolarità, specie laddove si ricercavano affinità con la materia civile e canonica. In questo senso si anticipava la suddivisione contenuta nel testo dei *crimina* in «mere civilia» (tra cui il furto e la rapina), «mere canonicae» (simonia, eresia, etc.) e del foro misto (come la blasfemia e il sortilegio): I. M. Leonelli, *Institutiones Criminales a Iunio Marino Leonelli explicatae in Archigymnasio Romano*, 1714, ms., Collezione Privata, f. 3.

<sup>152</sup> Quanto alla struttura, la prima parte è interamente dedicata ai singoli *delicta*, seguendo la tripartizione anticipata nel *Proemium*. Pur mancando, come detto, una «parte generale», uno sforzo classificatorio è presente nel *Titulus Primus* «De Divisione Delictorum» ove i delitti erano scomposti in pubblici e privati, in nominati e innominati, in assoluti e relativi, omissivi e commissivi e, ancora, in base alla gravità (ivi, ff. 7-15). La seconda parte, peraltro non corredata da indice, almeno nella copia esaminata, seguiva le fasi processuali, secondo uno stile più pratico, ma che ancora una volta non tralasciava l'approccio definitorio.

processualistico<sup>153</sup>. Nondimeno quest'opera, anche per la sua struttura, tracciava una linea di confine più marcata fra le due «sfere» del diritto penale lasciando intravedere, pur con qualche discontinuità, elementi velatamente anticipatori della divisione accolta nei codici.

#### 6. *L'assenza di una «parte generale» di diritto criminale*

Se, come appena visto, gli «istitutisti» napoletani, pur muovendo da presupposti spesso diversi, accentuati dall'impiego di partizioni eterogenee, giunsero a meglio definire i contorni ancora opachi di una suddivisione tra la sfera «sostanziale» e quella «processuale», lo stesso non può dirsi circa la formazione di una parte «generale» tenuta nettamente separata da quella «speciale». La complessiva ritrosia degli autori a riservare nei manuali una parte cospicua e ben definita ai *generalia* si spiega, almeno a Napoli, da un lato con il carattere «inaugurale» del genere, che prima del Settecento non aveva conosciuto alcuna manifestazione, dall'altro con l'influenza, sempre molto forte, esercitata dalla letteratura giuridica di tipo pratico, solitamente incapace di astrarre categorie concettuali generali dalla casistica presa in esame.

Eppure queste difficoltà, che comportarono una tendenziale indistinzione tra le due «parti» del diritto penale, non impedirono agli autori di provvedere alla formazione di brevi premesse dalla connotazione teorica che introducevano il lettore a nozioni di carattere generale, non soltanto sui concetti di *crimen*, *delictum* o di *poena*, ma anche su quelli di prova e indizio (temi, questi ultimi, particolarmente delicati, ma di stampo processuale). A differenza della trattazione che potremmo oggi definire di «parte speciale», dedicata ai singoli *delicta* e alle relative pene, terreno fertile sul quale i criminalisti lavorarono più intensamente all'interno dei manuali, operando classificazioni e raggruppamenti, quella riservata ai profili «generali» del diritto penale validi per la totalità dei delitti o per le categorie di questi, ricevette uno spazio decisamente più ridotto, ma non del tutto insignificante<sup>154</sup>.

Partendo da quest'ultimo profilo, occorre segnalare una certa discontinuità

<sup>153</sup> Sul punto v. *infra* § 7.

<sup>154</sup> S'intende come questa attività «teorica» degli «istitutisti» napoletani non fosse di per sé «originale»: l'edificazione di categorie e di concetti generali in ambito penalistico aveva impegnato non pochi criminalisti delle precedenti generazioni. Limitando l'attenzione alla sola area italiana, contributi sui *generalia* erano stati offerti, tra gli altri, da Giulio Claro nel ben noto primo paragrafo del *Liber Quintus Sententiarum Receptarum*, e, ancor di più, da Tiberio Deciani che nel suo *Tractatus Criminalis* (1590) dedicò ampio spazio a questo aspetto con una elaborazione dottrinale molto fine e articolata. Su quest'ultimo profilo cfr. M. Pifferi, *Generalia*, cit., pp. 93-352.

tra le varie *Institutiones*: se, infatti, alcuni manuali apparivano alquanto carenti di una concettualizzazione generale, altri rivelavano qualche slancio teorico finalizzato, perlopiù, ad anticipare la trattazione dei singoli delitti con premesse d'impostazione generica.

Le *Institutiones* caravitarie non destinavano grande spazio ai temi generali<sup>155</sup>, ma non per questo ne trascuravano la presa in considerazione: la suddivisione dei delitti, come quella in «pubblici» e «privati» o, ancora, in *excepta* e *non excepta*, assumeva un carattere ricognitivo e seguiva schemi abbastanza collaudati dalla criminalistica d'Antico Regime<sup>156</sup>.

Eppure non mancavano alcuni profili interessanti. A proposito della distinzione tra i delitti in virtù della loro differente gravità, dopo aver introdotto e definito le varie categorie dei *crimina levia*, *atrocia*, *atrociora* e *atrocissima*, sulla base del trattamento sanzionatorio ad essi rispettivamente riservato<sup>157</sup>, Caravita affermava:

At non ineleganter Anton. Matthaeus [...] docet crimen, aut *natura sua* grave, aut *circumstantiis* exagrati. Gravius factum *naturâ*, quod *per dolum*, quam quod *ex culpa* committitur: quae enim culpa gravior cum dolo committi poterit? Item et naturalis ratio evincit gravius quodque admissum dici, quo *divina Majestas* provocatur, honestas offenditur utilitas *Reipublicae* perfundatur. Fit per circumstantias grave crimen, si patratum in conspectu Praetoris, si in foro, si in Senatorem etc.<sup>158</sup>.

Come si vede, emergeva un interesse che, a partire da un intento classificatorio, consentiva al giurista napoletano, peraltro con «appoggio»

<sup>155</sup> Erano solo tre i paragrafi redatti al precipuo scopo d'introdurre il lettore ad alcuni concetti generali di diritto criminale: §. I *Quid et quotuplex sit crimen, delictum, etc.*; §. II *De ordine et forma iudicii Criminalis*; §. III *De delicto in genere, seu de probatione delicti in genere* (cfr. T. S. Caravita, *Institutionum*, I, cit., lib. I, §§. I-III, pp. 5-32).

<sup>156</sup> Ivi, lib. I, §. I, pp. 7 ss. In generale, su tali categorie cfr. M. P. Geri, *Dal textus*, cit., pp. 41 ss.

<sup>157</sup> «Insuper alia sunt levia, alia *atrocia*, *atrociora* alia, alia *atrocissima*. Levia dicuntur, quae leviter puniuntur. Atrociora, quorum poena est ultra relegationem, sed infra mortem, Atrociora, quae morte naturali vindicantur, Atrocissima, cum in ipsis poena mortis aliqua qualitas admixta sancita fertur», T. S. Caravita, *Institutionum*, I, cit., lib. I, §. I, n. 23, pp. 9-10. Questa suddivisione riproponeva, con qualche adattamento, quella a suo tempo già presentata da G. Claro, *Sententiarum Receptarum Liber Quintus*, Venetiis 1595, § 1, *Sunt etiam*, n. 9, f. 2r.

<sup>158</sup> T. S. Caravita, *Institutionum*, I, cit., lib. I, §. I, n. 24, p. 10. Questa *opinio* di Matthes, registrata puntualmente (e con qualche simpatia) da Caravita, che focalizzava l'attenzione sui livelli di gravità del fatto del reato, si scontrava, tuttavia, con la prassi del foro alla quale lo stesso togato napoletano non poteva che rimandare: «Attamen a prima sententia haud recedit *nostrorum Tribunalium* stylus Hic nec aliorum sapit iudicium, qui horum criminum diversitatem à iudicis arbitrio expendunt», *ibidem*.

dottrinale sul Matthes, di compiere delle incursioni su profili affatto rilevanti, come il dolo, la colpa del soggetto agente o, ancora, la gravità della condotta. L'autore continuava, quindi, tracciando una premessa sempre dal taglio teorico sul binomio *accusatio-inquisitio*<sup>159</sup> per poi proseguire con una trattazione – brevissima – sulla nozione di *corpus delicti* inteso come «*criminalis iudicii fundamentum*»<sup>160</sup> che, però, gli consentiva d'introdurre una rilevante distinzione tra fatti permanenti e transeunti:

Quodlibet crimen, aut facti permanentis est, aut transeuntis: facti permanentis, si post delictum vestigia remanserint [...] facti transeuntis crimen: *Cum nullae reliquae post illud superant*, habebitur et tum probatum per conjecturas, praesumptiones, et indicia...<sup>161</sup>.

Gli spunti, dunque, non mancavano; eppure in questi brevi paragrafi introduttivi, connotati da un certo sforzo d'elaborazione concettuale, non è certo possibile rinvenire una «parte generale» in senso proprio.

Decisamente scarsa era, invece, l'attenzione riservata dal manuale di Rapolla ai *generalia*. In questo caso, al di là di rapidissimi cenni contenuti nei Proemi ai vari libri, un qualche riferimento ai *crimina* «in generale» sembrerebbe, a prima vista, comparire nel capo I del Libro II, non a caso intitolato «*Quid sit Crimen, quid Indicium, quid Poena*»<sup>162</sup>. In realtà, dopo un primo tentativo definitorio del *crimen*<sup>163</sup>, la trattazione si spostava sugli indizi per poi passare alle pene, a proposito delle quali veniva riproposto, con una certa accondiscendenza verso l'impiego dell'*arbitrium iudicis*, il tema della mitigazione<sup>164</sup>. Questo aspetto, non certo nuovo alla letteratura criminalistica<sup>165</sup>, consentiva incidentalmente di toccare alcuni profili come la

<sup>159</sup> Cfr. *ivi*, lib. I, § II, pp. 14-31.

<sup>160</sup> *Ivi*, lib. I, § III, n. 1, p. 31.

<sup>161</sup> *Ivi*, lib. I, § III, n. 2, p. 31.

<sup>162</sup> Cfr. F. Rapolla, *Juris Criminalis*, cit., lib. II, cap. I, pp. 91-108.

<sup>163</sup> «Et primo quidem sciendum est, maleficium, crimen, delictum, si vocabuli proprietatem inspiciemus, idem prorsus significare; nam qui delinquit, eum recte dicimus maleficere, et criminose esse: sed Juris auctores ut plurimum maleficium, et delicti nomine utuntur in iudiciis privatis, cum scilicet agitur ad publicam vindictam in iudiciis publicis» (*ivi*, lib. II, cap. I, n. II, p. 92).

<sup>164</sup> *Ivi*, lib. II, cap. I, nn. XXVII-XXXIX, pp. 101-108. Più in generale, sull'operatività dell'*arbitrium iudicis* nell'età del diritto comune in materia criminale: M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 195-254.

<sup>165</sup> Nella dottrina di diritto comune uno degli specialisti del tema fu sicuramente André Tiraqueau, autore di un fortunatissimo trattato *De poenis temperandis*; in ambito napoletano trattarono in maniera accurata della mitigazione di pena, fra gli altri, Francesco Maradei nel

capacità del soggetto, il luogo e il tempo di commissione del fatto di reato. Eppure, anche in questo caso, al di là di sporadici elementi, il manuale di Rapolla scontava l'assenza di una specifica attenzione per le categorie generali.

Significativi passi in avanti vennero compiuti, invece, da Nicola Alfani. Nel primo tomo delle sue *Institutiones*, dopo un breve *Proemium* in cui veniva ribadita l'importanza del diritto penale per la tenuta sociale e la sicurezza dello Stato, l'autore si cimentava nella «Universi Juris Criminalis ΠΡΟΘΕΟΡΙΑ», premessa all'intera opera, in un'analisi approfondita del concetto di *crimen*, a partire dalla definizione, compiuta, non a caso, con l'ausilio di Deciani e Matthes:

Crimen latine sonat vitium, seu culpam, quae alicui per contentionem objicitur; quandoque vero pro accusatione alicujus caussa: vulgo autem definitur: *Est peccatum accusatione dignum, et damnatione*. Decian. *lib. I. cap. 9*; vel stimavis cum Antonio Matthaeo in *prolegomenis cap. I Est delictum, quod publicae vindictae gratia apud accusatur, qui potestatem habet gladii ad animadvertendum in homines facinorosos*: Delictum vero est *Actus illicitus, de quo civili, ut plurimum, actione agunt ii, ad quos res ipsa pertinere videtur*<sup>166</sup>.

La volontà di indagare il profilo definitorio del reato conduceva, quindi, il professore napoletano a soffermarsi su una distinzione piuttosto controversa, quella tra *delictum* e *crimen*, a proposito della quale scriveva:

Porro quam late dicatur differre Delictum a Crimine, ex eo patet, quod Delictum sit veluti genus; Crimen vero species; illud aut ex proposito, aut impetu, aut casu patratum [...] hoc libera voluntate, doloque malo committitur [...] Crimen publicam, Delictum vero privatam tantum prosequitur vindictam; ex Crimine tantum criminaliter (nempe ad poenam) agi valent, ex Delicto tum criminaliter, tum civiliter institui poterit actio [...] crimina sunt, quae ex legibus publicorum judiciorum cuivis de populo accusanda proponuntur, vel accusatore deficiente, ab eo, qui jurisdictioni praeest, ex officio inquiruntur; Delicta vero non nisi, quam accusatione offensi persequi possumus...<sup>167</sup>.

Il passo, non privo di una sua dignità didattica, riproponeva un modello abbastanza sperimentato dalla criminalistica precedente, ma era sviluppato dal giurista sulla base di una stretta aderenza al testo giustiniano. Dopo un tentativo d'indagine – dal tenore erudito – sull'origine del *delictum* (era, in

---

*Tractatus Criminalis Analyticus* e, più tardi, lo stesso Tommaso Saverio Caravita nel suo «manuale». Per qualche considerazione sul tema: F. Maradei, *Un giureconsulto*, cit., pp. 139-141.

<sup>166</sup> N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., n. I, p. 2.

<sup>167</sup> Ivi, n. II, p. 2.



proposito, più volte richiamato il testo biblico)<sup>168</sup>, uno spazio era riservato alla «colpevolezza» del reo, nozione, questa, che introduceva brevi considerazioni su dolo e colpa, elementi che, per l'autore, esercitavano immediate ricadute sul trattamento sanzionatorio<sup>169</sup>. Pur se in maniera non sempre chiara emergevano, in proposito, alcuni profili come la volizione per il dolo e l'ignoranza per la colpa<sup>170</sup> mentre non mancava qualche cenno sull'imputabilità, esclusa, non senza eccezioni, nel caso di stati passionali, emotivi oppure psico-fisici, come l'ubriachezza<sup>171</sup>.

L'influenza esercitata dall'opera di Tiberio Deciani era ben visibile nell'indicazione delle categorie delittuose in genere, in cui si riproponevano le «classiche» ripartizioni dei *crimina* in omissivi e commissivi, dolosi e colposi<sup>172</sup>, ma anche in *excepta* e *non excepta*, *notoria* e *occulta*, *nominata* e *innominata*. Eppure, il maggior spazio era destinato, nella più ferrea adesione alla tradizione romanistica – ripresa poi dalla dottrina di diritto comune e rafforzata dall'*opinio* di Bartolo<sup>173</sup> – alla differenza fra i *delicta* «publica et privata», con la doverosa e ulteriore precisazione in base alla quale «publica vel dicuntur ordinaria, vel extraordinaria»<sup>174</sup>. Si trattava di una distinzione che in questa sede veniva solo anticipata da Alfani, salvo poi essere riproposta nel dettaglio

<sup>168</sup> L'autore rievocava, ad esempio, il famoso episodio biblico dell'uccisione di Abele da parte di Caino: «Origo delictorum ab ipso Universi Orbis exordio repetenda est; etenim, ubi Protoparentes in Paradiso voluptatis divinae prohibitionis violatores extitere, ejusdem loci amoenitate depulsi, mortisque rei, atrocissimi criminis summo Dei judicio poenas tulerunt [...] In statu autem naturae lapsae Parentis vestigia sectatus est Cain fratricida, de quo *Genesis IV*. Ut ergo capitalia delicta ab initio temporum extitere, ita & criminalia judicia a Deo Optimo Maximo instituta, ex eodem sacro Textu, fuere; ut inde constet, sub Deo justo ad humanam societatem tuendam nullum crimen impunitum dari oportere» (ivi, n. III, p. 3).

<sup>169</sup> «Haec autem ita meo judicio sunt componenda: Verum crimen dolo patrari, eoque poena Lege sancita incurri valet; si vero culpa sit commissum, debere mitius, seu extraordinarie puniri [...] nam dolo scientes, culpa ignorantes operamur; si autem noxae imputandum, unde nulla poena plectendum, nisi culpa casum praecessit» (ivi, n. V, p. 4).

<sup>170</sup> A tal proposito, valga il seguente passo: «Neque tantum sub dolo ea continentur, quae ex proposito, seu plena deliberatione patrantur» (ivi, n. VI, p. 4).

<sup>171</sup> «Qui ab impetu feruntur, non omnino sponte, nec plena voluntate agere videantur; adhuc tamen, quia non ignorant, quod agunt, et si ignorant, culpa non vacant, hinc rei criminis erunt», *ibidem*.

<sup>172</sup> «Quum namque crimina dolo eveniant, potest quis non tantum ignoranter, sed culpa, et dolo aliquid omittere»: ivi, *Quotuplex sit Crimen*, n. XI, p. 6.

<sup>173</sup> Sull'influenza del pensiero bartoliano nell'edificazione di questa categoria nell'età del diritto comune si rinvia a M. P. Geri, *Dal textus*, cit., pp. 62-64.

<sup>174</sup> N. Alfani, *Juris Criminalis*, I, cit., n. XIX, p. 9.

e con una esposizione ben più estesa nella premessa, «De Criminibus», al Tomo II<sup>175</sup>. Storicamente rilevante, questa suddivisione – rilevava Alfani – era da tempo divenuta inattuale<sup>176</sup>.

Se, dunque, con il manuale alfaniano si sperimentò una sorta di introduzione penalistica di stampo generale, successivi sviluppi si ebbero nella parte criminalistica dell'opera di Fighera. Molto attento a curare la definizione degli istituti, l'autore offriva valide (ma brevi) riflessioni sui *generalia* nel *Titulus I* del quarto libro, non a caso denominato «De delictis generatim», iniziando l'esposizione con la differenza tra *delictum* e *crimen*:

*Delictum* vox generis est, denotatque *factum quoduis vel reipublicae, vel singulis noxium, adversus legum sanctionem admissum. Crimen* vero delicti species est, sed tristius & gravius aliquid notat; hinc definiri crimen potest *delictum, quod publicae vindicate gratia accusatur apud eum, qui gladii potestatem habet ad animadvertendum in facinorosos homines*<sup>177</sup>.

Dal problema definitorio il giurista passava, con una certa disinvoltura, a quello dell'imputabilità che, sulla scorta di argomentazioni simili a quelle già proposte da Alfani, escludeva per talune categorie di soggetti, come gli incapaci, gli infanti e i «furiosi», fatta eccezione, per questi ultimi, la fase temporanea del «lucido intervallo»<sup>178</sup>. Diversa era la situazione di coloro che avessero agito in uno stato d'ira: la loro condizione non poteva dirsi – per

<sup>175</sup> Nello specifico, Alfani offriva la seguente tripartizione in ossequio alla compilazione giustiniana: *Publica Judicia, Privata Delicta, Extraordinaria Crimina*.

<sup>176</sup> Con una realistica presa d'atto il giurista, in proposito, sosteneva: «de jure autem nostro municipali, sive scripto, sive non scripto, publica Romanorum judicia recesserunt ab Aula; accusare enim apud nos nemini datur, nisi quis vel suam, vel suorum injuriam persequatur» (N. Alfani, *Juris Criminalis [...] De Criminibus*, II, Neapoli [s.d.], *Publica Judicia*, n. VII, p.8). La distinzione tra delitti pubblici e privati era ampiamente sfumata da secoli, anche a seguito della progressiva affermazione in ambito processuale del modello inquisitorio. A Napoli uno dei primi a segnalare il superamento di questa dicotomia era stato Roberto Maranta (non a caso richiamato da Alfani) che, anche sulla base della legislazione angioina, aveva rilevato: «quod hodie in regno quo ad accusationem, non sit differentia inter crimina publica, et privata, quia solum prosequens propriam, vel suorum injuriam, admittitur», R. Maranta, *Tractatus de Ordine Iudiciorum [...] intitulatus Speculum Aureum et Lumen Advocatorum*, Venetiis 1553, *Sexta pars*, n. 59, f. 84r.

<sup>177</sup> O. Fighera, *Institutiones*, cit., lib. IV, tit. I, §. II, p. 179. Restava comunque aperto il problema dell'indistinzione tra *delictum* e *peccatum*, figure ancora considerate dall'autore, seppur con qualche rilevante precisazione, intercambiabili e che comunque si sovrapponevano nei *delicta carnis*: «Ad delicta quoque pertinet voces *maleficium, flagitium, peccatum*. *Illud* fraudolentia magis est, quam audacia; *istud* turpitudinem indicat; *hoc* vero ad delicta carnis praecipue refertur», *ibidem*.

<sup>178</sup> Ivi, lib. IV, tit. I, §. VI, p. 182.

Fighera – equiparabile a quella dei soggetti pienamente non imputabili e, pertanto, ne suggeriva una differenziazione non solo sul piano della capacità, ma anche su quello del trattamento sanzionatorio<sup>179</sup>.

Pur nella sussistenza di uno sforzo dottrinale, concetti odierni come «imputabilità» e «punibilità», velatamente presenti tra le righe del manuale, risultavano assolutamente accennati e non chiaramente definiti. Nondimeno, dall'opera di Fighera emergeva un'attenzione specifica per taluni profili che, ben oltre il perimetro delle varie entità categoriali dei delitti, si proiettava verso inattesi accenti di «parte generale». In questo senso la gravità del delitto, concetto assai modulabile e, per ammissione dello stesso giurista, derivante «vel ex sui natura, vel ex circumstantiis»<sup>180</sup>, gli consentiva di soffermarsi proprio sui profili circostanziali, elencandoli:

Circumstantiae autem sunt 1) personae, 2) tempus, 3) locus, 4) quantitas, 5) modus, 6) rei qualitas et similia. Hinc adparet, quod etsi convicium non sit grave delictum [...] grave tamen efficitur, si dicatur magistratui vel in foro, vel dum sacris quis vacat. Furtum sit grave delictum ob quantitatem, ob rem sacram, si fiat cum armis, cum scala, cum adulterina clave, pariete effosso, in ecclesia, in domo Principis etc.<sup>181</sup>.

Non mancavano neppure cenni sulla qualifica del soggetto agente: un aspetto, questo, che veniva introdotto dalla suddivisione tra delitti comuni e propri<sup>182</sup>.

Accanto a questa spiccata tendenza verso la costruzione di categorie generali, sussistevano comunque significativi arretramenti come, ad esempio, nel caso della distinzione tra delitti omissivi e commissivi che, anziché stimolare valutazioni sulla natura della condotta, spingeva l'autore, molto più semplicemente, a rilevare quanto segue:

Delicta vel committendo, vel omittendo contrahuntur. Ut plurimum committendo delicta patrantur, sed non desunt in iure exempla delictorum ex

<sup>179</sup> Nell'argomentare questo punto, chiaro ed esplicito era il ricorso ad Anthon Matthes: «Vir tamen in re criminali Claris. Antonius Matthaei firmiter opinandum censet, ebrios, amantes, et iratos nequaquam aut infantibus, aut furiosis comparandos; sunt enim actiones eorum voluntariae, non quidem in ipso actu noxio, sed in causa, nempe in ebrietate, in ira, in amore»: *ivi*, lib. IV, tit. I, §. VII, p. 184.

<sup>180</sup> *Ivi*, lib. IV, tit. I, §. IX, p. 186.

<sup>181</sup> *Ibidem*.

<sup>182</sup> Più precisamente, rientravano nella categoria dei reati propri, tra gli altri, quelli «quae a solo milite non a pagano patrari possunt, vel a clericis, veluti si pecunia ambierint clericatum, vel dignitatem aliquam ecclesiasticam» (*ivi*, lib. IV, tit. I, §. XII, p. 187).

omissione profiscentium<sup>183</sup>.

Come si vede la parte penalistica del manuale di Fighera in un sintetico ma denso capitolo introduttivo conteneva diversi accenti di parte generale, esposti secondo uno stile intermittente e con qualche insicurezza contenutistica. Nonostante le categorie presentate fossero tutt'altro che «nuove», l'autore in proposito non richiamava alcun orientamento dottrinale, ma direttamente vari passi del *Corpus Iuris Civilis*: era, questa, la certificazione di un metodo che si confrontava direttamente con le fonti romanistiche.

Ancora acerbi, i frutti della «coltivazione» teorica curata in maniera discontinua dagli «istitutisti» non potevano essere raccolti. E ciò può dirsi valido tanto per le opere più «risalenti» quanto per il manuale più maturo, quello dei fratelli Fiorentino, da cui emergeva piuttosto chiaramente l'assenza di una trattazione generale in senso proprio.

Nella prima parte, il Capo primo apriva qualche squarcio teorico sulla nozione di delitto, a partire da una costruzione concettuale maggiormente aperta a temi di carattere generale che, tuttavia, era quasi interamente assorbita dalle prove. In essa Nicola Fiorentino, con il suo piglio critico, sferrava attacchi avverso il sistema delle prove legali, ragion per cui rivalutava, ad esempio, la prova «per argomenti»<sup>184</sup> e, al tempo stesso, criticava la confessione, alla quale era perfino negata la stessa natura probatoria, poiché toglieva «la necessità di provare nostra intenzione»<sup>185</sup>. Sottile era l'esame delle prove indiziarie, di cui era riconosciuta l'importanza ai fini del giudizio, così come rilevante la riscoperta degli spazi valutativi riservati al giudice. Eppure, come si vede, queste considerazioni, d'impronta decisamente processualistica,

<sup>183</sup> Ivi, lib. IV, tit. I, §. VIII, p. 185.

<sup>184</sup> Valga in proposito il seguente passo: «Finalmente si provano i delitti per mezzo di argomenti, o sia di conseguenze dedotte dalle cose deposte e scritte [...] che alle volte sogliono chiamarsi presunzioni [...] Errano coloro i quali negano che si possano i delitti provare cogli argomenti, giacchè per mezzo de' sensi, e del raziocinio noi dobbiamo sapere le cose fuori di noi; e negar ciò, è lo stesso, che togliere la ragione, o sia la facoltà di conoscere i rapporti delle idee per mezzo di altre intermedie», A. Fiorentino, *Istituzioni Criminali*, I, cit., parte I, capo I, pp. 14-15.

<sup>185</sup> Più precisamente, si legga il seguente passo: «e sebbene per mezzo della confessione, e 'l più con maggiore accertatezza anche si condanni; pure la confessione [...] non viene annoverata tra le pruove, e ci toglie dalla necessità di provare nostra intenzione». Gli attacchi alla confessione proseguivano anche su altri fronti come nel caso dei cosiddetti delitti atroci: «... sebbene si voglia, che ne' delitti atroci basti la sola confessione, senza delitto in genere; pure questo, e 'l dirsi generalmente, che in tali gravi delitti *licet jura transgredi*, mi sembra perniciosissimo errore che può far condannare gl'innocenti; onde non si può più punire alcuno senza l'ingenere, sebbene siavi la confessione» (ivi, parte I, capo I, p. 9).

erano ben lontane da temi e problemi di «parte generale» nella sua accezione più profonda. In realtà, istituti quali il dolo, la colpa, l'imputabilità non venivano esaminati separatamente, ma si trovavano «disseminati» nella trattazione sui delitti «in specie»<sup>186</sup>, circostanza, questa, che confermava ancora una volta la diffusa scarsa attitudine alla formazione dei *generalia* da parte della manualistica napoletana del Settecento.

### 7. Verso la formazione di una «parte speciale»: sviluppi nella classificazione delle singole figure delittuose

Un più solido ambito di sperimentazioni riguardò la trattazione e la classificazione dei singoli delitti. Su questo aspetto è, infatti, possibile scorgere un impegno dottrinale decisamente più pronunciato da parte degli «istituitisti». Del resto, che la catalogazione delle singole figure delittuose fosse un terreno ben più facile da arare era alquanto prevedibile e ciò per almeno due ragioni.

Innanzitutto, i singoli delitti avevano ricevuto, anche al di fuori della letteratura manualistica, una notevole attenzione da parte di diverse Pratiche criminali, sebbene con risultati non sempre uniformi. Limitando i riferimenti all'area italiana, alcuni tra i protagonisti della criminalistica cinquecentesca si erano sforzati di esporre e «sistemare» le singole fattispecie criminose secondo schemi differenti: dal «semplice» ordine alfabetico, prescelto da Giulio Claro nel *Liber Quintus Sententiarum*<sup>187</sup>, al criterio della gravità, vagamente orientante i

<sup>186</sup> Ad esempio, a proposito dei «delitti negli scritti», l'autore contestava che il dolo si potesse provare «colle presunzioni». Questo tema permetteva, dunque, di aprire qualche squarcio «teorico» sulla nozione di dolo e di colpa, ma anche di accennare a talune cause di giustificazione del delitto come «l'accidente» e la difesa. Eppure, nonostante tutto, l'esposizione rimaneva decisamente sbilanciata verso la dimensione procedurale (ivi, parte I, capo I, *Delitti nelle parole*, p. 52).

<sup>187</sup> Nel *Liber Quintus* Giulio Claro destinava i primi ventuno paragrafi alla trattazione dei singoli *delicta*. Oltre al primo, dal taglio «generale» in cui erano proposte talune suddivisioni (senza, tuttavia, pervenire ad una vera e propria concettualizzazione del *delictum*), i paragrafi successivi (dal secondo al ventunesimo) prendevano in esame singolarmente i reati secondo un ordine rigidamente alfabetico (da *adulterium* a *usura*). Si trattava di un criterio alquanto «semplice» e che lasciava intendere una scarsa propensione alla sistemazione del diritto penale «materiale»: sul punto è specifico G. P. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 45 (1979), pp. 328-503, ora in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227. Più in generale sulla figura e l'opera del giurista alessandrino cfr. Id., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985; Id. – S. Parini, *Claro, Giulio*, in *DBGI*, I, pp. 552-555. Sull'opzione espositiva prescelta da Claro per i singoli *crimina* ha fornito una chiave di lettura parzialmente differente I. Birocchi, *Alla ricerca*, cit., p. 258, secondo cui la scelta per

*Tractatus varii* di Egidio Bossi<sup>188</sup>, per finire con la modulazione dei singoli reati in base all'oggetto della lesione, realizzata dal *Tractatus criminalis* deciano<sup>189</sup>.

Nel *Regnum* avevano riservato qualche spazio ai profili di diritto «materiale» sia la *Canonica Criminalis Praxis*<sup>190</sup> (prima ed. 1561) di Pietro Follerio che, ancora prima, la fortunata *Practica Causarum Criminalium* di Ludovico Careri<sup>191</sup>; anche diverse opere pratiche del Sei-Settecento napoletano avevano stabilito al

---

l'ordine alfabetico potrebbe derivare dal «modello fornito dai repertori e dizionari di moda tra gli umanisti».

<sup>188</sup> Sul punto cfr. M. G. Di Renzo Villata, *Egidio Bossi. Un criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 472 ss., secondo cui Bossi «fondandosi, almeno in parte, sulla gravità delle fattispecie criminose e individuando talora elementi di collegamento tra l'una e l'altra figura, riusciva ad offrire un assetto in complesso abbastanza armonico, pure con carenze evidenti sul finire della rassegna»; più in generale, per una sintesi sulla figura e l'opera del giurista cfr. Ead., *Bossi, Egidio*, in *DBGI*, I, pp. 316-319.

<sup>189</sup> Pur molto attento a profili, definibili con qualche approssimazione, di «parte generale», il *Tractatus* del Deciani realizzava altresì un'analisi piuttosto razionale dei singoli *delicta*, dislocandoli armonicamente tra i vari libri (V-IX) secondo un criterio «oggettivo»; cfr. M. Pifferi, *Generalia*, cit., pp. 355-451, nonché, da ultimo, M. P. Geri, *Dal textus*, cit., pp. 211-216.

<sup>190</sup> L'opera, altrimenti nota come *Marcellina*, dal nome del dedicatario Marcello Pignone, destinava l'ultima parte, la quarta, ad una breve (ma specifica) trattazione dei reati di bigamia e di sodomia: P. Follerio, *Canonica Criminalis Praxis [...] Marcellina nuncupata [...] Ad illustrem Marcellum Pignonum*, Venetiis 1583, *pars ultima, Miscellanea*, cap. XXXVIII, pp. 277-281. Nondimeno, altri *crimina* (tra cui sacrilegio, simonia, usura, furto, omicidio, incendio) venivano affrontati anche nella seconda parte, dedicata in prevalenza alla procedura: *ivi, pars secunda*, capp. XVII-XXVII, pp. 169-205. Sull'opera e sul contributo criminalistico di Follerio, autore anche di una fortunata *Praxis Criminalis*, edita per la prima volta nel 1554 a Napoli, cfr. M. N. Miletta, *Le pratiche criminali di Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno italiano del Cinquecento*, in M. Torres Aguilar – M. P. Abad (curr.), *Burocrazia, Poder Político y Justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José María García Marín*, Madrid 2015, pp. 495-530; nonché, più in generale, sul giurista: I. Birocchi – M. N. Miletta, *Follerio, Pietro*, in *DGBI*, I, pp. 884-885.

<sup>191</sup> Dei quattro *tractatus* che componevano l'opera, due, il «de Homicidio» e il «de Haereticis» (quest'ultimo, peraltro, non presente in tutte le edizioni), si avvicinavano alla dimensione penalistica «sostanziale», pur senza mai abbandonare la prospettiva procedurale. In particolare, dell'omicidio l'autore offriva un'analisi molto accurata che si dipanava in cinque differenti «parti»: la prima incentrata sul profilo definitorio, la seconda sulle diverse specie di omicidio, la terza sulle differenti modalità di commissione, la quarta sulle varie cause scriminanti (con ulteriori scomposizioni, condotte secondo le tecniche della dialettica scolastica), mentre la quinta ed ultima sulle pene: L. Careri, *Practica Causarum Criminalium [...] Tyronibus ac veteranis admodum utilis et necessaria*, Lugduni 1562, *De Homicidio et Percussione*, ff. 93r-253v. Sulla figura e l'opera di Ludovico Careri, criminalista calabrese, cfr. I. Birocchi – M. N. Miletta, *Carerio, Ludovico*, in *DBGI*, I, pp. 445-446.

loro interno trattazioni più o meno estese sulle singole figure delittuose<sup>192</sup>. Quello degli *specialia* rappresentava, dunque, un campo d'indagine abbastanza sperimentato dalla dottrina criminalistica sin dal Cinquecento, ragion per cui i manuali napoletani non fecero altro, su questo specifico versante, che intercettare una tendenza già circolante nella cultura giuridica.

La seconda ragione può, forse, essere individuata nel minore impegno dottrinale che la trattazione sui singoli reati richiedeva a differenza dei notevoli sforzi di elaborazione, uniti a una sottile capacità di astrazione concettuale, che riguardavano i *generalia* di fronte ai quali i criminalisti dell'epoca si trovarono, di certo, più impreparati. Insomma, a differenza delle categorie «general» di diritto penale, l'analisi e la catalogazione dei singoli delitti meglio si prestava ad un approccio di stampo più pragmatico, maggiormente congeniale ai criminalisti del *Regnum* e, quindi, anche agli «istitutisti».

L'interesse per l'approfondimento dei singoli delitti emerge piuttosto chiaramente dalle pagine di tutti i manuali, così come l'attitudine a trattare separatamente degli stessi, ma anche in questo caso gli apporti dottrinali furono alquanto disomogenei, oscillando tra la semplice catalogazione e la più raffinata classificazione tipologica dei delitti sulla base della condotta o della gravità della lesione arrecata.

Seguirono il primo «indirizzo», pur con qualche divergenza, Caravita e Rapolla.

Nello specifico le *Institutiones* caravitiane si adagiavano su un modello assai affine a quello delle *Practicae*, presentando nel libro I una trattazione sui singoli *delicta* che si risolveva in una semplice successione espositiva: a ciascuna figura delittuosa era, infatti, dedicato un capitolo, ma senza una visione sistematica coerente<sup>193</sup>. Un modello non dissimile era quindi adottato – all'interno del libro IV – per le pene, non indicate «in astratto», ma sempre con riferimento a

<sup>192</sup> A titolo meramente indicativo, riservarono un certo spazio all'esame dei singoli delitti criminalisti «pratici» come F. Maradei, *Tractatus Criminalis Analyticus [...] Pars III*, Neapoli 1730, capp. I-XVIII, pp. 124-173, nonché T. Briganti, *Pratica Criminale*, cit., *Miscellanea*, titt. I-V, pp. 260-334, che prendeva in esame, in un'apposita sezione del volume denominata «Miscellanea», solo alcuni reati: ingiurie, furto, taglio abusivo di alberi, incendio, «mozione del termine» e «frattura delle carceri». Al *Tractatus* di De Angelis si è già accennato *supra* § 1.

<sup>193</sup> Pertanto, i cinquanta reati presi in esame dall'autore non seguivano il criterio alfabetico né quello della gravità, ragion per cui, ad esempio, il naufragio, il furto e l'abigeato, precedevano la lesa maestà e l'adulterio. Non mancavano tuttavia delitti che, nella sequenza dei vari capitoli, erano tra loro collocati in continuità per la comune lesione arrecata ad un medesimo bene: così, il capo sull'omicidio era seguito rispettivamente da quelli dedicati al *mandatum*, all'assassinio, all'omicidio proditorio e al parricidio (T. S. Caravita, *Institutionum*, I, cit., lib. I, capp. XXXV-XXXIX, pp. 119-139).

ciascun reato. Ciò detto, sulla base del proprio stile peculiare, Caravita impresse, quanto ai contenuti, un'impostazione che non tralasciava, in ossequio alle finalità «didattiche» dell'opera, la definizione di ogni singolo reato, solitamente posta all'inizio di ciascun «capo»<sup>194</sup>.

Senza seguire una sequenza razionale e meditata, i *Commentaria* di Rapolla offrivano un «catalogo» dei delitti piuttosto elementare evitando, salvo qualche eccezione, di proporre un raggruppamento in categorie<sup>195</sup>. Non mancava comunque un «ordine» espositivo, legato alla gravità e alla tipologia del reato. Quanto al primo profilo, ad esempio, il *Crimen lesae Majestatis* anticipava la trattazione dell'omicidio e via via degli altri reati per la maggiore gravità della condotta, ma anche del sistema sanzionatorio ad esso correlato, mentre, quanto al secondo, se nel *Liber II* erano trattati i reati contro lo Stato (come, ad esempio, il falso nummario), contro la persona (su tutti, l'omicidio) e quelli ecclesiastici (eresia, apostasia, blasfemia), nel *Liber III (De Privatis delictis et Extraordinariis criminibus)* si ritrovavano, perlopiù, quelli contro la proprietà, tra cui il furto, descritto nelle sue molteplici modalità attuative<sup>196</sup>. Rapolla realizzava, dunque, un «doppio ordine» in base al quale orientare l'esposizione dei reati senza, con ciò, spingersi verso soluzioni innovative o particolarmente evolute. Peraltro, nell'opera lo stile espositivo dei singoli reati seguiva uno schema «tipico» che dapprima anticipava un'analisi di stretta aderenza romanistica per poi passare a quanto previsto dallo *jus neapolitanum*, senza trascurare la dottrina di diritto comune<sup>197</sup>.

<sup>194</sup> A titolo esemplificativo, prima di esaminare il reato di evasione, figura polivalente e dalle molteplici modalità attuative, Caravita ne proponeva una definizione generale, ma con riferimento al soggetto agente: «Carceris effractores dicuntur, qui eum in carcerem recepti essent, conspirarunt, et ruptis venculis, atque carcere effracto evaserunt. Flagitium itaque perficiuntur effringendo carcerem, et fugiendo, sive aliqua, sive nullâ prius praecedente conspiratione» (ivi, lib. I, cap. II, p. 32).

<sup>195</sup> Si rintracciano comunque significative eccezioni come nel caso del Cap. II «De Crimine lesae Majestatis» che al suo interno, ma in maniera distinta, conteneva anche la trattazione del falso nummario o, ancora, del Cap. VII, dedicato all'adulterio come «figura generale» sotto cui rientravano altri reati come il lenocinio, la poligamia, lo stupro, l'incesto, il ratto (cfr. F. Rapolla, *Juris Criminalis*, cit., lib. II, cap. VII, pp. 150-178).

<sup>196</sup> Dopo aver ribadito, con l'ausilio di Grozio, la particolare gravità del furto (ivi, lib. III, cap. I, p. 207) e, quindi, denunciato la frequenza di tale reato nel *Regnum*, Rapolla ne passava in rassegna le varie figure, distinguendole attraverso differenti modalità attuative: furto con violenza ed effrazione; furto in pubblica strada e grassazione; furto iterato. Chiudevano la rassegna i cosiddetti «furti lievi», considerati tali per l'esiguità del valore oppure per la particolare condizione del soggetto agente (minore, incapace, etc.): ivi, lib. III, capp. I-VI, pp. 206-215.

<sup>197</sup> Rimanendo sul furto cfr.: ivi, lib. III, cap. II, *De Furto in via Publica, et de aliis qualitatibus ratione loci*, pp. 210-214. Al diritto romano (e non solo) l'autore ricorreva per un preliminare



Lontani dalla semplice elencazione dei *delicta*, furono, invece, i manuali di Alfani, di Fighera e, soprattutto, dei fratelli Fiorentino: pur seguendo differenti percorsi logici, queste opere riuscivano a mostrare una marcata propensione verso le classificazioni tipologiche dei delitti, superando così lo spettro della classica e improduttiva «lista» in cui solitamente i reati si trovavano iscritti, spesso senza criteri distintivi.

Primo tra gli «istitutisti» napoletani a sperimentare una differente classificazione fu Alfani: nel *Liber Secundus* delle *Institutiones* egli scelse di operare un efficace raggruppamento dei delitti per grandi categorie, all'interno delle quali compiere, ove possibile, ulteriori distinzioni<sup>198</sup>.

Il giurista partiva da un generale raggruppamento dei reati, per poi procedere con una suddivisione in «sottocategorie» più sottili e raffinate. Questo lo schema adottato: all'interno di ogni *genus*, identificato da un *Titulus*, si trovavano le singole fattispecie di reato che, pur rientranti sotto una comune e generale indicazione per la medesima lesione giuridica, presentavano elementi oggettivi o soggettivi di differenziazione. Valga in proposito un esempio: il titolo primo, rubricato «De Crimine Majestatis», veniva suddiviso in due capitoli, rispettivamente riguardanti la lesa maestà divina ed «humana», che a loro volta contenevano, in una sottile scomposizione, singole figure delittuose. Così, sotto il *crimen* di lesa maestà divina si trovavano, tra gli altri, l'apostasia, la simonia, il sacrilegio, la blasfemia, la violazione di sepolcro, mentre, sotto quello di lesa maestà umana, reati vari come la sedizione, la violazione di segreti, la cospirazione. Uno schema simile era, quindi, ripetuto per altre categorie di reato come l'adulterio, sotto il cui *nomen* erano collocati diversi reati tra loro assimilabili per la tipologia di lesione<sup>199</sup>.

---

chiarimento terminologico sui lemmi di *Latrones* e *Grassatores*, salvo entrare nella disciplina della fattispecie richiamando la dottrina di Carpzov e Matthes. Il reato veniva, infine, «letto» alla luce del diritto patrio sia con riferimento alle diverse prammatiche vicereali che con ricorso alla dottrina regnicola.

<sup>198</sup> Non tutti i reati erano tuttavia inquadrati all'interno di più ampie categorie. Alcuni di essi come l'abigeato, la ricettazione, lo stellionato venivano, infatti, esposti singolarmente, cfr.: N. Alfani, *Juris Criminalis*, II, cit., titt. XV-XXVI, pp. 605-635.

<sup>199</sup> Dopo un *excursus* erudito sull'*adulterium* e sul carattere polisemico del termine (*adulterare* significava corrompere, ma anche falsificare), Alfani, in via preliminare, affermava: «In Jure autem nostro Adulterii vox generice sumta quamcumque foedam illicitamque conjunctionem denotat inter eos omnes, qui vel naturae, vel gentium, vel civili jure conjungi vetantur, cujus sceleris, ut summa gravitas, et turpitudine, ita supplicium atrox; ex eo namque, tamquam ex fonte, plurima pullulant crimina» (ivi, tit. II, *De Adulteriis etc.*, n. III, p. 202). L'adulterio, come si vede, non identificava solo una specifica figura delittuosa, ma assurgeva a categoria utile per raggruppare vari reati «a sfondo sessuale» come il

Non mancavano, comunque, suddivisioni più raffinate come nel caso dell'omicidio e del furto, figure di reato che venivano ulteriormente frazionate in base alle varie fattispecie e alle diverse modalità attuative<sup>200</sup>.

L'impiego di questo schema segnalava una specifica volontà ordinante di Alfani, resa evidente dal raggruppamento per categoria di vari reati accomunati da un'«offesa» della medesima natura: un lavoro, questo, non certo agevole ma che venne tentato e in parte realizzato con buoni risultati, mettendo a frutto l'esperienza maturata in anni di insegnamento. Anche in questo manuale, ad integrazione della sistematica sin qui descritta, si affiancava, nell'elencazione dei reati, un ordine decrescente in base alla gravità delle condotte, ragion per cui dapprima erano menzionate figure decisamente più gravi come il *Crimen Lesae Majestatis* e l'*Homicidium* mentre solo alla fine erano enumerati i reati più lievi come, ad esempio, lo stellionato e il vagabondaggio.

Il modello adottato da Alfani, improntato ad un buon rigore sistematico e piuttosto razionale nell'elencazione proposta, venne parzialmente seguito da Oronzo Fighera, che nella parte criminalistica del suo manuale realizzava una classificazione dei singoli reati, posti sotto un *nomen* che ne indicava in generale la categoria<sup>201</sup>. In questo caso erano compiuti raggruppamenti di reati solo per alcune figure come la lesa maestà divina ed umana, i *delicta carnis*, la violenza pubblica e privata, l'omicidio<sup>202</sup>. Due titoli, rispettivamente

---

lenocinio, la bigamia, lo stupro.

<sup>200</sup> Nel primo caso, la generica figura dell'«homicidium» era ulteriormente specificata secondo diverse tipologie e forme, come l'omicidio proditorio, quello commesso in rissa o per avvelenamento, l'assassinio. Quanto al furto, la trattazione seguiva una struttura piuttosto simile: oltre al furto sacrilego erano presi in esame il furto violento, grave, lieve, iterato, con una scomposizione per fattispecie molto accurata e ragionata. Non mancava un'attenzione per le circostanze come nel caso del furto commesso di notte, più grave poiché «tenebrae aptissimae sunt ad maleficia exequenda», o durante la navigazione marittima (ivi, lib. II, tit. XIV, pp. 571-605).

<sup>201</sup> Spesso l'autore chiariva il perché della classificazione dei reati sotto uno specifico titolo generale, come nel caso del reato di lesa maestà umana: «Vocem *Maiestatis* ad summam potestatem denotandam adsumi, iam dictum est [...] haec autem vel Divina est; vel *humana*; de illa quantum sat erat, et quomodo offendatur, superiore titulo occupavimus; superest nunc, ut de summa Potestate humana, de modo in eam delinquendi, eiusque criminis reos puniendi hic edifferamus», O. Fighera, *Institutiones*, cit., lib. IV, tit. III, p. 222.

<sup>202</sup> In merito all'omicidio, dopo averne tratteggiato caratteristiche generali ed elementi costitutivi (con qualche riferimento anche al trattamento sanzionatorio), Fighera passava ad analizzare singoli reati reputati affini: «Haec de homicidio generatim dicta sint: sed quum varii sint fines, vari modi, viariaque instrumenta, quibus hoc crimen patrat, unde diversa nascuntur homicidii genera, diversaeque poenae; hinc est quod omnia huiusce flagitii genera breviter quidem, sed sigillatim percurrere, propriasque poenas referre, operae

denominati *De reliquis publicis delictis* e *De extraordinariis criminibus*, fungevano da «contenitori» per accogliere al loro interno la trattazione di singole figure delittuose considerate «residuali»<sup>203</sup>. Più modesta la scomposizione offerta per il furto al cui interno veniva ricompresa ed esaminata, per affinità, solo l'usura<sup>204</sup>.

L'ampio spazio riservato dall'opera al *delictum* ne favorì una disamina accurata, agevolando il ricorso alle distinzioni tra le varie figure contemplate, ma anche al significato di ogni singolo reato, puntualmente riferito all'inizio di ogni capitolo, spesso con ricorso all'etimologia<sup>205</sup>.

L'attitudine a incasellare i singoli *delicta* dentro categorie penalistiche razionalmente più solide trovò un primo e degno epilogo allo scadere del secolo con le *Istituzioni Criminali* di Nicola e Antonio Fiorentino. In questo manuale l'elencazione dei reati, abbandonata del tutto, lasciava il posto ad una trattazione per grandi categorie che, finalmente, ora trovava una più compiuta sintesi ordinatoria specificata dallo stesso Nicola Fiorentino:

Dovrei io forse qui parlare della qualità delle prove di ciascun delitto, e della maniera di averle, di ciascun interrogatorio, e di ciascuna rubrica; ma questo sarebbe uscire da' limiti propostimi [...] ne darò piuttosto qualche esempio, per servir di norma, e noterò nel tempo stesso alcune particolarità d'alcuni delitti; rischiarando ciò, che crederò utile pe' principianti, per li quali scrivo. E per andar

pretium duximus» (ivi, lib. IV, tit. VI, §. CLX, p. 282). Dopo questa premessa, l'autore iniziava quindi la propria rassegna in cui esaminava puntualmente varie tipologie di omicidio in base alle differenti modalità esecutive (ad es. commesso in rissa, durante un duello etc.), oppure figure delittuose considerate assimilabili (suicidio, assassinio, avvelenamento).

<sup>203</sup> Rientrano nella prima categoria sei reati dalla diretta ascendenza romanistica: «de repetundis»; «de annonae»; «de peculatu»; «de ambitu»; «de plagio»; «de S. C. Turpiliano, atque praevaricatione» (cfr. ivi, lib. IV, tit. IX, §§. CXCIV - CCII, pp. 304-310). Nella categoria dei *crimina extraordinaria*, nel solco della tradizione, Figuera faceva confluire reati come l'abigeato, la ricettazione, il contrabbando, il gioco d'azzardo: di ciascuno di essi, dopo cenni definitivi e brevi premesse storiche, l'autore esponeva la disciplina alla luce della dottrina di diritto comune per poi soffermarsi su quanto previsto dallo *jus neapolitanum* (e in particolare dai più recenti dispacci borbonici).

<sup>204</sup> La scelta di affiancare l'usura al furto era così argomentata: «Ad furtum quoque pertinere videtur usura, quum in contrectatione consistat rei alienae contra divinae, et humanae, legis prohibitionem facta» (ivi, lib. IV, tit. X, §. CCVI, p. 315).

<sup>205</sup> Così succedeva, ad esempio, per la simonia, a proposito della quale il giurista ricordava: «A Simone Mago, qui primum hoc scelus admisit, simoniae nomen hoc crimen sortitum est» (ivi, lib. IV, tit. II, §. XXXV, p. 200). Ma il ricorso a questo espediente si ripeteva altrove come nel caso della falsa moneta: «*Moneta*, quae alio nomine dicitur *nummus*, vel *pecunia*, est *aurum*, *argentum*, aut *aes publica auctoritate signatum*, quod omnium rerum aestimabilium eminentem continet valorem» (ivi, lib. IV, tit. III, §. LXXV, p. 227).

con ordine parlerò I. de' delitti nelle persone; 2. de' delitti sensuali; 3. de' delitti nelle cose; 4 de' delitti di lesa Maestà Divina, ed umana, e dell'offese a' Magistrati, e a' Subalterni, e de' delitti di questi; 5. de' delitti negli scritti; 6. de' delitti nelle parole, e ne' consigli; e lo stess'ordine terrò trattando delle pene<sup>206</sup>.

Come si vede, il sistema delineato dal manuale superava la logica della trattazione «isolata» dei reati; al contrario, essi erano raggruppati in base all'oggetto della lesione<sup>207</sup> (ad esempio: reati contro le persone, le cose o l'autorità) o, ancora, alle modalità esecutive, come nel caso dei delitti commessi «nelle parole» o «negli scritti»<sup>208</sup>. All'interno di ogni categoria i vari reati erano esaminati senza tralasciare profili come il dolo, la colpa, le cause di esclusione dell'imputabilità e le circostanze. Eppure, talvolta, la trattazione veniva «soggiogata» dalla dimensione processuale, con la tendenza dell'autore a soffermarsi sulle prove, «in genere» e «in specie», per ogni delitto<sup>209</sup>.

La struttura adottata dal manuale, attraverso la trattazione congiunta di diversi reati all'interno di appositi capitoli, riuscì comunque ad esprimere un'efficace sintesi tra esigenze didattiche, economia espositiva e finalità ordinanti.

La suddivisione in sei grandi tipologie adottata per i reati era, infine, riproposta anche con riferimento alle pene, non elencate singolarmente – come, ad esempio, avveniva nell'opera di Alfani – ma connesse ancora una volta ai vari *delicta*<sup>210</sup>.

<sup>206</sup> A. Fiorentino, *Istituzioni Criminali*, I, cit., parte I, capo I, p. 20.

<sup>207</sup> Nella categoria dei delitti contro le persone l'autore faceva rientrare svariati reati: dopo l'omicidio erano passati in rassegna, in una rapida carrellata, il duello, la violenza, le lesioni (chiamate «contusioni»), il parricidio, l'ingiuria (ivi, parte I, capo I, *Delitti nelle persone*, pp. 21-26).

<sup>208</sup> Il paragrafo si apriva con una generica definizione del reato di falso, inteso come «ogni mutazione del vero con dolo e con danno altrui», per soffermarsi quindi più distintamente su singole fattispecie come le false generalità negli scritti, la falsificazione di atti notarili, l'occultamento o la distruzione di documenti (ivi, Parte I, capo I, *Delitti negli Scritti*, pp. 49-52).

<sup>209</sup> Se ne ha una plastica dimostrazione a proposito del reato di peculato, inteso come il «furto del danaro pubblico, sia del Re, sia delle Città» e, non a caso, collocato tra i «delitti nelle cose». Nel prosieguo della trattazione ecco cosa l'autore scriveva: «Deesi provare colla numerazione della cassa, e confrontarla co'libri, e colle scritture di esazione. L'essersi poi senz'altra causa arricchito, l'aver fatte spese sopra le sue forze etc. sono fort'indizj contra chi ha cura del pubblico danaro. Commette questo delitto chi fingendosi creditore del pubblico si esige ciò che a questo si dee» (ivi, parte I, capo I, *Delitti nelle cose*, p. 36).

<sup>210</sup> Così, per l'omicidio doloso veniva ribadita la pena della «forca ne' plebei, e la decollazione ne'nobili», mentre per quello colposo il trattamento sanzionatorio sarebbe stato «a proporzione della colpa» (ivi, parte I, capo II, *Delitti nelle Persone*, p. 70). Nella variabilità delle dinamiche punitive, erano prese in considerazione anche ipotesi particolari,

Le pene, specialmente sotto il profilo della loro classificazione, sollecitavano Nicola Fiorentino a compiere alcune considerazioni di portata generale. Nella riproposizione della dicotomia tra pene capitali e non capitali<sup>211</sup>, l'autore individuava nelle prime un carattere privativo della vita, della libertà o della cittadinanza: questa articolazione gli consentiva di accennare brevemente alla differenza tra morte «naturale» e «civile» del reo, ma anche tra pena di morte, carcerazione e «deportazione»<sup>212</sup>.

Alquanto evoluta, in premessa, la definizione generale della pena come

il male, che soffre il reo per disposizione della legge, che si manifesta per mezzo del Giudice, o pure, come dicono i Giureconsulti, *est delicti coercitio*<sup>213</sup>.

L'adesione ad un modello ormai improntato verso una maggiore attenzione per la legge in ambito penale affiorava in maniera risoluta così come una concettualizzazione piuttosto «moderna» della pena, almeno sotto il profilo definitorio. Sebbene, dunque, non si fosse pienamente giunti al principio del *nulla poena sine lege*, vero e proprio fondamento dell'Illuminismo penale, il manuale dei fratelli Fiorentino testimoniava un profondo travaglio sull'incipiente problema della legalità penale.

---

come l'omicidio commesso «per difesa». Dopo aver escluso la punibilità come principio generale, l'autore ricordava «se altrimenti si potea scampar la vita, ancorchè l'ucciso fosse un latro notturno, si punisce a proporzione della minor necessità di difendersi; e questa necessità vien detta: *moderamen inculpata tutelae*: si suole però condannare all'esilio, o ad altra pena mite chi anche a sua difesa uccida un altro, acciocchè si concepisca per questo delitto sì grave e frequente l'orrore, di cui è degno» (ivi, parte I, capo II, *Delitti nelle persone*, p. 71).

<sup>211</sup> Le pene non capitali erano spiegate, invece, in opposizione a quelle capitali e, quindi, elencate «molte sono le spezie delle pene non capitali, come la galera a tempo fino ad anni 25, la frusta, la berlina, le battiture, la relegazione (cioè il tenere il reo rinchiuso in un'Isola per qualche tempo, ed anche alle volte per sempre), il presidio, la carcere, l'esilio, la privazione di un impiego, o di qualche dritto, la pena pecuniaria che dicesi multa, quando è in arbitrio del giudice» (ivi, parte I, capo II, *Delle Pene*, p. 55).

<sup>212</sup> «Quando nelle leggi s'impone pena di morte, si vuole da alcuni, che s'intenda la morte civile; ma credo, che dal senso debbasi conoscere: ora si usa dire nelle Prammatiche: *morte naturale*. Si sa in quali modi oggi si toglie la vita al condannato: la libertà e la cittadinanza si toglie perpetuamente con condannarsi alla galera, o a stare rinchiuso in qualche Torre, Isola di aspro clima, che dicesi *deportazione*, o altro luogo ben guardato: e la sola cittadinanza ora si toglie ordinariamente col dare lo sfratto dal Regno, e si dovrebbe privare il reo de' diritti di cittadino, de' beni e della facoltà di disporre: questo dovrebbe pel *gius commune* valere per tutte le pene capitali, giacché con esse si toglie almeno la cittadinanza», *ibidem*. Dopo queste considerazioni l'autore si profondeva in una accurata disamina sul sistema penitenziario borbonico alla luce dei più recenti dispacci in materia.

<sup>213</sup> Ivi, parte I, capo II, *Delle Pene*, p. 54.

## 8. *Considerazioni conclusive*

L'istituzione e il progressivo consolidamento della cattedra criminalistica a Napoli, come visto, furono elementi significativi per la certificazione della dignità didattica del diritto penale, ma influirono solo relativamente sui manuali penalistici. Questi, infatti, nonostante le esplicite e dichiarate finalità formative, dal taglio perlopiù teorico-pratico, non furono necessariamente legati all'insegnamento universitario: gli autori che si cimentarono nella produzione «istituzionalistica» in materia penale ebbero una provenienza varia e non limitata, per così dire, al solo ambito accademico. Questo dato condizionò, non sempre negativamente, una produzione che proprio in quegli anni stava formandosi con lo scopo di imprimere al diritto criminale una veste possibilmente più organica nelle forme e nella partizione sistematica.

L'impostazione didattica dei manuali impedì – a differenza di alcune coeve *Practicae* – di far emergere i segnali, sia pure moderati, del rinnovamento allora in atto o di incidere su alcuni consolidati meccanismi che guidavano il processo criminale e il sistema punitivo. Nondimeno, essi rivestirono un ruolo non certo secondario in relazione alla struttura da conferire ad una materia che aveva conosciuto sino ad allora una rilevante elaborazione dottrinale, ma che non si era misurata con la ricerca di un metodo compositivo né con l'esigenza di una classificazione razionale e rigorosa. Dietro la struttura di ciascun manuale, si celava, in realtà, un'opzione metodologica ben precisa, fatta di scelte ponderate e di uno sforzo sistematico mirante ad assegnare un ordine alla materia. Questa attività, in definitiva, coinvolse non solo l'impegno intellettuale degli «istitutisti», ma anche le aspettative culturali – ancora incerte – della criminalistica napoletana che si stava lentamente emancipando da una dimensione esclusivamente casistica. Pur nella presenza di un panorama tutt'altro che piatto, ma in movimento dal Preilluminismo all'Illuminismo, risulta possibile in via di prima approssimazione segnalare alcuni punti in comune tra i vari manuali sopra censiti, senza con ciò dissolvere quelle peculiarità proprie di ciascuna opera che nel corso del presente contributo si è tentato di evidenziare.

Un primo tratto comune fu rappresentato dai costanti richiami alla dottrina umanistica così come agli autori dell'*Usus Modernus Pandectarum* e della Scuola elegante olandese. Il modo di atteggiarsi della cultura penalistica napoletana verso tali correnti assunse le sembianze, più che di una vera e propria recezione, di un lento processo di assimilazione culturale dai molteplici risvolti che trovò un punto di approdo anche nei manuali.

Fondamentale per la produzione manualistica penale napoletana fu, come detto, Anton Matthes, il cui commentario *De Criminibus* venne letto e meditato a fondo, tanto da poter essere considerato come il modello che orientò gli «istitutisti» nella loro ricerca ordinatoria. Pur senza seguirne alla lettera struttura e contenuti, in quest'opera i criminalisti rintracciarono spunti rilevanti, ma anche esigenze «attuali» per il contesto napoletano che furono avvertite come non più rinviabili: dalla rinnovata fiducia per il diritto patrio alla necessità di rimodulare gli schemi romanistici, dall'esigenza di maggior rigore logico all'impegno per un'esposizione più ordinata.

Ulteriore punto d'incontro della manualistica penale fu poi quello della sperimentazione sistematica.

Il problema della suddivisione dei manuali in più parti, lungi dal rimanere fine a se stesso, servì in realtà a meglio disporre una materia come quella penale che, fino ad allora, complice l'impostazione casistica, era stata dominata dal legame inscindibile tra il «sostanziale» e il «processuale». Proprio su quest'ultimo aspetto gli autori dei manuali, spinti un po' da necessità didattiche, ma anche dalla volontà di porre ordine al caotico sistema penale allora vigente, iniziarono a distinguere, precisare e tenere il più possibile separate le due «sfere» del diritto criminale, seppur con risultati non univoci e, per molti versi, ancora incerti. Nonostante la presenza di qualche impegno sul piano della sistematica non si pervenne, dunque, ad una distinzione netta tra un diritto penale «materiale» e uno più propriamente processuale, ripartizione che, a ben vedere, avrebbe assunto contorni più definiti solo con l'avvento e la diffusione della codificazione nel corso del XIX secolo<sup>214</sup>. In questo senso, un dato appare certamente rilevante: tutti i manuali del Settecento napoletano

<sup>214</sup> Sul piano della legislazione perfino la cosiddetta riforma «Leopoldina» del 1786, avanzatissima e moderna per i contenuti, non realizzò una separazione tra il profilo sostanziale e quello processuale, dato, questo, che ne ha fatto escludere – almeno secondo un autorevole indirizzo storiografico – l'attribuzione della qualifica di codice: in questo senso cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 547-552, ma non sono mancate voci contrarie come T. Padovani, *Lettura della Leopoldina, Un'analisi strutturale*, in L. Berlinguer – F. Colao (curr.), *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano 1989, pp. 12-27, che ne ha riconosciuto ugualmente l'impronta codicistica (per una ricognizione storiografica su tale aspetto v. L. Sinisi, *Le origini dell'insegnamento*, cit., pp. 355-356, nt. 60; I. Biocchi, *Alla ricerca*, cit., pp. 491-492). Ad ogni modo, come detto, una vera e propria separazione tra le due «dimensioni» del diritto penale a livello legislativo si ebbe, dopo il Codice penale giuseppino (1787), solo con l'avvento della codificazione ottocentesca, mentre, dal punto di vista didattico, la *divisio*, quanto all'area italiana, fu sperimentata a fatica (e con diverse incertezze) soltanto nell'età postunitaria per essere poi concretamente attuata solo con il regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652: M. N. Miletta, *Diritto e processo penale: storia di una dialettica tra antico e nuovo regime*, in F. Danovi, *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, Torino 2015, pp. 39-49.

continuarono ad essere intitolati e riferiti ad un generico «ius criminale» inteso come ramo giuridico unitario che, al suo interno, implicava la necessaria e inevitabile compresenza – sia pure talvolta tenuta separata negli indici e nei capitoli – delle due «parti» relative al rito e ai delitti.

Un limite assai comune e condiviso da quasi tutti i manuali riguardò, poi, l'assenza di una vera e propria parte generale.

L'emersione, in maniera pur assai timida e discontinua, di una concettualizzazione di «principi» e categorie generali soprattutto sulle nozioni di *delictum* e di pena, operata il più delle volte con l'ausilio della criminalistica precedente, non ebbe come conseguenza la formazione di una parte dedicata in modo esclusivo ai *generalia*. Si trattò di un elemento proprio della cultura penalistica napoletana, posta, da un lato, la tendenziale immaturità degli autori verso uno sforzo di astrazione categoriale e, dall'altro, la difficoltà di un diritto penale che stava affrancandosi da una «ingombrante» connotazione pratica.

Infine, la classificazione dei singoli reati costituì l'ulteriore ambito di sperimentazione in cui si ebbero risultati decisamente migliori, soprattutto nella produzione manualistica più tarda. Superando il modulo della «classica» elencazione, che aveva in prevalenza connotato la letteratura del passato, alcuni autori, come visto, si sforzarono di incanalare i *delicta* in categorie differenti sulla base della diversa tipologia della condotta, della lesione arrecata o, ancora, della gravità.

Gli itinerari intrapresi dalla manualistica penale del Settecento furono, dunque, molteplici così come assai variegato fu il contesto da cui emersero, attraversato, com'era, da un vivace fermento intellettuale che proprio a Napoli nel corso del Settecento testimoniò la transizione in atto del diritto penale. Pur se spesso non particolarmente innovativi nei contenuti e, quanto alle forme, legati ancora alle strutture romanistiche, i manuali non mancarono di arricchire, soprattutto sul versante della sistematica, un diritto penale in lenta trasformazione e che stava proiettandosi verso la «svolta» dei lumi, ma che avrebbe conosciuto un radicale cambiamento solo con l'avvento della codificazione.